



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 688

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 ottobre 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 7
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 9
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i> 13
<i>Plenaria</i>	» 15

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 32
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 49

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 56
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 97
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 98

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a e V (congiunte) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 688^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 ottobre 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	100
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	108
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	112
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	128
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 185)</i>	»	134
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	135
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	143
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213)</i>	»	151
<i>Plenaria</i>	»	151
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	162
<i>Plenaria</i>	»	162

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	167
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	168
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	169
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	170

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

40^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
OCCHIUTO

Intervengono il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, il segretario confederale della CGIL, Danilo Barbi, il segretario confederale della CISL, Maurizio Petriccioli, il segretario confederale della UIL, Domenico Proietti, il segretario confederale della UGL, Paolo Varesi, il ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli, il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, accompagnato dal presidente di sezione Maurizio Meloni e dai consiglieri Massimo Romano ed Enrico Flaccadoro.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2013-2015

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il presidente dell'ISTAT, Enrico GIOVANNINI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati CAMBURSANO (*Misto*), DUILIO (*PD*), BARETTA (*PD*), BRUNETTA (*PdL*) e CICCANTI (*UdCpTP*), ai quali replica il dottor GIOVANNINI.

Il presidente OCCHIUTO ringrazia il presidente dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente OCCHIUTO, prendono la parola il segretario confederale della CGIL, Danilo BARBI, il segretario confederale della CISL, Maurizio PETRICCIOLI, il segretario confederale della UIL, Domenico PROIETTI e il segretario confederale della UGL, Paolo VARESI, che svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati BRUNETTA (*PdL*), CICCANTI (*UdCpTP*), DUILIO (*PD*), MARCHI (*PD*), CAMBURSANO (*Misto*) e BARETTA (*PD*), ai quali replicano il dottor BARBI e il dottor PROIETTI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia i rappresentanti dei sindacati per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio GRILLI, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice BONFRISCO (*PdL*) e i deputati BARETTA (*PD*), BRUNETTA (*PdL*), CAMBURSANO (*Misto*), DUILIO (*PD*), BOCCIA (*PD*), BACCINI (*PdL*), FUGATTI (*LNP*), CAUSI (*PD*), CICCANTI (*UdCpTP*), GIORGETTI (*PdL*) e MORONI (*FLpTP*), ai quali replica il ministro GRILLI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il presidente della Corte dei Conti, Luigi GIAMPAOLINO, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati OCCHIUTO (*UdCpTP*) e CALVISI (*PD*), ai quali replicano il presidente GIAMPAOLINO e i dottori ROMANO, FLACCADORO e MELONI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

Plenaria

41^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

Interviene il vice direttore generale della Banca d'Italia Salvarore Rossi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2013-2015****Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia**

Il presidente GIORGETTI introduce l'audizione.

Il vice direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore ROSSI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice BONFRISCO (*PdL*), nonché i deputati CICCANTI (*UdCpTP*), BRUNETTA (*PdL*) CAMBURSANO (*Misto*) e BORGHESI (*IdV*), ai quali replica il vice direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore ROSSI.

Il presidente GIORGETTI ringrazia il dottor Salvatore Rossi per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

indi del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

(2347) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2657) SANNA ed altri. – Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali

(2662) CASSON ed altri. – f4:Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo

(2771) D'ALIA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2780) QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

(2790) *RUTELLI ed altri.* – *Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale*

(2802) *D'ALIA e SERRA.* – *Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo*

(2810) *MARITATI e DELLA MONICA.* – *Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo*

(3037) *PALMA ed altri.* – *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il senatore *MARITATI (PD)* illustra l'emendamento 1.1. Egli condivide l'esigenza di regolare in modo diverso il rientro in servizio dei magistrati o di altre categorie che siano stati eletti, stabilendo limiti per evitare che utilizzino la rispettiva sfera di potere per fini elettorali. Tuttavia, si dice preoccupato sul piano politico e culturale per la *ratio* sottesa alle disposizioni in esame, che sembra considerare la partecipazione alla vita politica tale da compromettere la nobiltà e il prestigio della magistratura. Inoltre, ritiene che la soluzione prescelta nel testo unificato possa dare luogo a norme di privilegio per i magistrati.

Il senatore *LI GOTTI (IdV)* illustra l'emendamento 1.8, sottolineando la necessità di preservare il diritto di elettorato passivo, sancito dalla Costituzione. La proposta di modifica è tesa a disciplinare con maggiore articolazione i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

La senatrice *DELLA MONICA (PD)* illustra l'emendamento 5.4 che propone una regolamentazione unitaria del ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti sia al Parlamento nazionale e a quello europeo, sia per le cariche regionali e degli enti locali territoriali, con la conseguente soppressione dell'articolo 9 del testo proposto dai relatori.

Ella ritiene infatti più razionale ricondurre ad unità la situazione di questi soggetti, articolandola in tre diverse disposizioni in considerazione sia dei diversi ambiti territoriali in cui sono presentate le candidature, sia della diversa disciplina elettorale.

In particolare il primo comma dispone che il magistrato candidato e non eletto al Parlamento nazionale o a quello europeo debba necessariamente, per un periodo di tre anni, esercitare le sue funzioni in uffici diversi da quelli aventi giurisdizione sulla circoscrizione nel cui ambito hanno presentato la propria candidatura, i magistrati candidati a cariche regionali e non eletti debbano esercitare le loro funzioni per tre anni in una regione diversa da quella nella quale si sono svolte le elezioni e, in-

fine, che i magistrati candidati a cariche locali e non eletti non possono esercitare, sempre per un periodo di tre anni dalla celebrazione delle elezioni le loro funzioni nel distretto delle corti d'appello nel quale ricada l'ente locale territoriale in questione.

Nel passare all'illustrazione del complesso degli emendamenti all'articolo 6, la senatrice Della Monica si sofferma in primo luogo sulla necessità, da lei e da altri Capigruppo della Commissione giustizia già rappresentata per lettera ai Presidente, che le Commissioni riunite si occupino in primo luogo di questioni la cui urgenza dovrebbe essere evidente a tutti, quali il parere sull'atto del Governo n. 483 e la ripresa dell'esame in Comitato ristretto del provvedimento in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

Il presidente VIZZINI, nell'invitare la senatrice Della Monica ad attenersi all'illustrazione degli emendamenti, le dà comunque assicurazione che il Comitato ristretto sarà riconvocato al più presto.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva quindi come l'articolo 6 rappresenti senza dubbio la parte più controversa del provvedimento, dal momento che introduce un nuovo canale di accesso al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato senza modificare le norme che attualmente lo disciplinano, che crea un'inusitata categoria di soprannumerari del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, evidentemente destinati – come rilevato anche dai soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva – ad occupare i primi posti che si rendano liberi, a detrimento anche di quelli attribuiti a categorie – i magistrati del TAR o i legittimati alla partecipazione al concorso per l'accesso diretto – che avrebbero una legittima aspettativa a concorrere per l'accesso al Consiglio di Stato.

Più in generale, mentre appare odioso creare anche solo il sospetto di voler favorire i magistrati *ex* parlamentari garantendo loro una corsia privilegiata per l'accesso ad una giurisdizione superiore, appare altresì singolare l'idea, sottesa alla formulazione dell'articolo 6, che i magistrati del Consiglio di Stato siano immuni da quegli obblighi di imparzialità ed oggettività che sarebbero, a parere dei presentatori, da tutelare con il presente disegno di legge.

Né vale obiettare che l'obbligo di terzietà del giudice sarebbe superato attraverso l'assegnazione alle sezioni consultive la cui attività, anche qui come ricordato nel corso dell'indagine conoscitiva, ha ormai in massima parte essa stessa carattere giurisdizionale.

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra alcuni emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7. A suo avviso, il ricollocamento del magistrato che sia stato eletto potrebbe essere regolato stabilendo che egli non può esercitare le funzioni giurisdizionali nel territorio in cui è stato eletto per tre anni dopo la cessazione del mandato. A suo avviso, il collocamento nei ruoli del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato determina la violazione del principio costituzionale in base al quale l'accesso ai pubblici uf-

fici avviene per concorso. Inoltre, vi è il rischio di ampliare anche in soprannumero i ruoli dell'Avvocatura dello Stato e di impedire la celebrazione di concorsi per il passaggio dei magistrati amministrativi dai TAR al Consiglio di Stato, con violazione palese dei diritti costituzionali degli altri cittadini che possono accedere solo per concorso. Si dovrebbero prevedere per i magistrati eletti gli stessi limiti indicati per i magistrati candidati e non eletti.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) manifesta la sua contrarietà alla formulazione dell'articolo 7. A suo giudizio, anche per i magistrati è necessario assicurare il rispetto del principio costituzionale del mantenimento del posto di lavoro in caso di elezione a cariche pubbliche. Inoltre, occorre evitare di dare all'opinione pubblica l'idea che si stabiliscono ulteriori privilegi a vantaggio dei magistrati.

Concorda la senatrice DELLA MONICA (*PD*) che esprime altresì vive preoccupazioni in ordine alla formulazione della disposizione sulla decadenza di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ritiene che la previsione della decadenza in caso di mancata richiesta sia sbagliata, in quanto essa ammetterebbe il rientro nei ruoli della magistratura. Si dovrebbe più propriamente prevedere la cessazione dall'impiego. Inoltre, per quanto riguarda la disciplina transitoria, si dovrebbe prevedere che i magistrati eletti al Parlamento nella corrente legislatura rientrano nei ruoli della magistratura ma per cinque anni svolgono funzioni collegiali, anche in soprannumero.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avvertendo che nella prossima seduta si passerà all'espressione dei pareri e al voto.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame al prossimo martedì.

Il sottosegretario MALINCONICO chiede che il seguito dell'esame sia rinviato di due settimane, stante la sua indisponibilità a partecipare alle Commissioni riunite la prossima settimana a causa di impegni istituzionali.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Sottocommissione per i pareri**224^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
VIZZINI*La seduta inizia alle ore 14.*

(3337-A) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3497) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo proponendo di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3499) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3535) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3310) ANDRIA ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 3, la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione del decreto ivi previsto. Reputa altresì opportuno il medesimo coinvolgimento per l'adozione del regolamento di attuazione, di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 5.0.1, la necessità di individuare, al comma 2, il soggetto abilitato a svolgere le attività di formazione e di sensibilizzazione del personale.

La Sottocommissione concorda.

(3270) *Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

440^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'interno Ruperto e per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) *Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che il decreto-legge appare necessario e urgente in ragione dell'esigenza di assicurare la competitività delle imprese, attraverso misure che ne favoriscano il rilancio e consentano all'economia nazionale di avviarsi verso un percorso di crescita.

Il provvedimento, corposo nella sua stesura, si compone di 10 sezioni, la prima della quale è volta a dare attuazione all'Agenda digitale, individuata dalla più ampia Strategia Europea 2020. L'insieme di norme intende, tra le altre cose, semplificare il processo di unificazione della

carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria sul medesimo supporto. Secondo la relazione governativa, le disposizioni della prima sezione riconoscono che la digitalizzazione costituisce una leva potentissima in termini di riduzione di costi e di tempo per lo Stato, da tradurre in crescita occupazionale, maggiore produttività e competitività e una migliore coesione sociale per il sistema Italia. La sezione II riguarda l'Amministrazione digitale. Si dispone in materia di responsabilità dei dirigenti per la mancata trasmissione telematica dei documenti, di uniformità della procedura relativa alla trasmissione delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato, di miglioramento dei servizi nel settore del trasporto pubblico locale, di semplificazione delle relazioni tra studenti, docenti e Università. Viene favorito l'uso di contenuti digitali, consentendo alle famiglie un risparmio nell'acquisto dei libri di testo, e si introduce il fascicolo sanitario elettronico, nonché lo sviluppo della banda larga mobile e la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento.

Si sofferma quindi sulla sezione VI in materia di comunicazioni e notificazioni giudiziarie per via telematica, e sulla sezione VII recante disposizioni per dare impulso significativo all'attività di ricerca e di innovazione dell'ITC (*Information and Communications Technology*).

Ricordo che la sezione VIII detta misure per l'individuazione e il contrasto alle frodi assicurative e a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, mentre la sezione IX individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell'occupazione, in particolare giovanile, le finalità delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. La sezione X contiene ulteriori misure per la crescita. L'articolo 33, in via sperimentale, il riconosce al soggetto realizzatore in partenariato pubblico-privato di nuove opere pubbliche infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni, di un credito d'imposta, nel limite del 50 per cento dell'investimento; l'articolo 34 dispone una proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis; l'articolo 35 identifica nello Sportello unico per l'attrazione di investimenti esteri, il punto di coordinamento stabile ed efficace per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire nel nostro Paese; l'articolo 36 consente ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente; infine, l'articolo 37 destina una serie di agevolazioni alle imprese piccolissime e piccole localizzate nei territori delle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Considerato che le norme illustrate sono tutte riconducibili all'unica finalità di stimolare e favorire con tempestività il processo di crescita del Paese da tutti auspicato, propone di riconoscere sussistenti i requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo l'urgenza del complesso delle disposizioni del decreto-legge e riservandosi un approfondimento delle specifiche questioni trattate in sede di esame per il parere di merito.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, con riserva di valutare nel merito le disposizioni. Auspica che la politica economica presti maggiore attenzione alle esigenze di sviluppo del Paese e che la trattazione del provvedimento non sia limitata attraverso con una questione di fiducia.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo. Sottolinea la natura disomogenea delle disposizioni del decreto-legge e osserva che molte di esse rinviando l'attuazione all'emanazione di norme di rango secondario, smentendo in tal modo l'urgenza del provvedimento. In particolare, sottolinea le diverse accezioni che può avere il riferimento alla «crescita del Paese».

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3534) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che il decreto-legge procede alla riorganizzazione di settori fondamentali del servizio sanitario nazionale e fa seguito alle misure intervenute negli ultimi anni, che hanno notevolmente ridotto le risorse per il sistema sanitario.

Il decreto-legge realizza un riassetto del sistema delle cure territoriali, della *governance* del personale dipendente del servizio sanitario nazionale e del sistema dell'assistenza farmaceutica. Inoltre, contiene misure urgenti sull'organizzazione delle cure primarie, sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sulla nomina di dirigenti sanitari, sui farmaci, sulla revisione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), sul divieto di fumo, sulla razionalizzazione di enti sanitari e sull'assistenza sanitaria al personale navigante. Nel merito, il Capo I (artt. 1-6) contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria. Si dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie, di attività libero professionale intramuraria; si regolamentano, inoltre, alcuni aspetti della responsabilità professionale e di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Altre norme riguardano l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare e alla ludopatia.

Il capo II (artt. 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie. L'articolo 7

reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande, mentre l'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie.

Il capo III (artt. 10-13) dispone in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.

Il capo IV reca norme finali riguardanti la razionalizzazione di enti sanitari, il trasferimento alle Regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile), nonché le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute.

Conclusivamente, nota che il provvedimento disciplina molteplici settori nell'ambito sanitario e trova la sua ragione costituzionale nella necessità di misure per garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle attività connesse ai bisogni di salute dei cittadini. Propone quindi di riconoscere sussistenti i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (PD), pronunciata a nome del suo Gruppo, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RUTELLI e ZANDA. – *Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni*

(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BALDASSARRI e COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento*

(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (PD) osserva che le innovazioni proposte dal disegno di legge n. 3520, d'iniziativa del Governo, sono sovrapponibili (soprattutto per le modifiche agli elenchi delle materie) alle proposte che hanno seguito l'indagine conoscitiva svolta nella legislatura precedente dalle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Si sofferma sulle innovazioni ulteriori rispetto alla giurisprudenza costituzionale: soprattutto, lo spostamento dalle materie concorrenti a quelle esclusive statali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario con conseguente abrogazione dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 2012, peraltro non necessaria e forse inopportuna.

Segnala poi l'ampliamento delle competenze esclusive su porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente, nonché l'inserimento del turismo nelle competenze esclusive concorrenti.

Sottolinea quindi il cambiamento dello schema della legislazione concorrente con il passaggio al principio teleologico rispetto all'unità giuridica ed economica e l'inserimento di un termine per l'adeguamento della legislazione regionale, nonché del ricorso del Governo in caso di inadempienza.

Infine, l'allineamento della procedura per impugnativa delle leggi regionali siciliane auspicato dalla Corte costituzionale.

Dà conto quindi delle innovazioni che partono dalla giurisprudenza costituzionale e la integrano in modo marcato. Anzitutto, l'inserimento della clausola di supremazia, senza però imporre forme di intesa con le Regioni, che talora hanno portato a veti e paralisi, e del superamento del limite alla competenza regolamentare statale nell'ambito delle materie a competenza concorrente.

Infine, si sofferma sulle innovazioni che confermano la giurisprudenza costituzionale e le opinioni della dottrina. In particolare, la prescrizione di limiti finanziari europei anche per le Regioni ad autonomia speciale, alcune modifiche redazionali su politica estera e rapporti con l'Unione europea, l'esplicitazione delle norme generali sul procedimento amministrativo e della semplificazione amministrativa nonché della disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei principi generali dell'ordinamento relativo agli enti locali, e la formalizzazione dei limiti della competenza legislativa residuale regionale, definita impropriamente nel dibattito politico come esclusiva.

Osserva che i disegni di legge nn. 961, d'iniziativa dei senatori Ruttelli e Zanda e n. 2309, d'iniziativa dei senatori Baldassarri e Compagna, devono ritenersi sostanzialmente assorbiti nel disegno di legge n. 3520.

Infatti il primo inserisce il turismo tra le materie concorrenti, mentre il secondo inserisce una clausola di supremazia sostanzialmente equivalente a quella del testo governativo e intende espandere la potestà regolamentare dello Stato con esiti sostanzialmente equivalenti.

Il relatore PASTORE (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sull'esiguità del tempo disponibile per approvare il progetto di revisione costituzionale. Tuttavia la materia è stata oggetto di un dibattito approfondito nelle scorse legislature. Nota che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) non ribadisce i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, quando stabilisce che le leggi dello Stato assicurano la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica. Inoltre, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario deve tenere conto del pluralismo dei sistemi a livello territoriale.

Quanto al rapporto fra competenza legislativa esclusiva dello Stato e competenza legislativa concorrente, a parte l'esigenza di annoverare tra le

materie riservate allo Stato anche quelle delle professioni intellettuali e della sicurezza sul lavoro, esprime perplessità sull'ipotesi di utilizzare un criterio finalistico: a suo avviso, è preferibile superare gli elenchi, stabilendo che tutte le materie diverse da quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato rientrano nella sfera concorrente che si esercita in base ai principi direttivi stabiliti con legge dello Stato.

Infine, richiama l'attenzione sulla modifica delle disposizioni riguardanti il principio di cedevolezza e sull'inopportunità di incidere sugli statuti speciali – il che implicherebbe il parere delle Regioni a statuto speciale – considerato il rischio di un ritardo dell'*iter* e di un pregiudizio per l'approvazione del provvedimento.

Il senatore SANNA (*PD*) ritiene che la modifica dell'articolo 116 della Costituzione di cui all'articolo 1 non determini un'abrogazione delle disposizioni degli statuti speciali.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta il dissenso del suo Gruppo sul provvedimento. Esso non potrà essere esaminato in tempo utile dalle Camere, visto l'imminente termine della legislatura. Inoltre, segnala che la Camera dei deputati sta esaminando progetti di riforma costituzionale nella stessa materia: è singolare che il Senato proceda senza un preventivo coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE replica che la Commissione omologa della Camera dei deputati ha intrapreso l'esame di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare nella consapevolezza che, sulla stessa materia, il Governo aveva appena presentato al Senato il proprio disegno di legge. Ricorda, quindi, che nei casi di concomitanza di iniziative i Regolamenti prevedono un'apposita procedura di risoluzione.

Il senatore BIANCO (*PD*) sottolinea che, come è stato ricordato anche dal senatore Pastore, la materia è stata approfondita nelle legislature passate, anche attraverso audizioni di rappresentanti delle istituzioni e di esperti, di cui vi è ampia documentazione.

Vista l'obiettivo esiguità del tempo a disposizione, auspica che l'esame proceda con celerità. A tal fine, propone di fissare un breve termine per la presentazione di emendamenti, adottando come testo base il disegno di legge del Governo.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) giudica inaccettabile la fissazione di un termine per gli emendamenti senza che si sia svolta la discussione generale. Inoltre, propone che si svolga un ciclo di audizioni per acquisire l'avviso dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

Il PRESIDENTE condivide tale proposta, che tuttavia non pregiudica la decisione di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, nel presupposto che si adotti come testo base il disegno di legge del Governo.

I relatori CECCANTI (*PD*) e PASTORE (*PdL*) condividono la proposta di fissare fin da ora un termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo del Governo: la discussione generale e le audizioni potranno svolgersi nelle sedute già programmate e in quelle della prossima settimana.

Il senatore PALMA (*PdL*) dubita dell'opportunità di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, considerato che l'esame del provvedimento è appena iniziato. In ogni caso, è opportuno prevedere che gli emendamenti alle disposizioni che riguardano gli statuti speciali siano presentati entro un termine ulteriore, successivo alla seduta in cui si svolgerà l'audizione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ricorda le prescrizioni di rango costituzionale in base alla quale occorre acquisire il parere delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. Le disposizioni che incidono sugli statuti speciali, a suo avviso, dovrebbero essere stralciate.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 3520, da assumere quale base per il seguito dell'esame, alle ore 18 di martedì 30 ottobre, a eccezione degli articoli 1 e 3, con termine entro le ore 12 di mercoledì 31 ottobre. La discussione generale si svolgerà nelle sedute già programmate nella settimana e in una ulteriore seduta da convocarsi per domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 8,30. Le audizioni potranno svolgersi martedì 30 ottobre alle ore 11,30.

Su proposta del senatore CALDEROLI (*LNP*), la proposta del Presidente è messa in votazione.

Con le dichiarazioni di voto contrario del senatore CALDEROLI (*LNP*) e di astensione del senatore PARDI (*IdV*), la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

- (17) **BIANCONI e CARRARA.** – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*
- (26) **PETERLINI e PINZGER.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*
- (27) **PETERLINI ed altri.** – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*
- (28) **PETERLINI e PINZGER.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*
- (29) **PETERLINI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*
- (93) **Vittoria FRANCO.** – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*
- (104) **THALER AUSSERHOFER.** – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*
- (110) **CUTRUFO.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (111) **CUTRUFO.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*
- (257) **AMATI ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*
- (624) **BERSELLI e BALBONI.** – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*
- (696) **SARO.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
- (708) **CECCANTI ed altri.** – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*
- (748) **MOLINARI ed altri.** – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*
- (871) **CUFFARO.** – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (976) **CASELLI ed altri.** – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

- (1105) **PERDUCA ed altri.** – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (1549) **CECCANTI ed altri.** – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (1550) **CABRAS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*
- (1566) **CHITI ed altri.** – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (1807) **ESPOSITO ed altri.** – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*
- (2048) **PASTORE ed altri.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*
- (2049) **FIRRARELLO.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*
- (2063) **CASELLI.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero*
- (2098) **CECCANTI ed altri.** – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*
- (2293) **RUTELLI ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*
- (2294) **RUTELLI ed altri.** – *Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*
- (2303) **FINOCCHIARO ed altri.** – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*
- (2312) **CECCANTI ed altri.** – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (2327) **CECCANTI ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*
- (2357) **MUSSO.** – *Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*
- (2634) **SANNA ed altri.** – *Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*
- (2650) **BIANCO.** – *Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2811) *D'ALIA e GIAI.* – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione

(2846) *FINOCCHIARO ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) *BELISARIO ed altri.* – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

(2938) *PETERLINI.* – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3001) *BENEDETTI VALENTINI.* – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

(3035) *TOMASSINI.* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3076) *DEL PENNINO ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) *DEL PENNINO ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3122) *CECCANTI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

(3406) *SOLIANI ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie

(3410) *CALDEROLI ed altri.* – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3418) *BELISARIO.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3424) *PISTORIO e OLIVA.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3428) *QUAGLIARIELLO e DI STEFANO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3476) *VIESPOLI ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo

(3477) *FINOCCHIARO e ZANDA.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3484) *GASPARRI e QUAGLIARIELLO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3485) *DEL PENNINO e SBARBATI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3486) *DEL PENNINO e SBARBATI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

– e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore Malan, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore De Sena aggiunge la firma agli emendamenti 1.9, 1.66, 1.67, 2.27, 2.42, 2.62 e 3.17, e che il senatore Micheloni aggiunge la firma all'emendamento 3.17.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra un nuovo emendamento (1.500), pubblicato in allegato, diretto a disciplinare le modalità di riparto dei seggi relativi alla quota attribuita quale premio di maggioranza alla Camera dei deputati. Dà quindi conto di un nuovo emendamento (2.501), pubblicato in allegato, che propone una disciplina analoga per la ripartizione dei seggi del premio di maggioranza al Senato. Inoltre, illustra l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato, in materia di candidature multiple.

Sottolinea la natura strettamente tecnica di tali proposte, che non modificano la sostanza del testo unificato adottato dalla Commissione.

Il relatore BIANCO (*PD*) prende atto della presentazione di nuovi emendamenti da parte dell'altro relatore Malan, di cui non era stato informato preventivamente. Ricorda di essersi astenuto dalla presentazione di

emendamenti e conferma l'adesione a quelli presentati dalla senatrice Finocchiaro, a nome del Gruppo del Partito Democratico. Tuttavia, tenuto conto della presentazione di nuovi emendamenti, si riserva di presentarne anch'egli in qualità di relatore.

Il relatore MALAN (*PdL*) si scusa per non aver informato il relatore Bianco della presentazione di nuovi emendamenti. Precisa che essi servono a rendere operative le disposizioni previste dal testo unificato adottato dalla Commissione e invita i rappresentanti del Governo a verificare presso il Ministero dell'interno l'effettiva funzionalità della procedura.

Il sottosegretario MALASCHINI assicura che gli emendamenti saranno trasmessi al Ministero dell'interno per un'opportuna verifica tecnica.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 24 ottobre, il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore Malan.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) illustra l'emendamento 1.30, diretto a ridurre l'estensione delle circoscrizioni, e l'emendamento 1.34, che riduce a un quinto la quota dei seggi da attribuire in base ai voti di preferenza. Dà conto anche dell'emendamento 1.60, che abroga l'articolo 14-*bis* della legge vigente, in materia di deposito del programma elettorale e di indicazione del capo della forza politica, e l'emendamento 1.84, in materia di procedura per l'attribuzione dei seggi. Infine, segnala l'emendamento 1.107, che aumenta conseguentemente alla proposta di cui all'emendamento 1.34, la quota dei seggi attribuita in base all'ordine di presentazione dei candidati. Per quanto riguarda il sistema di elezione del Senato della Repubblica (articolo 2), illustra l'emendamento 2.8, che prospetta il ricorso al sistema dei collegi uninominali.

Il senatore PASTORE (*PdL*) esprime riserve sull'ipotesi di un premio di maggioranza che prescindendo dalla tradizionale finalità di assicurare la governabilità: altrimenti, non si giustificerebbe il sacrificio del principio di rappresentatività.

Dà conto dell'emendamento 2.0.1, che ripristina la disciplina previgente in materia di autenticazione delle firme per la presentazione delle liste, viste le degenerazioni determinate dall'estensione della facoltà di verifica delle sottoscrizioni. Inoltre, illustra l'emendamento 3.0.1, in base al quale i candidati attestano l'eventuale pendenza di procedimenti penali o la sussistenza di condizioni di incandidabilità.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ricorda la proposta di riforma avanzata dalla sua parte politica, che non prevede l'attribuzione di seggi con lista bloccata.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.26, che definisce la soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, in osservanza delle pronunce della Corte costituzionale più volte ricordate nel dibattito, nonché il limite massimo, cioè la maggioranza assoluta dei seggi. Inoltre, si sofferma sull'emendamento 1.41, che esclude la possibilità di preferenze multiple, anche in considerazione dell'esito del *referendum* sulla preferenza unica.

Segnala, infine, l'emendamento 1.74, che propone una modifica delle soglie di sbarramento previste dal testo unificato, e l'emendamento 1.86, che prospetta l'utilizzo del metodo Hare in luogo del metodo d'Hondt, che accentuerebbe l'effetto maggioritario del sistema elettorale.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.7, diretti a ripristinare il sistema elettorale vigente anteriormente a quello attuale. L'emendamento 1.18 individua nel 40 per cento dei seggi il limite minimo per l'attribuzione del premio di maggioranza, mentre l'1.48 prevede che le liste siano formate con quote pari al 50 per cento per ciascuno dei due generi. Si sofferma poi sull'emendamento 1.70, che indica nel 4 per cento la soglia di sbarramento, e sull'emendamento 1.85, diretto a introdurre il metodo Hare al posto del metodo d'Hondt.

Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, dà conto delle proposte di modifica di analogo tenore.

Infine, illustra gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, in materia di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore, e l'emendamento 3.0.4, che affida alla Corte dei conti il controllo di trasparenza sui bilanci dei partiti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) si riserva di illustrare nella seduta di domani gli emendamenti all'articolo 2, a proposito dell'elezione del Senato della Repubblica. A tale riguardo, ricorda che per l'elezione del Senato non si è mai adottato un sistema basato sulle preferenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696,
708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049,
2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650,
2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122,
3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486**

Art. 1.

1.500

MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 83», sostituire il numero 7) con i seguenti:

«7) procede quindi a una prima distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alla lista o alle liste ammesse al riparto di cui al numero 3) alle quali è stato attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, determina il quoziente elettorale nazionale A dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente, per il numero dei seggi ad esse spettanti. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale nazionale A, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista;

8) procede quindi a una prima distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle altre liste ammesse al riparto di cui al numero 3). A tale fine, determina il quoziente elettorale nazionale B dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente, per il numero dei seggi ad esse spettanti. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale nazionale B, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di

tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista;

9) i seggi che, dopo le operazioni di cui ai numeri 7) e 8) rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi dei numeri 4) e 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

Art. 2.

2.500

MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 4-ter», sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno, né in più di un elenco di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, né in più di tre elenchi di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo.».

2.501

MALAN, *relatore*

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso si tratti di una coalizione, ne determina il quoziente elettorale nazionale dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al periodo precedente per 37. Successivamente per ciascuna delle suddette liste, divide il totale nazionale dei voti ottenuti per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

4-bis) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei 37 seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, per ciascuna delle liste cui spetta il premio, divide il totale delle cifre elettorali regionali per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella regione. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla regione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza

dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste dei 37 seggi del premio.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

350^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 256 E CONGIUNTI

Il senatore PERDUCA (PD) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo di sapere quale sia l'intendimento della Presidenza in ordine alla ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 256 e congiunti, volti all'introduzione nell'ordinamento del reato di tortura e rinviati, lo scorso 26 settembre, dall'Assemblea in Commissione.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Perduca che compatibilmente con le altre esigenze della Commissione, provvederà appena possibile a inserire nuovamente all'ordine del giorno della Commissione tali provvedimenti.

IN SEDE REFERENTE

(3491) CHITI e GASPARRI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

– e della **petizione n. 1595** ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene sul comma 5 dell'articolo 8 della legge sulla stampa, come modificato dall'emendamento 1.2000 dei relatori rilevando l'erroneità del richiamo «alle testate giornalistiche diffuse in via telematica», in quanto in evidente contrasto con la disciplina generale vigente e con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si procederà all'esame dei subemendamenti e degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3491, già adottato come testo base.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori D'AMBROSIO (*PD*), MARITATI (*PD*) e i RELATORI, il senatore D'AMBROSIO (*PD*) riformula il subemendamento 1.2000/1 in un testo 2, in relazione al quale i relatori e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva il subemendamento 1.2000/1 (testo 2).

Dopo che il senatore VITA (*PD*) ha ritirato, pur con qualche perplessità, il subemendamento 1.2000/2, la senatrice ALLEGRINI (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 1.2000/3 sottolineando come esso introduca una illegittima differente disciplina di trattamento fra le varie testate giornalistiche, escludendo dall'ambito applicativo della norma quelle diffuse unicamente in via telematica.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene condivisibili le considerazioni testé formulate dalla senatrice Allegrini. A ben vedere la proposta 1.2000/3 introduce nell'ordinamento una disciplina non solo discriminatoria, ma *in nuce* obsoleta, nella parte in cui si sta assistendo alla progressiva diffusione in via esclusivamente telematica anche delle principali testate giornalistiche. Qualora dovesse trovare accoglimento il subemendamento citato si finirebbe per disciplinare le modalità di esercizio dell'obbligo di rettifica con riguardo unicamente alle testate giornalistiche per le quali è prevista una duplice diffusione sia in forma cartacea che in via telematica, senza nulla prevedere in relazione alle testate per le quali non è contemplata la diffusione in forma cartacea.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/3 ritenendo non del tutto condivisibile l'interpretazione delle norma delineata dai senatori da ultimo intervenuti.

Il senatore MURA (*LNP*) interviene per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 1.2000/3, condividendo le argomentazioni adotte dai colleghi Allegrini e Bruno.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che il subemendamento 1.2000/3 nella sua formulazione testuale sia privo di significato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.2000/3.

Il senatore VITA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/4, invitando la Commissione a valutare con maggiore attenzione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge sulla stampa come modificato dall'emendamento dei relatori, nella parte in cui essa trova applicazione con riguardo a soggetti operanti nel settore dell'informazione sulla rete. A suo parere la norma citata è destinata ad originare un ampio contenzioso giurisdizionale.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.2000/4 e 1.2000/5.

Il presidente BERSELLI avverte che il subemendamento 1.2000/6 si deve considerare precluso in seguito alla mancata approvazione del precedente subemendamento 1.2000/3.

La Commissione respinge quindi con distinte e successive votazioni i subemendamenti 1.2000/7 e 1.2000/9.

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della mancata approvazione del subemendamento 1.2000/3, si deve considerare precluso il subemendamento 1.2000/10.

La Commissione approva il subemendamento 1.2000/13.

Il presidente BERSELLI dichiara quindi precluso il subemendamento 1.2000/14.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.2000/15, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/16, il quale, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/18, con il quale si interviene sull'articolo 11 della legge sulla stampa. Tale proposta mira ad ovviare anche ad alcune delle perplessità manifestate dal presidente emerito Zagrebelsky, nel corso di un'intervista pubblicata lo scorso 22 ottobre su *La Repubblica*. In quella sede il professor Zagrebelsky ha espresso viva preoccupazione per l'estensione della responsabilità al proprietario dell'impresa editoriale.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento 1.2000/18 ritenendo preferibile la formulazione

della lettera c) del comma 1 dell'emendamento dei relatori 1.200. Il subemendamento 1.2000/18, infatti, interviene in materia di responsabilità civile con previsioni che rischiano di influire negativamente sulla libertà di stampa.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur esprimendo talune perplessità sulla formulazione del subemendamento 1.2000/18, ritiene che la questione da esso affrontata meriti comunque un adeguato approfondimento. Una differente disciplina in materia di responsabilità civile infatti potrebbe evitare che parte delle somme corrisposte a titolo di canone dagli utenti radiotelevisivi finiscano per essere utilizzate per il risarcimento dei danni derivanti da un esercizio diffamatorio dell'attività giornalistica. Conclude reiterando le critiche già formulate in relazione all'opportunità di procedere alla approvazione di norme volte ad intervenire su questioni concrete con una disciplina marcatamente *ad personam*.

Il senatore ZANDA (*PD*) invita i colleghi a valutare con prudenza la proposta subemendamentiva 1.2000/18, nella parte in cui con essa si amplia l'ambito originario di applicazione del disegno di legge n. 3491, intervenendo su questioni per le quali, invece, sarebbe necessario un approfondito e ponderato esame. Con riguardo al contenuto dell'intervista richiamata dal senatore Caliendo osserva come le dichiarazioni rese in quella sede dal presidente emerito possano essere invece addotte a sostegno della reiezione del subemendamento in esame.

Il presidente BERSELLI concorda con il senatore Zanda sull'esigenza di non intervenire su aspetti non strettamente riconducibili alle finalità del disegno di legge n. 3491 ed invita pertanto il senatore Caliendo a valutare l'opportunità di ritirare il subemendamento 1.2000/18.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), accedendo alla richiesta del presidente Berselli, ritira il subemendamento 1.2000/18, riservandosi di valutarne la ripresentazione nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) sottolinea come nell'intervista più volte ricordata il presidente emerito sembra erroneamente presupporre il fatto che la previsione di una responsabilità solidale anche dell'editore rappresenti una innovazione del disegno di legge n. 3491, come modificato dall'emendamento 1.2000 proposto dai relatori. A ben vedere invece tale disposizione risulta già vigente nell'ordinamento essendo essa contemplata dall'articolo 11 della legge sulla stampa del 1948.

Il senatore MARITATI (*PD*) non condivide l'impostazione seguita dal senatore Zanda, in quanto nel momento in cui il legislatore interviene sulla disciplina relativa alla diffamazione a mezzo stampa sopprimendo le sanzioni detentive si rende necessaria una revisione complessiva della normativa.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene inopportuno un intervento legislativo su clausole contrattuali afferenti a rapporti di natura privatistica.

Il senatore MURA (*LNP*) esprime viva preoccupazione per la preannunciata ripresentazione del subemendamento 1.2000/18, in quanto ciò rischierebbe di riaprire tale annoso dibattito in Assemblea.

Il presidente BERSELLI osserva come il subemendamento 1.2000/19 debba essere considerato assorbito dal contenuto dell'emendamento 1.2000.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/20, con il quale si vuole sopprimere dall'ordinamento l'obsoleto istituto della riparazione pecuniaria, inserendo nell'articolo 12, invece, il richiamo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Precisa, poi, come all'approvazione del subemendamento 1.2000/20 debba, per coordinamento, conseguire anche la modifica della rubrica dell'articolo 12 della legge sulla stampa e la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 citato relativo ai criteri di quantificazione della somma liquidabile a titolo di riparazione.

La Commissione approva quindi il subemendamento 1.2000/20.

Il presidente relatore BERSELLI (*PdL*) invita il senatore Vita a riformulare il subemendamento 1.2000/21 prevedendo quale sanzione per il reato di cui all'articolo 13 della legge sulla stampa, la pena della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Il senatore VITA (*PD*) ritiene eccessivamente elevato il limite massimo di pena.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) osserva come il disegno di legge n. 3491 preveda quale sanzione per il grave reato di diffamazione a mezzo stampa unicamente pene di natura pecuniaria, sopprimendo infatti ogni riferimento alle pene detentive. Per evitare che tale intervento finisca per penalizzare le vittime di tale reato, quantomeno necessaria la previsione di congrue pene pecuniarie. Ai fini della quantificazione di tali sanzioni si deve peraltro tenere conto anche dell'eventuale effetto delle circostanze attenuanti. È importante ricordare che tali pene, per la cui comminazione si sta attribuendo, come già si è purtroppo verificato con riguardo al disegno di legge n. 2156-B in materia di corruzione, una eccessiva discrezionalità alla magistratura, sono volte a tutelare il diritto all'onore.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene sul subemendamento 1.2000/22 osservando come la prospettata riduzione delle pene pecuniarie sia legata all'esigenza –sottolineata anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo- di evitare che sanzioni pecuniarie eccessive possano influire

negativamente sul diritto all'informazione. Ritiene comunque condivisibile la fissazione in euro 50.000 del limite massimo di pena da prevedersi per il reato di diffamazione a mezzo della stampa di cui all'articolo 13 della legge n. 47 del 1948.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene necessaria un'adeguata valutazione delle questioni concernenti la quantificazione della pena pecuniaria. A suo parere infatti la previsione della pena della multa da 5.000 a 100.000 euro può rivelarsi per alcuni quotidiani esiziale. Ritiene più ragionevole quantificare in euro 50.000 il limite massimo della pena della multa.

Il senatore VITA (*PD*) accoglie quindi la proposta dei relatori e riformula il subemendamento 1.2000/21 in un testo 2.

Il senatore PERDUCA (*PD*) preannuncia che si asterrà dal voto in quanto la disciplina che in questa sede si sta introducendo appare irragionevolmente pregiudizievole per le vittime dei reati di diffamazione. È a suo parere del tutto inopportuno criticare l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie in ragione dell'esigenza di tutela della libertà di stampa, in quanto nei casi in esame vengono in rilievo condotte diffamatorie che ad essa non debbono in alcun modo essere ricondotte.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) replicando a coloro che attribuiscono, ai fini della tutela delle vittime, un ruolo di assoluta centralità all'obbligo di rettifica, osserva come sia indubbio interesse dei cittadini il mantenimento di una disciplina sanzionatoria dotata di deterrenza. La previsione pertanto della pena della multa da 5.000 a 100.000 euro appare più che congrua soprattutto se si considerano le riduzioni derivanti dall'applicazione delle attenuanti contemplate dall'ordinamento.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) osserva come per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti si rischi di vanificare la pena pecuniaria della multa prevista per la diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 13 della legge del 1948. A suo parere si dovrebbe prevedere un limite minimo di pena ben più elevato soprattutto se si considera che talvolta le attività diffamatorie sono condotte dal giornalista con la connivenza dell'editore.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che il subemendamento 1.2000/21 testo 2 rappresenti una equilibrata soluzione alle problematiche emerse nel corso del dibattito. Senza alcun dubbio la tematica della diffamazione in ragione delle diverse forme e della gravità delle condotte nelle quali il reato si sostanzia richiederebbe di essere affrontata in modo più analitico e puntuale.

Il senatore MARITATI (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento da ultimo ricordato, in quanto la esclusione di pene detentive deve essere quantomeno compensata dalla previsione di congrue pene pecuniarie, in quanto qualora così non fosse si rischierebbe di lasciare impuniti coloro che hanno portato avanti campagne diffamatorie molto gravi quali quella che ha investito l'allora direttore dell'Avvenire dottor Boffo.

Posto ai voti, dopo controprova, risulta respinto il subemendamento 1.2000/21 testo 2. È altresì respinto il subemendamento 1.2000/22.

Il senatore CASSON (*PD*) invita i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario formulato con riguardo al subemendamento 1.2000/31.

I RELATORI modificando il parere già espresso, si esprimono, quindi, favorevolmente sul subemendamento 1.2000/31 il quale, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.2000/24.

La Commissione, in esito a distinte e successive votazioni, respinge altresì i subemendamenti 1.2000/33 e 1.2000/36.

Il PRESIDENTE osserva come il subemendamento 1.2000/26 si debba considerare assorbito dall'approvazione di alcuni subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2000.

Si apre quindi un ampio dibattito sul subemendamento 1.2000/27 nel quale intervengono i senatori CAROFIGLIO (*PD*) e CALIENDO (*PdL*).

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) riformula quindi il subemendamento 1.2000/27 in un testo 2 il quale, posto ai voti, è approvato.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/29.

Si apre quindi un breve dibattito sulla questione concernente la formulazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge sulla stampa prospettata nell'emendamento dei relatori, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), VALENTINO (*PdL*) e CALIENDO (*PdL*).

In esito a distinte e successive votazioni, sono quindi respinti i subemendamenti 1.2000/29 e 1.2000/28.

La Commissione approva il subemendamento 1.2000/32 testo 2, nel quale il riferimento ai commi 1 e 6 si deve intendere come richiamo ai commi da 1 a 6.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2000/35.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) prende la parola per dichiarazione di voto contrario sul subemendamento in questione rilevandone la problematicità in relazione all'ordinamento vigente.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) reitera il proprio parere contrario sul subemendamento il quale, come rilevato anche dall'Unione delle camere penali finisce per attribuire un ruolo dominante nella vicenda giudiziaria a coloro che pongono in essere condotte diffamatorie.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), condivide il contenuto del subemendamento 1.2000/35, ritenendo che la rettifica e l'assolvimento dell'obbligo risarcitorio assicurino alle vittime una adeguata tutela.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*), ritiene condivisibili le considerazioni testé svolte dal senatore Valentino, in quanto appare ragionevole escludere la perseguibilità sul piano penale per coloro che hanno rettificato e risarcito il danno derivante dalla diffamazione.

Dopo ulteriori considerazioni dei senatori MUGNAI (*PdL*) e CALIENDO (*PdL*) la Commissione respinge il subemendamento 1.2000/35.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), preannuncia che si asterrà dal voto dell'emendamento 1.2000 dei relatori in ragione della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge sulla stampa, il quale rischia di trovare applicazione anche ai *blog*.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.2000 come modificato dai subemendamenti già approvati.

Il presidente BERSELLI dichiara preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 e avverte che si passerà direttamente all'esame degli emendamenti aggiuntivi.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 1.0.1, il senatore VALENTINO (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 1.0.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PERDUCA (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 1.0.3.

Il senatore CASSON (*PD*) ritira l'emendamento 1.0.4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Dopo che il senatore CALIENDO (*PdL*) ha ritirato il subemendamento 2.2000/1, sono dichiarati preclusi o comunque assorbiti i subemendamenti 2.2000/2 e 2.2000/3.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha ritirato il subemendamento 2.2000/4, il senatore MARITATI (*PD*) ritira il subemendamento 2.2000/7.

Il senatore PERDUCA (*PD*) sottoscrive il subemendamento 2.2000/8 il quale, posto ai voti, è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 2.2000/10 (previamente sottoscritto dal senatore Perduca), il senatore MARITATI (*PD*) ritira i subemendamenti 2.2000/11 e 2.2000/12.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti i subemendamenti 2.2000/14, 2.2000/23, 2.2000/15 e 2.2000/17 sottoscritti dal senatore Perduca.

La Commissione approva quindi l'emendamento dei relatori 2.2000.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi o comunque assorbiti tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 2 e avverte che si passerà quindi direttamente all'esame delle proposte volte ad introdurre norme dopo l'articolo 2.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si apre quindi un ampio dibattito sull'emendamento 2.0.2, nel quale intervengono i senatori MARITATI (*PD*), ALLEGRINI (*PdL*), BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), GIOVANARDI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) e CAROFIGLIO (*PD*), il quale ne suggerisce una riformulazione.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) accoglie i suggerimenti emersi nel dibattito e riformula l'emendamento 2.0.2 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Il senatore PERDUCA (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti aggiuntivi 2.0.3 e 2.0.4, i quali, in esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti.

La Commissione, dopo aver respinto l'emendamento 2.0.5, approva la proposta Tit. 1 e conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3491, come modificato in se-

guito alla approvazione delle varie proposte emendative e autorizzandoli a svolgere relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie. Si devono considerare quindi assorbiti i disegni di legge congiunti e la petizione n.1595.

La seduta termina alle ore 12,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3491**Art. 1.****1.2000/1**

D'AMBROSIO, VITA, VIMERCATI, ZANDA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, sostituire la parola: «inserire» con la seguente: «pubblicare».

1.2000/1 (testo 2)

D'AMBROSIO, VITA, VIMERCATI, ZANDA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», nel comma 1, sostituire le parole: «far inserire» con la seguente: «pubblicare».

1.2000/20

CASSON, VITA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole da: ", oltre il risarcimento dei danni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Risarcimento dei danni)».

1.2000/21

VITA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1.000 e euro 5.000».

1.2000/21 (testo 2)

VITA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 5.000 e euro 50.000».

1.2000/27

D'AMBROSIO, VIMERCATI, ZANDA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla professione» con le seguenti: «dall'attività».

1.2000/27 (testo 2)

D'AMBROSIO, VIMERCATI, ZANDA

All'emendamento 1.2000, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla professione» con le seguenti: «dalla professione o comunque dall'attività».

1.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). – 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (Risposta e rettifiche). – 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi

ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia a cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia

dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza dell'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000.

13. Il provvedimento del giudice con l'ordine di pubblicazione deve essere pubblicato, per esteso o per estratto oltre che in giornali quotidiani o periodici, comprese le testate diffuse per via telematica, in altro giornale quotidiano o periodico aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta."

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria, è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge n. 250 del 1990 e del decreto-legge n. 63 del 2012 restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno.

3. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, i soggetti interessati possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8";

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica".

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). – 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8. La pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale.

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-*ter*. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-*quater*. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni"».

Art. 2.

2.0.2

VALENTINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili la multa da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari».

2.0.2 (testo 2)

VALENTINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 70 del 2003 può chiedere al Giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà ed i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Giudice può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del contenuto illecito o del dato personale trattato illecitamente.

5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Giudice tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.

6. Se il fatto commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecito disciplinare.».

Plenaria**351^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(71-355-399-1119-1283-B) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MUGNAI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato e dalla Camera dei deputati e attualmente assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante, il quale mira ad un riordino complessivo della disciplina in materia di condominio dettata dal codice civile.

È opportuno sottolineare come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento siano state approvate significative modifiche al testo, delle quali si ritiene necessario dar conto.

Più nel dettaglio l'articolo 1 che modifica l'articolo 1117 del codice civile, reca una definizione più articolata – rispetto al testo approvato dal Senato – di «parti comuni» dell'edificio ricomprendendo esplicitamente fra esse anche i pilastri e le travi portanti, i sottotetti destinati all'uso comune.

Rilevanti modifiche sono state apportate all'articolo 2 il quale introduce nel codice civile tre nuovi articoli, con i quali interviene al fine di regolare la materia dell'uso delle parti comuni, che, peraltro, negli ultimi tempi ha creato un notevole contenzioso civile.

In particolare, l'articolo 1117-*bis* precisa l'ambito applicativo della disciplina sul condominio, esteso a complessi immobiliari composti da unità unifamiliari nonché ai cosiddetti supercondomini dopo la soppressione dei commi secondo e terzo di tale articolo, rispettivamente, sulla clausola di salvaguardia per i condomini in materia di distanze e sul principio di tolleranza tra i vari condomini. L'articolo 1117-*ter*, interviene in materia di modificazioni delle destinazioni d'uso, prevedendo la deliberazione dell'assemblea con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, elevando il *quorum* previsto nel testo approvato dal Senato. L'articolo 1117-*quater* che detta una specifica procedura per la tutela contro le

attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni è stato novellato nel senso che non solo l'amministratore, ma anche il singolo condomino, può diffidare l'esecutore della condotta e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche attraverso azioni giudiziarie.

L'altro ramo del Parlamento è poi intervenuto, con modifiche volte a semplificarne il testo, sull'articolo 3 relativo all'articolo 1118 del codice civile in materia di diritti dei partecipanti sulle parti comuni.

Ad analoga logica semplificatoria rispondono le modifiche all'articolo 4 che novella l'articolo 1119 del codice civile in materia di indivisibilità del condominio.

Talune modifiche sono state apportate all'articolo 5 che interviene sull'articolo 1120 del codice civile in materia di innovazioni e sono state precisate le disposizioni dell'articolo 6.

Incisive modifiche sono state apportate all'articolo 7, dal quale è stato soppresso il nuovo articolo 1122-*bis* recante interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici. L'attuale disposizione reca in primo luogo la disciplina del nuovo articolo 1122-*bis* sulle installazioni non centralizzate di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva nonché l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'articolo 7 poi introduce il nuovo articolo 1122-*ter*, il quale richiede, per l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell'edificio, la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Per quanto concerne l'articolo 8, la Camera dei deputati oltre ad essere intervenuta sulla riformulazione dell'articolo 1124 del codice civile relativo alla manutenzione e ricostruzione delle scale, ha soppresso la novella all'articolo 1126 in materia di lastrici solari ad uso esclusivo.

Gli articoli 9 e 10 del disegno di legge disciplinano il ruolo e le funzioni dell'amministratore del condominio, prevedendo tra l'altro che l'amministratore possa agire per la riscossione forzata entro il termine di sei mesi (anziché quattro) dalla chiusura dell'esercizio di riferimento e stabilisce il ripristino della durata annuale dell'incarico di amministratore (il testo varato dal Senato raddoppiava tale durata). Infine, si amplia e si tipizza i gravi motivi alla base della revoca dell'incarico.

L'articolo 11 che inserisce nel codice civile l'articolo 1130-*bis* relativo al rendiconto condominiale annuale, ha subito marginali modifiche durante l'esame in Assemblea alla Camera.

Incisive modifiche sono state apportate all'articolo 12 che modificava gli articoli 1131 (sulla rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore) e 1133 (relativo ai provvedimenti presi dall'amministratore) del codice civile.

L'articolo 13 oltre a riformulare l'articolo 1134 del codice civile, novella l'articolo 1135 del codice civile, in materia di attribuzioni dell'assemblea condominiale, prescrivendo la costituzione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori, in caso di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 1136 del codice civile, confermando, in linea generale, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea già approvati dal Senato.

L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 1137 del codice civile in materia di impugnazione delle deliberazioni assembleari non ha subito significative modifiche.

L'articolo 16 che coordina il terzo comma dell'articolo 1138 (sull'approvazione del regolamento di condominio), con le nuove disposizioni dell'articolo 1130 c.c. (sulle attribuzioni dell'amministratore), reca l'aggiunta di un comma all'articolo 1138, con cui la Camera dei deputati ha specificato che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere animali da compagnia.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato poi soppresso l'originario articolo 17 del disegno di legge, il quale modificava l'articolo 2643 codice civile integrando l'elenco degli atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.

Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 17 recante novelle all'articolo 2659 del codice civile.

Gli articoli da 18 a 25 del disegno di legge intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile.

In particolare, l'articolo 18 sostituisce l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini.

L'articolo 19, intervenendo con finalità di coordinamento sull'articolo 64 delle disposizioni attuative in tema di revoca dell'amministratore, reca un comma aggiuntivo che prevede che contro il provvedimento del tribunale possa essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

L'articolo 20 che modifica l'articolo 66 delle disposizioni attuative, relativamente alle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio specificando che la comunicazione dell'avviso di convocazione possa avvenire a mezzo di posta raccomandata o posta elettronica certificata.

L'articolo 21 sostituisce l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione relativo alle modalità di partecipazione all'assemblea condominiale (caratteristiche e limiti della delega).

Con finalità di coordinamento, l'articolo 22, non modificato dall'altro ramo del Parlamento, riscrive l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione in tema di tabelle millesimali mentre l'articolo 23 interviene sull'articolo 69 delle disposizioni di attuazione relativo alla revisione delle tabelle millesimali.

L'articolo 24 interviene sull'articolo 70 delle disposizioni attuative, modificando il valore delle sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.

È opportuno segnalare come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sia stato soppresso l'originario articolo 26 del disegno di legge, il quale disciplinava il registro pubblico degli amministratori di condominio presso le Camere di Commercio.

L'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce tre nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione. L'articolo 71-*bis* stabilisce i requisiti per svolgere l'incarico di amministratore di condominio. L'articolo 71-*ter* prevede che l'assemblea possa disporre la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'articolo 71-*quater* definisce le controversie in materia di condominio (al fine dell'applicazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria), come quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione del capo II del titolo VII del libro III del Codice civile (articoli 1117-1139) e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni di attuazione. La disposizione disciplina inoltre alcuni specifici aspetti della mediazione di queste controversie.

L'articolo 26 introduce nelle disposizioni di attuazione l'articolo 155-*bis* recante una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva esistenti al momento dell'entrata in vigore della riforma.

Gli articoli 27, 28, 29 30 e 31, di coordinamento non sono oggetto di modifica.

Infine l'articolo 32, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni della legge entrino in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.

Il correlatore GALPERTI (*PD*) nel rinviare alle considerazioni già svolte dal collega, concorda nel valutare che l'altro ramo del Parlamento, pur apportando modifiche significative, ha sostanzialmente aderito all'impostazione seguita dal Senato, in particolare nel senso di non aderire alla tesi che intende attribuire al condominio stesso la personalità giuridica.

È indubbio peraltro che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento attenua molte delle innovazioni apportate dal Senato, in particolare in merito alla riduzione del *quorum*. Più in generale, si può dire che il testo della Camera dei deputati attenua, in un'ottica che sembra privilegiare la tutela della *privacy* e una concezione più tradizionale della proprietà, alcuni ampliamenti dei poteri dell'amministratore di condominio, come quelli relativi agli interventi urgenti a tutela della sicurezza degli edifici che, per la verità, apparivano destinati proprio alla tutela del patrimonio immobiliare.

Segnala poi la disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo 16 che introduce un quinto comma all'articolo 1138 che rende nulle le disposizioni regolamentari che vietano di possedere e detenere animali domestici, definizione questa di cui da più parti è stata segnalata l'insufficienza, e l'opportunità di sostituirla con quella di animali da compagnia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) esprime vive perplessità per le modifiche introdotte dall'articolo 16 all'articolo 1138 del codice civile, nella

parte in cui introduce un divieto assoluto di inserire nel regolamento di condominio il divieto di detenere animali domestici.

Egli deplora il carattere ideologico di tale disposizione che, mentre riduce fortemente l'autonomia dei condomini – che potrebbero in ipotesi stabilire tale divieto all'unanimità, salvo non poter poi opporlo a un proprietario o anche un conduttore subentrante – non tiene conto di esigenze particolari che dovrebbero essere considerate meritevoli di tutela come quelle dei soggetti allergici.

In proposito, poi, egli fa presente che qualora si volesse venire incontro alla preoccupazione, pur giustificata manifestata dai relatori circa il carattere impreciso e potenzialmente restrittivo della definizione «animali domestici» si potrebbe aprire la strada a conseguenze alquanto paradossali e preoccupanti, dal momento che un'interpretazione estensiva di tale espressione priverebbe i condomini di qualsiasi difesa contro chi volesse detenere in casa animali inusitati e pericolosi.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene, alla luce delle relazioni dei senatori Mugnai e Galperti, che si possa convenire sul fatto che gli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, pur ampiamente modificativi del testo approvato da questo ramo del Parlamento, non ne alterano in maniera sostanziale la portata innovativa rispetto all'ordinamento vigente.

Considerando che sarebbe opportuno evitare che la conclusione della legislatura faccia perdere l'occasione di una riforma di così vasta portata, egli ritiene opportuno che i relatori, per le vie brevi, sagginò la disponibilità della Commissione giustizia della Camera dei deputati ad accogliere qualche modifica che questa Commissione ritenesse di dover apportare, in modo da consentire la definitiva approvazione, magari in sede legislativa, del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. In mancanza di tale disponibilità sarebbe probabilmente opportuno procedere comunque all'approvazione del disegno di legge, salva la possibilità di introdurre correttivi nella prossima legislatura.

Dopo un intervento del senatore MARITATI (*PD*), il quale ritiene che il confronto auspicato dal senatore Casson possa avere un senso solo se i relatori saranno in grado di precisare i punti che la Commissione ritiene di dover modificare, la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) esprime l'opinione che sarebbe invece preferibile approvare il testo così come trasmesso dalla Camera dei deputati, semmai consegnando ad una serie di ordini del giorno le indicazioni per la prossima legislatura sugli emendamenti che possono essere eventualmente apportati, e ciò al fine di non vanificare l'importante lavoro riformatore svolto da questo ramo del Parlamento e che non è stato messo in discussione dai sia pur rilevanti interventi dell'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario MAZZAMUTO concorda con le valutazioni espresse dalla senatrice Alberti Casellati. In proposito egli fa presente

che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenta il massimo punto di mediazione realizzato, grazie anche un indefesso impegno del Governo, rispetto tra due concezioni per più versi alternative della disciplina del condominio che, in buona misura in maniera trasversale rispetto agli schieramenti politici hanno caratterizzato il dibattito nelle Commissioni giustizia nei due rami del Parlamento, caratterizzandosi l'orientamento prevalente in senso alla II Commissione della Camera dei deputati in senso più conservatore rispetto a quella del Senato, posizione del resto che deve essere per alcuni versi apprezzata in quanto diretta a moderare l'evoluzione della disciplina del condominio nel senso di una maggiore attenzione agli aspetti personalistici e legati al valore d'uso piuttosto che quelli orientati in direzione del mercato.

Ad esempio, all'articolo 2, l'elevazione ai quattro quinti dei partecipanti del condominio e dei valori dell'edificio della maggioranza con la quale si possono disporre le modificazioni delle destinazioni d'uso di cui al preposto articolo 1117-ter del Codice civile, rappresenta un difficile compromesso rispetto all'originario orientamento dell'altro ramo del Parlamento di consentire tali modifiche solo con voto unanime.

Dopo un dibattito cui partecipano i RELATORI, il rappresentante del GOVERNO, i senatori CALIENDO (*PdL*), CASSON (*PD*), ALLEGRINI (*PdL*), la senatrice DELLA MONICA (*PD*) condivide l'opportunità di una rapida approvazione del testo trasmesso alla Camera dei deputati.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), rileva come una volta di più il Senato venga messo davanti al fatto compiuto di dover accettare testi approvati dall'altro ramo del Parlamento e presentati come frutto di una mediazione non ulteriormente negoziabile, rinunciando ad approvare modifiche della cui necessità i senatori sono pure convinti.

Nel caso presente, Ella vede il rischio di approvare un testo che, invece di semplificare la vita dei cittadini, rischia di aumentare la litigiosità.

Si pensi ad una norma a suo parere chiaramente illiberale come quella recata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, che modifica l'articolo 1138 del Codice civile introducendo un comma che limita l'autonomia dei condomini impedendo l'approvazione di clausole regolamentari contro la detenzione o il possesso di animali domestici; tale disposizione lascia senza difesa, ad esempio, dei condomini, magari fra loro parenti, che avendo condiviso all'unanimità il rifiuto di avere animali nell'edificio comune, non avranno nessuno strumento per selezionare, in caso di vendita o locazione di uno degli appartamenti, il proprietario o il conduttore subentrante in modo da preservare il carattere che essi hanno voluto attribuire all'edificio comune.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), ritiene che una lettura sistematica dell'articolo 1138 del Codice civile così come risulterebbe dalla novella proposta dimostra che questa ha un carattere innovativo meno dirompente di quanto si immagini, dal momento che l'articolo in questione già stabilisce che le norme del regolamento non possano in al-

cun modo menomare i diritti di ciascun condomino; resta peraltro inteso che anche con la nuova disciplina e quindi con la menzione esplicita, nell'ambito della generale limitazione dell'autonomia contrattuale indicata dal quarto comma, della nullità del divieto di tenere animali, il regolamento può essere sempre fatto valere quando vengano violate le norme per la tutela del decoro dell'edificio che, come da primo comma dell'articolo 1138, rappresenta uno degli oggetti del regolamento condominiale.

Il relatore MUGNAI (*PdL*), concorda con le osservazioni della senatrice Alberti Casellati, facendo peraltro presente che la norma in questione, a suo parere, trova applicazione esclusivamente con riferimento al regolamento approvato dall'assemblea, appunto ex articolo 1138 del Codice civile, e non nei confronti dei regolamenti contrattuali, predisposti dal costruttore o dai primi proprietari dell'immobile e che risultano inclusi negli eventuali atti di acquisto; in questo senso la stessa modifica approvata dalla Camera dei deputati non sembra particolarmente innovativa, dal momento che il quarto comma dell'articolo 1138 già oggi stabilisce che il regolamento condominiale non può limitare i diritti dei condomini come risultanti dagli atti di acquisto.

Dissentono da tale interpretazione il senatore GIOVANARDI (*PdL*) e il senatore CALIENDO (*PdL*) il quale osserva che la limitazione dell'autonomia contrattuale prefigurata dall'articolo 16 lettera b) come approvata dalla Camera dei deputati, deve ritenersi applicabile anche ai regolamenti di tipo contrattuale, configurandosi come norma imperativa la cui violazione da parte di una clausola contrattuale è nulla.

Dopo interventi del correlatore GALPERTI (*PD*), il quale esprime dubbi sull'applicabilità della disposizione in questione ai regolamenti già in essere, e del sottosegretario MAZZAMUTO, il presidente BERSELLI dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 6 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria**203^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CABRAS

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3535) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore CABRAS (PD) illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica dell'Accordo, siglato lo scorso 10 agosto, di cooperazione tra Italia e India per il trasferimento delle persone condannate. Esso mira a facilitare la riabilitazione sociale, più agevole nel contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari. L'Accordo, che si compone di venti articoli, prevede che una persona condannata nel territorio di uno Stato contraente possa essere trasferita nel territorio dell'altro Stato al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. In tal modo, sarà possibile che i cittadini italiani, reclusi in carceri indiane, possano tornare in Italia, e vice versa.

Ricorda che l'Accordo segue i modelli generali internazionalmente applicati in tale materia. L'Autorità centrale competente è individuata per l'Italia nella Direzione generale della giustizia penale presso il Ministero della giustizia. Segnala in particolare che ai sensi dell'articolo 4 occorre il consenso, volontario ed informato, del detenuto da trasferire e che ciascun provvedimento di trasferimento riguardi un caso singolo. Il trasferimento delle persone condannate implica comunque la continuazione del-

l'esecuzione della condanna, salvo l'ipotesi di un'eventuale revisione che resta di competenza dello Stato trasferente, ovvero l'ipotesi di concessione di grazia, amnistia e indulto, ai sensi dell'articolo 11, riconosciuta a ciascuno Stato. Quanto alle spese, esse saranno a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca, oltre alle formule di rito, una copertura finanziaria, a decorrere dall'anno 2012 di euro 94.120, cui si aggiungono euro 4.500 per le spese di traduzione. Tale quantificazione è stata effettuata prevedendo un numero massimo di 20 detenuti da trasferire annualmente.

Ricorda che il provvedimento giunge all'esame del Senato in seconda lettura, dopo un esame molto celere da parte della Camera dei deputati, nel corso del quale si è sottolineata l'esigenza di migliorare il quadro giuridico pattizio bilaterale, al fine di accrescere il livello di fiducia reciproca tra i due ordinamenti, chiamati in questa fase a dirimere la nota controversia dei marò italiani sotto processo nel Kerala. Inoltre, l'accordo produrrà effetti benefici per la condizione dei circa venti detenuti italiani che si trovano nelle carceri indiane, oltre che per gli oltre cento cittadini indiani detenuti in Italia.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il sottosegretario DE MISTURA conferma l'auspicio che l'esame parlamentare del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile per consentire all'Italia di disporre, qualora fosse necessario, di un utile strumento nelle relazioni bilaterali con l'India.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) auspica a sua volta una sollecita approvazione da parte della Commissione e dell'Assemblea nel suo *plenum*.

Il presidente relatore CABRAS (*PD*) assicura il suo impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3495) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, nel campo dell'istruzione e dello sport, tra Italia e Bosnia.

Esso costituisce la base per iniziative e progetti comuni di scambio e abrogherà il precedente Accordo culturale, concluso con la *ex* Repubblica di Jugoslavia nel 1960 e ratificato nel 1962.

Molte collaborazioni e attività in materia culturale sono già state intraprese e necessitano ora di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, a fronte della richiesta di cultura e lingua italiana in questo importante Paese balcanico.

L'Accordo è volto anche a favorire l'integrazione della Bosnia nei processi europeo e regionale, incoraggiando la partecipazione nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'Iniziativa Centro europea e l'Iniziativa Adriatico Ionica.

Oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito strettamente culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale (inclusi archivi, musei e biblioteche), contrastando — anche mediante scambio di informazioni fra le rispettive Forze di polizia — i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

Particolare attenzione viene riservata alla salvaguardia dei diritti umani ed alla lotta contro ogni forma di discriminazione ed intolleranza.

Infine, l'Accordo prevede specificamente una stretta collaborazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive.

Il disegno di legge reca apposita copertura finanziaria per l'attuazione dell'Accordo dal 2012.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3498) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

(Esame e rinvio)

La relatrice MARINARO (PD) illustra il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di collaborazione, firmato nel 2000, tra Italia e Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione.

Esso sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo italiano e la Repubblica federale popolare di Jugoslavia del 1960 e ratificato nel 1962.

L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione a programmi multilaterali promossi dall'Unione europea. Saranno favorite le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte.

L'articolo 2 in particolare si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione e le Università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti.

L'articolo 3 impegna ciascuna Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e letteratura dell'altro Stato con particolare riguardo ai territori in cui vivono le rispettive minoranze. L'articolo 4 impegna ciascuna Parte ad offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato.

L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie.

L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato.

L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire sul proprio territorio lo svolgimento di attività delle istituzioni culturali e degli Istituti di cultura dell'altro Paese.

L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù e l'articolo 16 prevede contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi.

L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali per l'applicazione all'Accordo.

Viene fornita apposita copertura finanziaria per l'attuazione dell'Accordo a partire dal 2012.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3500) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011*

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra Italia e Istituto universitario europeo.

La creazione di un «Istituto Europeo» per completare la costruzione europea nel campo della formazione universitaria fu ipotizzata a livello in-

tergovernativo con la Conferenza di Messina tra gli Stati membri della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) del 1955.

Il progetto fu rilanciato all'Aja nel dicembre del 1969 con la decisione di fondare un Istituto universitario europeo (IUE) a Firenze. Nel corso delle due successive conferenze (svoltesi a Firenze nel 1970 e a Roma nel 1971 su iniziativa del Governo italiano) si stabilì di riservare l'IUE a studi post-universitari e a non farne una diretta istituzione comunitaria.

I negoziati che seguirono portarono alla conclusione di una Convenzione istitutiva dell'IUE europeo, firmata dai sei Stati membri della CECA il 19 aprile 1972; il primo anno accademico dell'IUE risale al 1976/77. Oggi gli Stati membri dell'IUE sono diciannove. Ricorda che il numero di iscritti alle varie classi è in costante aumento e che l'ex presidente dell'Istituto, Borrell, è stato presidente del Parlamento europeo. L'Istituto ha inoltre mantenuto piena autonomia accademica e didattica svolgendo un apprezzabile lavoro di formazione.

È anche aumentata la dimensione dell'IUE, che si avvale oltre che della Badia Fiesolana, di numerosi immobili, messi gratuitamente a disposizione dallo Stato italiano. L'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato nel 1975 e modificato nel 1985 tramite la firma di un primo Protocollo aggiuntivo.

Il Protocollo del 2011 prevede che l'Accordo di sede del 1975 (che in sostanza regola l'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'IUE e le modalità attuative del principio di inviolabilità nei confronti dei relativi immobili) venga esteso ad ulteriori immobili ivi elencati, messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte del Governo italiano, che ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.

Il Protocollo prevede altresì che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché di quello destinato ad alloggi per i ricercatori siano a carico dell'Italia, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di sede del 1975 e che al Presidente dell'IUE siano accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi ai Capi di missione diplomatica.

Chiede chiarimenti al Rappresentante del Governo in ordine a tale ultima previsione sul presidente dell'Istituto, nonché sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del Protocollo, in materia di destinazione di parte dei proventi del fondo pensione del personale dell'Istituto alle spese relative ad immobili.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Il sottosegretario DE MISTURA si riserva di fornire nella prossima seduta i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1744) *TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(2486) *DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 agosto scorso.

Il presidente CABRAS ricorda che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti, a conclusione dei propri lavori, è pervenuto ad uno schema di testo unificato, predisposto dai relatori e adottato dalla Commissione per il prosieguo dell'esame.

Se la Commissione consente, si procederà alla votazione degli emendamenti anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che quel parere sia comunque acquisito, sia sul testo unificato, sia sugli emendamenti, prima di mettere in votazione il mandato ai relatori; nell'occasione potranno essere recepite in sede di coordinamento, se necessario, le eventuali modifiche conseguenti al parere della Commissione bilancio, anche concernenti gli emendamenti già accolti.

Ricorda peraltro che il Presidente del Senato ha inviato alla Presidenza della Commissione una lettera in cui ricorda che l'esame del provvedimento in titolo è stato sollecitato in occasione della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario DE MISTURA informa che la relazione tecnica sul testo unificato e sugli emendamenti dovrebbe essere disponibile in tempi brevi e che il sottosegretario Marta Dassù, che ha sinora seguito i lavori sui provvedimenti in esame, non ha potuto essere oggi presente alla seduta. Si rimette peraltro alle determinazioni della Commissione e dei relatori.

Il relatore TONINI (*PD*) reputa opportuno che la Commissione proceda all'esame degli emendamenti al testo unificato almeno per quanto concerne le proposte che non incidono sui profili di maggiore impatto finanziario. La ripresa dei lavori costituisce infatti un segnale importante a fronte della unanime richiesta da parte degli enti esponenziali delle organizzazioni non governative italiane di apprestare una indispensabile e urgente riforma normativa del settore della cooperazione.

Il relatore MANTICA (*PdL*) condivide pienamente le considerazioni del relatore Tonini.

Il presidente CABRAS avverte quindi che si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore TONINI (*PD*) formula un parere contrario sull'emendamento 1.3, sollecita l'approvazione degli emendamenti presentati dai relatori 1.6, 1.7 e 1.8, formula parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, l'emendamento 1.3 non è approvato.

Il senatore PEDICA (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti a propria firma e l'astensione su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 ai successivi articoli.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.1 e 1.2.

Il presidente CABRAS fa propri tecnicamente gli emendamenti 1.4 e 1.5, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sugli stessi.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono approvati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore TONINI (*PD*) formula un parere contrario sull'emendamento 2.4. Invita altresì il presentatore al ritiro dell'emendamento 2.1, preannunciando in caso contrario il parere contrario e sollecita l'approvazione dell'emendamento presentato dai relatori 2.6; il parere è poi favorevole sull'emendamento 2.5, contrario sull'emendamento 2.3 e favorevole sull'emendamento 2.2.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti l'emendamento 2.4 viene respinto.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 2.1, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 viene respinto.

Con successiva votazione è quindi approvato l'emendamento 2.6.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.5.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 2.3, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 non è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è approvato.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore TONINI (*PD*) formula parere favorevole sull'emendamento 3.1, contrario sull'emendamento 3.2, favorevole sull'emendamento 3.4, contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 3.2, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 non è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è approvato.

Con distinte votazioni gli emendamenti 3.3 e 3.0.1 sono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore TONINI (*PD*) formula parere favorevole sull'emendamento 4.1, contrario sull'emendamento 4.2, sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.5 dei relatori e favorevole sugli emendamenti 4.4 e 4.3.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 4.1, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti l'emendamento 4.1 è approvato.

Posto ai voti l'emendamento 4.2 non è approvato.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 4.5, 4.4 e 4.3.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore TONINI (*PD*) formula parere contrario sull'emendamento 5.1 e suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.2 che mantenga il riferimento al Governo della Repubblica italiana nella conclusione degli accordi quadro con gli organismi internazionali promotori delle iniziative di cooperazione.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) riformula l'emendamento 5.2 in un testo 2 nel senso suggerito dal relatore Tonini.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto, mentre risulta approvato l'emendamento 5.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore TONINI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 6.2, preannunciando, in caso contrario, il parere contrario. Sollecita l'approvazione dell'emendamento dei relatori 6.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3. Invita al ritiro dell'emendamento 6.1 preannunciando in caso contrario il parere contrario.

Il sottosegretario DE MISTURA invita i relatori a ritirare l'emendamento 6.4, facendo presente la necessità di consentire un margine di flessibilità nell'avvalersi dell'Agenzia nella gestione dei programmi dell'Unione europea.

Il relatore MANTICA (*PdL*) sottolinea il rilievo della questione, onde garantire la piena funzionalità operativa dell'Agenzia medesima.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) ritira l'emendamento 6.2 e il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 6.4.

Con successiva votazione viene accolto l'emendamento 6.3.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 6.1, in assenza dei relativi presentatori, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 risulta respinto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 e ritira l'emendamento 7.3. Il parere è favorevole sull'emendamento 7.1.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 7.2 viene approvato.

Con successiva votazione è approvato l'emendamento 7.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.3 e 8.2; relativamente all'emendamento 8.3 suggerisce che il riferimento sostitutivo del Mediocredito centrale sia rivolto ad un ente finanziario gestore appositamente selezionato, per rendere le proposte di portata identica agli emendamenti 8.6 e 8.7 presentati dai relatori. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 8.8 presentato dai relatori; esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 e favorevole sugli identici emendamenti 8.5 e 8.4.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) riformula quindi l'emendamento 8.3 in un testo 2 nel senso suggerito dal relatore Tonini.

Posti ai voti sono approvati gli emendamenti 8.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, e 8.2. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 8.6 e 8.7.

Con successiva votazione è quindi approvato l'emendamento 8.8.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 8.1, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti l'emendamento 8.1 viene respinto. Sono quindi approvati gli identici emendamenti 8.5 e 8.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 9.3 presentato dai relatori. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 9.2 e 9.4.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posti ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 9.1, 9.3 e gli identici emendamenti 9.2 e 9.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.1.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 11.1, in assenza del relativo presentatore, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 viene respinto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 12.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.3 e 13.2. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 13.5 presentato dai relatori ed esprime parere contrario sull'emendamento 13.1. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 13.6, 13.7 e 13.8 presentati dai relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 13.3.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 13.2, in assenza dei relativi presentatori, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 13.2 viene respinto.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 13.5.

Il presidente CABRAS fa proprio tecnicamente l'emendamento 13.1, in assenza dei relativi presentatori, onde consentire alla Commissione di potersi comunque esprimere sullo stesso.

L'emendamento 13.1 viene respinto.

Con distinte votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 13.6, 13.7, 13.4 e 13.8.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore TONINI (PD) sollecita l'approvazione dell'emendamento 14.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 14.1.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 14.2, interamente sostitutivo dell'articolo, viene approvato. Risulta quindi preclusa la votazione dell'emendamento 14.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore TONINI (PD) sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.1 presentato dai relatori.

Il sottosegretario DE MISTURA si rimette al parere del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 15.1 risulta approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (PD) ricorda che la scorsa settimana è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e Belgio contro le doppie imposizioni. Si tratta di un accordo di grande importanza per la comunità italiana in Belgio e ne sollecita pertanto un rapido esame da parte della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 1744, 2486**

Art. 1.

1.3

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale che si ispira alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta contro l'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta contro l'analfabetismo e la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 2005/2245 (INI) del Parlamento europeo del 6 luglio 2006, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale e lo sviluppo, come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, im-

pegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.».

1.6

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la parola «prescritto» con «previsto».

1.7

I RELATORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Italia assicura la coerenza generale delle politiche ai fini dello sviluppo, nello spirito delle previsioni del Trattato sull'Unione europea, in particolare nei campi del diritto alla sicurezza alimentare, dell'accesso alle risorse naturali, della sicurezza umana e delle migrazioni.».

1.8

I RELATORI

Al comma 3, dopo le parole «alle convenzioni» inserire la seguente «internazionali».

1.1

LIVI BACCI

Al comma 3, sopprimere le parole «a livello globale».

1.2

LIVI BACCI

Al comma 3, sostituire le parole «della diversità culturale» con le seguenti: «delle specificità culturali».

1.4

DI GIOVAN PAOLO

Al comma 3 aggiungere dopo le parole «diversità culturale» le seguenti: «; educazione alla cittadinanza mondiale».

1.5

DI GIOVAN PAOLO

Aggiungere dopo il comma 3 il seguente:

«3-bis. L'Italia promuove la sensibilizzazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale, dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione».

Art. 2.**2.4**

PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate in un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Possono essere attuati interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.».

2.1

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso l'Italia non partecipa a iniziative a favore di istituzioni nazionali, amministrazioni locali e organizzazioni in genere che mettano in atto uno dei seguenti comportamenti: impedire l'esercizio della libertà religiosa con leggi, altri provvedimenti, ovvero attraverso atti violenti, limitare in modo rilevante i diritti di coloro che appartengono a un gruppo religioso o professano una religione, diffondere incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori, non intervenire adeguatamente a difesa di gruppi religiosi oggetto di attacchi che mettono in pericolo l'incolumità degli aderenti.».

2.6

I RELATORI

Al comma 2, il periodo «L'azione dell'Italia promuove la coerenza, con le finalità di cui all'articolo 1, delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che possono avere incidenza sui Paesi Partner;» è sostituito dal seguente: «L'azione dell'Italia assicura la coerenza delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che incidono sui Paesi partner con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge; applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale;».

2.5

BETTAMIO

Al comma 2, dopo le parole «Paesi partner;», inserire il seguente periodo: «applica i principi di efficacia degli aiuti concordati a livello internazionale;».

2.3

DAVICO

Sopprimere il comma 3.

2.2

LIVI BACCI

Al comma 3, dopo la parola «europea» inserire le seguenti: «e con standard di normale efficienza».

Art. 3.**3.1**

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire il periodo: «è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano e sostenibile» con il seguente: «è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali».

3.2

DAVICO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

3.4

BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia.».

3.3

PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

1-ter. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai

sensi del comma 1-*quater*. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

1-*quater*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze adette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

1-*quinquies*. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.».

3.0.1

PEDICA

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Nomina del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il Ministro propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, contiene:

a) gli obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

- f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
- g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
- h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
- l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;
- m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
- n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata;
- o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni, nonché quelle di cooperazione decentrata. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti, ed è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali e al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento tra le attività bilaterali, multilaterali, multilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie

internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali, le banche multilaterali di sviluppo e gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 3-ter.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development program (UNDP)*, nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui al precedente articolo, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Art. 4.

4.1

DAVICO

Al comma 1, dopo le parole «la partecipazione» aggiungere le parole «in condizioni di parità con gli altri partner».

4.2

PEDICA

Ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le seguenti: «Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali».

4.5

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole «cura le relazioni» aggiungere la seguente: «politiche».

4.4

BETTAMIO

Al comma 2 sostituire le parole «competenti in materia di cooperazione allo sviluppo» con le seguenti: «e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo ed autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.».

4.3

BETTAMIO

Dopo il comma 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.».

Art. 5.**5.1**

PEDICA

Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

5.2 (testo 2)

BETTAMIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.».

5.2

BETTAMIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 20 ad erogare i contributi volontari.».

Art. 6.**6.2**

BETTAMIO

Al comma 2, sostituire le parole «L'Italia» con le seguenti: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

6.4

I RELATORI

Al comma 2, sopprimere le parole «di norma».

6.3

BETTAMIO

Al comma 3, sostituire le parole: «e degli» con le seguenti «con riferimento agli».

6.1

D'ALIA, GUSTAVINO

In tutto il testo ove ricorrono le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituire con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato»;

in particolare agli articoli 6, comma 4; 11, comma 2; 13, comma 1 e 13, comma 5, sostituire le parole «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da questi delegato»;

agli articoli 8, comma 1; 12, comma 2; 14, comma 1; 17, comma 5; 18, comma 2; 20, comma 1 e 20, comma 6, lettera c), sostituire le parole «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato»;

agli articoli 9, comma 3; 12, comma 1; 15, comma 2; 20, comma 6, lettera h), sostituire le parole «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato»;

all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: «del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», con le parole: «dello stesso e del Ministro da questi delegato»;

all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: «Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale», con le parole: «Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato, ed è composto dal Ministro degli affari esteri»;

all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con», con le parole: «su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 20, comma 6, lettera e), sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con», con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 20, comma 6, lettera g), sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto», con le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da questi delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e»;

all'articolo 21, comma 1, sono soppresse le parole: «e della cooperazione internazionale».

Art. 7.

7.2

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «La realizzazione di tali iniziative è di norma affidata all'Agenzia di cui all'articolo 20 e dovrà corrispondere» con le seguenti: «Tali iniziative sono approvate dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che ne affida di norma la realizzazione all'Agenzia di cui all'articolo 20 e dovranno corrispondere».

7.3

I RELATORI

Al comma 1, sopprimere le parole «di norma».

7.1

BETTAMIO

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.**8.3 (testo 2)**

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «Mediocredito centrale» con le seguenti: «un Ente finanziario gestore appositamente selezionato» e le parole «finanziari agevolati» con la seguente: «concessionali».

8.3

BETTAMIO

Al comma 1 sostituire le parole: «Mediocredito centrale» con le seguenti: «un Ente gestore appositamente selezionato» e le parole «finanziari agevolati» con la seguente: «concessionali».

8.2

BETTAMIO

Nella rubrica dell'articolo 8 sostituire la parola: «agevolati» con la parola: «concessionali».

8.6

I RELATORI

Al comma 1, le parole «il Mediocredito centrale» sono sostituite dalle seguenti: «un Ente finanziario gestore appositamente selezionato».

8.7

I RELATORI

Al comma 1, le parole «finanziari agevolati» sono sostituite dalla seguente «concessionali».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 8, la parola «agevolati» è sostituita con la seguente: «concessionali».

8.8

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole «gli stanziamenti» aggiungere le seguenti: «a tal fine».

8.1

DAVICO

Sopprimere il comma 3.

8.5

I RELATORI

Al comma 3, sopprimere le parole «di parte».

8.4

BETTAMIO

Al comma 3 sopprimere le parole: «di parte».

Art. 9.**9.1**

BETTAMIO

Al comma 1, dopo le parole «Tali crediti agevolati», aggiungere le seguenti: «possono essere concessi in alternativa anche direttamente alla impresa mista. Essi».

9.3

I RELATORI

Al comma 2, la parola «CICS» è sostituita dalle seguenti: «Comitato di cui al successivo articolo 17».

9.2

BETTAMIO

Al comma 3 sostituire le parole: «al Mediocredito centrale» con le seguenti: «all’Ente finanziario gestore appositamente selezionato».

9.4

I RELATORI

Al comma 3, ove ricorrano le parole «al Mediocredito centrale» sono sostituite dalle seguenti «all’Ente finanziario gestore appositamente selezionato».

Art. 11.**11.1**

DAVICO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 20».

Art. 12.**12.1**

BETTAMIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo soccorso nell’ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile

che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa, o ad altre Amministrazioni od organismi competenti. Il Dipartimento o le altre Amministrazioni ed organismi organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli Esteri e la cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 20.».

Art. 13.

13.3

PEDICA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 13.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Delle eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività sia operative che amministrative, è fatta menzione nei contratti e convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, che a sua volta la tra-

smette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS.

Art. 13-bis.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 13-ter.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione è promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e sono utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore è attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto è esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche sono specificamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese garantiscono comunque il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner*.

Art. 13-quater.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità e di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali e educativi tra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale tra l'Italia e i Paesi *partner*;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a

condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione è privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 13-quinquies.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS.

2. Il piano-Paese è discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi in cui è negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, è data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo è sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione è altresì sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, anche su proposta dell'ACS, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

Art. 13-sexies.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

Art. 13-septies.

(*Compiti dell'ACS*)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1.
2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. L'ACS predispone i piani-Paese e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti e dei piani-Paese e dei piani regionali.

Art. 13-octies.

(*Direttore generale*)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 13-nonies.

(*Statuto e regolamenti dell'ACS*)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13-decies.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, successive modificazioni.

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto. Esso in particolare:

a) predisporre lo statuto e delibera il regolamento dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 13-undecies.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

- a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali;
- b) uno su proposta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri;
- c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 13-duodecies.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

- a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
- b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
- c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multilaterali, non attribuibili a una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 13-terdecies.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS tiene conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 13-quaterdecies.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e alla modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

- d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo;
- e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
- f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 13-quinquiesdecies.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

13.2

D'ALIA, GUSTAVINO

La rubrica dell'articolo 13 è così sostituita: «Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da questi delegato».

13.5

I RELATORI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento

di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal comitato di cui al successivo articolo 17.».

13.1

D'ALIA, GUSTAVINO

I commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Conseguentemente all'articolo 17 è abrogato il comma 3.

13.6

I RELATORI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega alla cooperazione allo sviluppo è attribuita ad un vice-ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».

13.7

I RELATORI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice-ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2. Il decreto di attribuzione delle deleghe dovrà prevedere, in particolare, le competenze di cui agli articoli 20, 22 e 23.».

13.4

BETTAMIO

Al comma 5 aggiungere dopo le parole «nelle sedi internazionali» le seguenti: «e dell'Unione Europea».

13.8

I RELATORI

Al comma 7, le parole «del Ministero di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al successivo Capo IV».

Art. 14.**14.2**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al successivo comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del comitato di cui all'articolo 17, attiva forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispose una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dei fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai

rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.».

14.1

LIVI BACCI

Al comma 1, sostituire il periodo: «Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» con il seguente: «Su proposta del Comitato Interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo, di cui all'articolo 17,».

Art. 15.**15.1**

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4. Le commissioni si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.

2. Le Commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dalla richiesta, esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 6, 22, comma 1, e 23, comma 1.».

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria**781^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Segnala, inoltre, che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del sottosegretario POLILLO, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra l'ulteriore emendamento 3.0.101 (testo 2) relativo al disegno

di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

Sottocommissione per i pareri

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

(3408) Deputato DELFINO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MERCATALI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è previsto di Relazione tecnica. Fa, poi, presente che, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi ai maggiori investimenti effettuati dagli operatori privati e all'attività delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e controlli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1219) GALPERTI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di prestazione di attività lavorativa da parte del detenuto in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LEGNINI (*PD*) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, chiedendo conferma, in relazione al testo, del fatto che l'attività di verifica dell'idoneità delle ONLUS effettuata dal Ministero della giustizia – di cui al comma 1 dell'articolo 2 – possa svolgersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti, occorre valutare, nel comma 2 della proposta 2.100, l'inserimento di una precisazione volta a chiarire che le risorse stanziare per la remunerazione dell'attività lavorativa svolta dai condannati siano a carico delle ONLUS. Dovrebbe valutarsi, altresì, in relazione al comma 3 del medesimo emendamento, se la tenuta dell'elenco delle ONLUS da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa svolgersi con le risorse disponibili a legislazione vigente. Identiche valutazioni devono essere svolte con riguardo all'emendamento 2.1. Non ritiene vi siano osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(306-346-B) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito all'emendamento 1.1, ritiene necessario valutare se sia sufficiente la previsione dell'invarianza di spesa, ai fini dell'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del numero verde per le persone scomparse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

383^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente BALDASSARRI comunica che l'ordine del giorno della corrente settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'atto Senato n. 3534 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). Avverte altresì che, risultando opportuno procedere all'avvio dell'esame nell'odierna giornata, in modo da poterlo concludere nel corso della seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta pomeridiana, al termine di quella corrente. Nel merito auspica comunque un'approfondita valutazione sulle materie di competenza della Commissione e, in particolare, sul tema dei giochi, oggetto di alcune specifiche disposizioni.

Dopo un intervento del senatore LAURO (*PdL*), il presidente BALDASSARRI dà conto del calendario dei lavori della seduta di domani e

specifica che la Commissione potrà procedere alla discussione generale sull'atto Senato n. 3534 e alla votazione del parere tra le 15,30 e le 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il presidente BALDASSARRI, informa che è stata inoltrata al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge.

Successivamente ribadiscono il pieno sostegno a tale iniziativa a nome dei rispettivi Gruppi presenti i senatori Paolo FRANCO (*LNP*), LANNUTTI (*IdV*), SCIASCIA (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*).

Il sottosegretario CERIANI, dopo aver manifestato convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, preannuncia, a nome del Governo, un orientamento favorevole alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver richiamato i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati e già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 9 e del 10 ottobre scorsi, avverte che si procederà alla loro votazione, ricordando in particolare l'invito al ritiro degli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, in quanto superati dalla proposta 1.100 del relatore Sciascia.

Previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato all'unanimità.

Con successive e distinte votazioni sono approvati all'unanimità gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.100, intendendosi quindi ritirate le proposte 1.4, 1.5 e assorbito l'emendamento 1.6.

Il presidente BALDASSARRI, nella prospettiva del trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, propone alla Commissione di non procedere al conferimento del mandato al relatore, a conclusione della procedura in sede referente, ritenendo viceversa preferibile proseguire la discussione una volta disposta la riassegnazione in sede deliberante.

La Commissione concorda con il Presidente e quindi il seguito dell'esame viene rinviato.

(3519) *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato brevemente l'*iter* presso la Camera dei deputati, previa intesa con il rappresentante del Governo e con i Gruppi, concede la parola al sottosegretario Ceriani per un intervento di complessivo inquadramento del disegno di legge di delega e per illustrare alla Commissione gli orientamenti del Governo in merito.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) interviene per rimarcare come non sarebbe politicamente accettabile un orientamento, da parte del Governo, di totale chiusura rispetto alla possibilità di migliorare il testo della delega legislativa, tenendo anche presente che a giudizio di alcuni esponenti dello stesso Esecutivo esso abbisognerebbe di alcuni ulteriori correttivi rispetto al testo licenziato dalla Camera.

Rivendica quindi il diritto della Commissione a svolgere un esame pieno ed effettivo del provvedimento e auspica un atteggiamento collaborativo e aperto al dialogo da parte del rappresentante del Governo.

Il presidente BALDASSARRI, nel concordare con i rilievi testé espressi dal senatore Paolo Franco, assicura, anche sulla scorta di un previo confronto informale con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che il testo della delega, oggi all'esame della Commissione, si deve considerare aperto a interventi di modifica migliorativa, non giustificandosi, a suo avviso, un orientamento contrario, tendente nella sostanza ad affermare la non emendabilità di un provvedimento dall'architettura molto complessa. Nel dettaglio ritiene che la Commissione debba disporre di un tempo adeguato per la sua discussione in modo da valutare e calibrare le modifiche giudicate più opportune su specifici profili di delega. Tale prospettiva del resto non confligge con una tempistica che possa condurre a una rapida approvazione in terza lettura del disegno di legge. In tal modo si dovrebbe favorire anche una rapida predisposizione ed emanazione dei decreti legislativi di attuazione.

Il sottosegretario CERIANI, nel confermare il percorso di massima indicato dal Presidente, ritiene comunque opportuno avvertire la Commissione del fatto che il Governo ritiene il testo approvato dalla Camera con un voto di fiducia sostanzialmente consolidato e aperto quindi a un limitato numero di modifiche, le quali dovranno essere in linea con l'impianto complessivo della delega: tale orientamento dovrebbe garantire comunque la tempestiva approvazione e attuazione, considerata anche la residua durata della corrente legislatura.

Ritiene opportuno illustrare i caratteri generali della delega, di cui alcuni osservatori hanno sottolineato il carattere del tutto peculiare: non si tratta, infatti, di una riforma complessiva del sistema tributario, ma di

un'opera di revisione di alcuni importanti profili della vigente legislazione fiscale, sui quali il Governo ritiene urgente e indifferibile un intervento di modifica. In tal senso ritiene sia fondata l'opinione espressa dal professor De Mita, in merito a una presunta mancanza di una generale visione di fondo, ma con l'avvertenza che l'intendimento del Governo non è quello di procedere all'elaborazione di una delega per una radicale e completa riforma degli istituti del sistema fiscale, come quella realizzata negli anni Settanta. Ricorda infatti che tale intervento comportò l'introduzione di una disciplina completamente nuova che ridisegnò la struttura dell'imposizione diretta e indiretta. Cita, come ulteriori esempi di un intervento di riforma ampio e organico, la delega dell'allora ministro Visco, per l'introduzione, tra l'altro, dell'IRAP e la riforma del ministro Tremonti, esercitata con prevalenza sulla tassazione del reddito delle società. In generale, mette in guardia da continui interventi, essendo assolutamente sconsigliabile modificare frequentemente la struttura impositiva dei tributi. In base a tali presupposti, la delega si limita quindi ad indicare principi e criteri direttivi per alcuni settori, con l'obiettivo di favorire l'equità del sistema e di orientarlo maggiormente alla crescita economica.

Reputa utile chiarire che l'ispirazione culturale della delega si rifà agli spunti di riflessione contenuti nell'opera del filosofo Amartya Sen, intitolata «L'idea di giustizia», nella misura in cui si prende atto della difficoltà di definire, in generale e in astratto, un concetto di giustizia che possa incontrare il consenso più ampio. Viceversa risulta chiaro come sia più facile raccogliere il consenso intorno a una nozione di giustizia applicata a una situazione storicamente data e determinata.

Informa inoltre la Commissione che il Consiglio dei ministri, dopo l'approvazione del testo della delega, ha ritenuto opportuno acquisire su di esso il parere del Dipartimento per gli affari fiscali del Fondo monetario internazionale, che si è pronunciato in termini positivi, apprezzando in particolare l'obiettivo della certezza del diritto in campo tributario. Al riguardo, ricorda infatti le discordanze, nell'attività di interpretazione e applicazione delle norme tributarie, tra gli uffici competenti per l'accertamento e gli organi della giurisdizione tributaria, con un quadro reso via via più complesso dalla crescente tendenza, affermatasi negli ultimi anni, ad apportare frequenti modifiche al regime di imposizione sui redditi di impresa. È quindi evidente come un quadro normativo instabile e poco prevedibile si risolve di fatto in un ostacolo alle politiche di investimento degli operatori nazionali e stranieri, i quali ritengono preferibile rinviare l'effettuazione di investimenti produttivi ovvero delocalizzare le imprese.

Specifica allora che uno degli strumenti per assicurare maggiore certezza normativa consiste nell'unificazione delle condotte di elusione fiscale al principio che vieta l'abuso del diritto, introducendo quindi una fattispecie di carattere generale, applicabile a tutti i tipi di imposta. Sottolinea come una norma generale antielusiva a legislazione vigente, sia limitata alle sole imposte dirette e si basi su una casistica tassativa, risultando quindi del tutto insoddisfacente sul piano applicativo. A tale circostanza si deve poi aggiungere che la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato

un'autonoma nozione di abuso del diritto, fondata sull'interpretazione di norme costituzionali, e incentrata sulla configurazione di un'operazione economica, in sé lecita, ma finalizzata al solo obiettivo di conseguire un vantaggio fiscale. È evidente come da tale situazione si sia originato un consistente contenzioso giudiziario, con l'obiettivo di verificare la maggiore imposta dovuta in caso di utilizzo strumentale di alcune operazioni di pianificazione fiscale. In proposito, la delega prelude all'elaborazione e introduzione di una regola generale di divieto dell'abuso del diritto, basandosi anche sui migliori modelli adottati in altri Paesi. Un ulteriore profilo concerne poi la revisione dell'apparato sanzionatorio penale per gli illeciti tributari, segnalando, come esempio negativo, la previsione di una soglia troppo bassa (pari a 30.000 euro) per l'obbligatorietà della denuncia degli autori di dichiarazioni infedeli. Ritiene innegabile che in tal modo si corra il rischio di costruire un sistema di giustizia sostanzialmente antieconomico, laddove sarebbe preferibile, per illeciti di non grande entità, prevedere una diversa sanzione, sul piano amministrativo. Segnala inoltre anche la revisione e la migliore precisazione della decorrenza dei termini per l'applicazione delle sanzioni penali.

Rimarca che un altro obiettivo perseguito dalla delega è quello di promuovere una maggiore fiducia nel rapporto tra fisco e contribuente, in base al modello dell'*enhanced cooperation* raccomandato dall'OCSE. A suo parere, basandosi sull'esperienza di alcuni ordinamenti tributari, come quelli degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, occorre incentivare le aziende affinché si dotino di strumenti interni di controllo e monitoraggio del rischio fiscale, citando l'esempio del *reporting* periodico all'organo amministrativo e dei controlli aziendali interni di secondo e terzo livello, che sono diventati modelli diffusi di *corporate governance*. Tali strumenti consentono infatti di identificare le aree e le posizioni esposte al maggior rischio fiscale, consentendo in particolare di quantificare il rischio di soccombenza dell'azienda in caso di contenzioso con l'amministrazione fiscale (tale è la funzione e l'utilità del *financial reporting*). Sottolinea che l'adozione e la diffusione di tali strumenti da parte delle aziende italiane sia una fondamentale innovazione per migliorare la qualità del rapporto con il fisco e facilitare anche i compiti degli organi accertatori. Su tale profilo la delega prevede l'elaborazione di misure di carattere premiale, come il *ruling* fiscale breve sulle nuove attività e la riduzione delle sanzioni pecuniarie. Evidenzia che si tratta di una riforma di qualità che assicura certezza del diritto e che accresce la fiducia nel sistema, senza costi aggiuntivi per il bilancio. Inoltre, in termini macroeconomici, una tale prospettiva risulta molto più efficace per aumentare la competitività internazionale dell'Italia, che non una riduzione del prelievo.

Successivamente l'oratore si sofferma sulla riforma del catasto dei fabbricati, sottolineando come sia assolutamente paradossale il mancato intervento di rivalutazione delle rendite. Tale revisione si rende ancor più necessaria dopo l'introduzione dell'IMU sperimentale e il Governo, in base a simulazioni effettuate sul patrimonio dei fabbricati censiti, in base all'attribuzione delle nuove rendite rivalutate ai sensi del decreto-

legge n. 201 del 2011, ha verificato che in nessun caso il nuovo valore supera o si avvicina soltanto per più del dieci per cento a quello di mercato dell'immobile. Risulta quindi evidente come si sia in presenza di seri ostacoli a una corretta valutazione economica dell'immobile, permanendo un divario tra le rendite, pur rivalutate ai sensi di legge, e i valori di mercato, con evidenti effetti di sperequazione fiscale. Ritiene quindi doveroso un intervento di equità, sostenuto peraltro da un largo consenso presso l'opinione pubblica, giacché si discute ormai da lungo tempo di una riforma del catasto, senza poi tuttavia alcun intervento in tale ambito.

Rileva che un altro elemento qualificante riguarda la revisione dell'imposizione sui redditi delle imprese individuali, condotta sulla base di un modello diffuso presso altri Paesi e consistente nel distinguere, ai fini fiscali, il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore. Si prevede infatti che le somme percepite dall'imprenditore siano deducibili dalla base imponibile della nuova imposta (IRI) e siano assoggettate all'IRPEF, concorrendo alla formazione dell'imponibile complessivo. Tale soluzione consente viceversa un diverso trattamento fiscale degli utili accantonati, tassati con la stessa aliquota dell'IRES. Su tale misura segnala il giudizio del Fondo monetario, che l'ha considerata un consistente miglioramento in termini di neutralità fiscale, consentendo anche di superare alcuni inconvenienti applicativi della *dual income tax*, di derivazione anglosassone. Infatti la delega pone la regola che le somme percepite dall'imprenditore individuale debbano essere sottoposte all'IRPEF e ai relativi strumenti di accertamento, come il redditometro.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ringraziato il sottosegretario CERIANI per l'ampia esposizione svolta, concede la parola ai relatori.

Il relatore BARBOLINI (PD) rimarca uno dei profili a suo parere più qualificanti della delega e cioè il fatto che essa, come già anticipato dal ministro Grilli in audizione in Commissione, non rappresenta un intervento di *tax design*, ma mira a risolvere alcuni profili critici del sistema fiscale, per accrescerne l'equità, per orientarlo maggiormente alla crescita e per migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti. Pertanto il perimetro di intervento della delega deve a suo giudizio delimitare anche il campo dell'intervento della Commissione, fungendo quindi da guida per individuare i profili oggetto di possibili modifiche.

Valuta in termini positivi le modifiche introdotte dalla Camera per rafforzare la procedura per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti di attuazione, prevedendo una procedura rafforzata analoga a quella per i pareri sugli schemi dei decreti di attuazione del federalismo fiscale. Esprime poi un giudizio positivo anche sul rispetto dei principi dello Statuto dei contribuenti, soprattutto se considerato a fronte del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo. Positive sono anche le misure sul coordinamento tra i decreti di attuazione e il federalismo fiscale e il richiamo alle normative dell'Unione europea sulle semplificazioni per i contribuenti.

In merito alla riforma del catasto, apprezzando in modo particolare i chiarimenti offerti dal sottosegretario Ceriani, osserva che con il decreto-legge n. 201 del 2011 e l'introduzione dell'IMU sperimentale è divenuta ormai indifferibile l'esigenza di correggere le sperequazioni nell'ambito dell'imposizione immobiliare, ritenendo in proposito pienamente condivisibili i criteri contenuti nella delega per la rivalutazione delle rendite. Segnala positivamente anche la previsione della clausola che assicura l'invarianza di gettito, prefigurando evidentemente una rimodulazione delle aliquote di prelievo. Valuta con favore anche il riferimento al fondo di riequilibrio e a quello perequativo, ritenendo opportuno esaminare l'opportunità di assegnare ai comuni il gettito dell'imposizione sugli immobili situati nel loro territorio.

Segnala altresì le nuove competenze attribuite alle commissioni censuarie, chiamate a verificare la correttezza delle procedure statistiche per la determinazione dei parametri in base ai quali operare la revisione delle rendite. Sottolinea un ulteriore aspetto qualificante della delega, consistente nel riordino delle spese fiscali, nell'ambito della complessiva strategia di contrasto dell'evasione, riguardo alla quale si prevede altresì di introdurre parametri più attendibili per valutarne i risultati, in termini di maggior gettito, in relazione alle singole misure. Apprezza inoltre anche la decisione di confermare la misura del decreto-legge n. 138 del 2011, che ha previsto un fondo alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, per destinarle alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e l'impresa. Si tratta di un importante tassello che conferma un disegno convincente.

Si sofferma sull'ulteriore questione del riordino delle agenzie fiscali, che non è presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. La legislazione vigente in materia, elaborata al Senato nell'ambito della più complessiva strategia di revisione integrale della spesa, prevede infatti l'accorpamento dei Monopoli nell'agenzia delle dogane e quello dell'agenzia del territorio e delle entrate. Pur essendo consapevole della delicatezza della questione, riterrebbe tuttavia contraddittorio che proprio il Senato compisse un intervento di radicale modifica della normativa in vigore. Rammenta poi che è prevista la trasmissione alle Camere, entro ottobre, di una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sugli effetti finanziari derivanti dall'accorpamento delle agenzie fiscali. In proposito ritiene assolutamente necessario che il Governo, anche per rafforzare il proprio orientamento, rispetti la scadenza prevista dalla legge.

Infine ritiene necessario che sia attuata in tempi brevi, sulla base peraltro di principi che ritiene giusti e condivisibili, la parte di delega concernente la riscossione degli enti locali, evitando quindi il rischio di un'ulteriore proroga del termine di durata del regime attualmente previsto, già differito al 30 giugno prossimo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), dopo aver ringraziato il sottosegretario Ceriani per l'ampia esposizione svolta, concorda con l'obiettivo secondo cui la delega è chiamata a correggere alcuni profili critici del sistema fi-

scales in vigore senza stravolgerne l'assetto. Peraltro il testo si segnala anche per alcune pregevoli novità come l'introduzione dell'IRI. Chiede quindi al sottosegretario la disponibilità a illustrare le modifiche apportate dalla Camera al testo originario del Governo.

Segnala quindi l'importanza delle norme sulla fattispecie generale dell'abuso del diritto e sul riordino del sistema sanzionatorio penale, giacché si tratta di due fattori che al momento allontanano gli investimenti produttivi dall'Italia, causando incertezza sul costo del tributo. Ricorda quindi che con l'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono state previste alcune operazioni aziendali straordinarie come non opponibili all'amministrazione fiscale laddove unicamente finalizzate a conseguire un risparmio di imposta. Sull'interpretazione applicazione di tali misure si è quindi generato un lungo contenzioso, che ha condotto la Cassazione ad affermare l'esistenza di un principio generale che vieta l'abuso del diritto, in relazione alle operazioni straordinarie, e a configurarlo come immanente al sistema tributario, limitatamente alle imposte dirette. Rispetto a tale scenario risulta quindi fondamentale prevedere l'introduzione di una fattispecie per l'intero diritto tributario, affidando peraltro al contribuente l'onere di dimostrare che l'operazione di pianificazione fiscale compiuta è sorretta da autonomi motivi economici.

Nel merito della delega segnala i commi da 2 a 7 dell'articolo 3, sul tutoraggio fiscale, valutando positivamente l'ampliamento della possibilità di concedere la rateizzazione dei debiti tributari, oltre il limite massimo, attualmente previsto, di 72 rate, rimarcando che potrebbe essere una misura di favore per gli imprenditori in temporanea difficoltà finanziaria. Si sofferma sul comma 9 dell'articolo 3 concernente la revisione del sistema sanzionatorio penale per gli illeciti tributari, sottolineando che essa potrà consentire un superamento dell'attuale dualismo tra l'apparato sanzionatorio amministrativo e quello penale, che dà luogo a due distinti e paralleli procedimenti, connotati da una diversa durata, in particolare per quanto riguarda quelli davanti ai giudici tributari. Valuta positivamente le soglie di punibilità e la scelta di dare rilievo alle condotte fraudolente per la configurazione del reato. Positivo è anche il giudizio sui controlli interni all'azienda per la verifica del rischio fiscale, di cui al comma 11 dell'articolo 3, pur ammettendo che presso talune imprese esistono già analoghe forme di controllo, esercitate in particolare dal collegio sindacale, in merito ad esempio alla regolarità dei pagamenti. Ma in ogni caso ritiene condivisibile implementare la diffusione di tali strumenti. Segnala quindi con favore il rafforzamento della tutela del contribuente mediante la conciliazione stragiudiziale e le innovazioni derivanti dalla nuova imposta denominata IRI, di cui sottolinea il carattere di equità fiscale. Al riguardo chiede al sottosegretario Ceriani per quale ragione dal nuovo regime fiscale sono stati esclusi i professionisti, per effetto di una modifica approvata alla Camera. Valuta poi con favore anche le parti della delega volte a superare le attuali incertezze sul requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento all'IRAP e quelle riguardanti il regime fiscali

dei frontalieri e delle società di comodo. Positive sono anche le misure sulla revisione della disciplina dell'IVA, che ampliano anche la possibilità di ricorrere al regime dell'IVA di gruppo, nonché quelle sulla tutela dei minori e il contrasto delle ludopatie.

Il sottosegretario CERIANI, dopo aver ringraziato i relatori ed essersi riservato di riferire in sede di replica sulle modifiche apportate dalla Camera, concorda con il relatore Barbolini sulla validità della scelta di rafforzare la procedura per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi, con l'obiettivo di raccogliere il consenso del Parlamento sulle fasi di attuazione della delega, coinvolgendo, ove possibile, anche i Gruppi di opposizione. Ritiene infatti necessario avere il consenso del Parlamento nell'intervento che il Governo si prefigge per rendere più stabile il sistema fiscale.

Al relatore Sciascia fa presente che l'esclusione dei professionisti dall'ambito di applicazione dell'IRI è stata decisa alla Camera con il consenso dei Gruppi di maggioranza per semplificare e ridurre i contenuti della delega, come dimostra anche la soppressione dell'articolo 14 del testo originario, in materia di fiscalità ambientale, motivata dal ritardo nel recepimento della direttiva europea sull'energia.

Assicura infine al relatore Barbolini che il Governo presenterà alle Camere la relazione da lui citata nei tempi previsti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

Plenaria

384^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3534) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MUSI (PD) riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione finanze, facendo presente che l'articolo 7 reca disposizioni volte al contrasto della ludopatia. Il comma 3-*quater* vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti l'uso delle piattaforme di gioco.

Il comma 4 vieta i messaggi pubblicitari concernenti il gioco nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Vengono inoltre vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet* nei quali si evidenzino uno dei seguenti elementi: *a*) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica, *b*) presenza di minori, *c*) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali.

Ai sensi del comma 4-*bis* la pubblicità dei giochi deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili.

Ai sensi del comma 5, prosegue il relatore, devono figurare sulle schedine o sui tagliandi impiegati per i giochi formule di avvertimento sul rischio di dipendenza e le probabilità di vincita. Qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta nelle dimensioni delle schedine o dei tagliandi, essi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nelle sale dove sono collocati i video-terminali, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse. Tali formule devono comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti *internet* destinati all'offerta di giochi.

Il comma 8 vieta ai minorenni l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero

nelle sale in cui sono installati i videotermini e nei punti in cui si esercita come attività principale quella di scommesse.

Il comma 9 stabilisce che l'autorità competente sui giochi, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di pubblica sicurezza, ovvero vengono svolte attività di scommessa, collocati in prossimità di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.

Da ultimo il relatore illustra i contenuti del comma 10 finalizzato a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere e dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Infine presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituito un osservatorio deputato a valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Interviene nel merito il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) il quale sottopone al relatore il rilievo circa l'assenza nel testo del decreto-legge, di norme sul gioco *on line*, la cui espansione non può che suscitare allarme e preoccupazione, anche ai fini della tutela della salute e dell'ordine pubblico. Inoltre, ritiene scarsamente efficaci le disposizioni in materia di pubblicità, ritenendo preferibile un indirizzo di radicale divieto, in analogia con quanto previsto per il settore dei tabacchi e delle sigarette, di pubblicità del gioco.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) anche in qualità di relatore per la 6^a Commissione sui disegni di legge in materia di gioco d'azzardo, in corso di esame presso le Commissioni 2^a e 6^a riunite, sollecita la Presidenza a tener conto della sovrapposizione tra le norme contenute nel decreto-legge in esame e quelle recate dai disegni di legge citati. Dopo un'interlocuzione del senatore MUSI (*PD*) e la specificazione del PRESIDENTE circa la non sovrapposibilità delle norme citate dal senatore D'Ubaldo, interviene nuovamente il senatore D'UBALDO (*PD*) il quale rileva criticamente che il decreto-legge in titolo reca una serie di disposizioni in linea teorica condivisibili, ma dal carattere in parte demagogico e in parte semplicistico, mentre il lavoro parlamentare sui disegni di legge in materia di gioco d'azzardo ha fatto emergere una serie di complessità non immediatamente risolvibili con le soluzioni prospettate nel decreto-legge. Ritiene pertanto opportuno, attese tale difficoltà, valutare la possibilità di inserire nella de-

lega fiscale le disposizioni, sulle quali c'è maggiore condivisione, contenute nei disegni di legge.

Il senatore COSTA (*PdL*) interviene ricordando la piena ed esclusiva competenza della Commissione Finanze sulla materia della gestione, regolamentazione, controllo del gioco pubblico, anche con riferimento agli effetti di gettito. Per quanto riguarda gli aspetti di maggiore allarme sociale, ricorda l'impegno della Commissione antimafia a individuare le questioni rilevanti nel contrastare l'espansione della criminalità organizzata nel settore del gioco. Rispetto a tale cornice, le misure inserite in un decreto-legge concernente prevalentemente la materia sanitaria appaiono fuori luogo e come tali foriere di effetti poco calibrati e certamente non adeguati rispetto a tutti i profili che emergono da un'analisi complessiva del settore del gioco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 23 ottobre 2012

**Plenaria
420^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
POSSA*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sui risultati della consultazione *online* relativa al valore legale del diploma di laurea

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sottosegretario Elena Ugolini, ricordando che la Commissione ha da tempo concluso un'indagine conoscitiva proprio inerente l'eventuale abolizione del valore legale del titolo di studio, all'esito della quale ha approvato un analitico documento conclusivo (Doc. XVII, n. 14). L'audizione odierna ha dunque lo scopo

di confrontare i dati relativi alla consultazione pubblica indetta dal Governo rispetto ai risultati di quella procedura informativa.

Il sottosegretario Elena UGOLINI fornisce preliminarmente una definizione dell'espressione «valore legale del titolo di studio», con la quale si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, a ciò appositamente autorizzati. Osserva in particolare che tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico, consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione, o esterni allo stesso. Per quanto riguarda tale seconda categoria di effetti, precisa che il titolo di studio è requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Ricorda indi l'acceso dibattito che ha coinvolto istituzioni, forze politiche e larghi strati dell'opinione pubblica, a livello nazionale e europeo, e che ha animato anche la relativa indagine conoscitiva svolta in questa legislatura dalla 7^a Commissione. Ritiene peraltro che sussistano diverse ragioni a motivo della complessità del tema, fra cui la più importante è a suo avviso l'assenza di una disciplina normativa organica dell'istituto che consenta di svolgere considerazioni di carattere unitario.

Riferisce poi sugli ambiti interessati dalle problematiche connesse al «valore legale del titolo di studio», quali l'accesso alle professioni, il pubblico impiego, gli ordinamenti scolastici e universitari. A questo riguardo si sofferma sulla consultazione promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si è concentrata sui primi due aspetti e non, invece, sul tema del valore legale del titolo di studio ai fini della progressione all'interno dei diversi cicli del sistema scolastico o universitario (il cosiddetto «valore accademico») in quanto si è scelto di circoscrivere l'oggetto della consultazione alle sole tematiche strettamente connesse al mondo del lavoro. Specifica altresì che la consultazione non ha riguardato l'aspetto della rilevanza del titolo di studio per l'accesso all'impiego privato in quanto in questo caso lo stesso non assume una specifica rilevanza giuridica.

Afferma quindi che lo scopo della consultazione è stato di consentire all'opinione pubblica di esprimere il proprio orientamento sull'argomento, dal punto di vista dei riflessi sulla società e su parte del mondo del lavoro, nonché di acquisire elementi di valutazione e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, nella convinzione che l'apertura ai contributi di coloro che hanno un interesse nei confronti della decisione pubblica assicuri numerosi benefici. Questi vantaggi, prosegue il Sottosegretario, possono essere sintetizzati nella garanzia di trasparenza delle decisioni e, conseguentemente, di controllo sull'attività delle amministrazioni pubbliche, nel contributo dei cittadini alle procedure decisionali, nonché nell'allineamento ai principi generali europei in tema di consultazioni pubbliche. A tale ultimo riferimento, fa notare come in Europa la condivisione dei contenuti delle decisioni pubbliche costituisca da tempo una prassi consolidata rispetto alla quale il Governo intende rendere lo strumento consultivo una pratica diffusa.

Comunica poi che la consultazione ha avuto come destinatari tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati al tema, precisando inoltre che gli interlocutori privilegiati sono i singoli cittadini che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, delle professioni e, più in generale, nel mondo del lavoro, pubblico e privato. Dopo aver sottolineato che la consultazione è stata realizzata esclusivamente con modalità telematica, ne elenca le principali fasi, quali: l'acquisizione delle opinioni mediante la risposta ad alcuni quesiti; la pubblicazione, in forma anonima, dei contributi ricevuti sul sito istituzionale del Ministero, che redigerà anche un documento riepilogativo; l'utilizzo degli esiti della consultazione in tutte le proposte da sottoporre al Consiglio dei Ministri oltre che nei provvedimenti del Ministero; l'organizzazione di uno o più seminari per la discussione dell'argomento anche con riferimento al contesto europeo e al panorama internazionale.

Si sofferma successivamente sul questionario proposto agli interessati, composto da 15 domande articolate in 4 tematiche: accesso alle professioni regolamentate (quesiti 1-4); pubblico impiego (quesiti 5-10); valutazione dei titoli di studio (quesiti 11-14); questioni ulteriori (quesito 15). Evidenzia peraltro che ogni tematica era preceduta da spunti di approfondimento, vale a dire da un'introduzione nella quale venivano fornite delle informazioni utili rispetto alle domande al fine di rendere le stesse accessibili a tutti i cittadini. In tal senso, fa presente che è stata riservata una particolare cura alla semplificazione del linguaggio utilizzato nella formulazione delle domande e delle risposte proposte.

Riferisce quindi che i quesiti da 1 a 14 prevedevano delle risposte chiuse, anche se era possibile esprimere completamente la propria opinione in un numero limitato di caratteri, mentre il quesito 15 prevedeva una risposta aperta per fornire ulteriori osservazioni e proposte sugli argomenti discussi nel questionario. Dà indi conto delle singole aree tematiche, tra cui menziona anzitutto l'accesso alle professioni regolamentate. Al riguardo, osserva che oggi l'abilitazione all'esercizio professionale viene conferita in seguito al superamento di un esame di abilitazione, cui sono ammessi a partecipare soltanto coloro che risultino in possesso del titolo di studio previsto dalla legge regolatrice della professione medesima. Il titolo di studio diventa quindi il presupposto essenziale per l'ammissione all'esame di Stato. Sottolinea in merito che la questione su cui i cittadini sono stati chiamati a pronunciarsi è stata se il conseguimento di un determinato titolo di studio costituisca una garanzia della qualità della prestazione professionale, oppure se quest'ultima debba essere legata esclusivamente al superamento del relativo esame di abilitazione.

Quanto alla tematica del pubblico impiego, osserva che la questione dibattuta riguardava la fondatezza o meno dell'idea per cui l'avvenuto conseguimento di un determinato titolo di studio costituisca garanzia necessaria delle competenze possedute o se invece quest'ultima debba essere valutata in base alle conoscenze e competenze in qualunque modo acquisite, accertate tramite le relative prove concorsuali, a prescindere dal titolo di studio posseduto.

In merito alla valutazione dei titoli di studio, rimarca che secondo il nostro ordinamento tutti coloro che posseggono il medesimo titolo di studio hanno la medesima preparazione, non rilevando altri elementi come ad esempio l'istituto che ha rilasciato il titolo, il tempo impiegato per conseguirlo ovvero il *curriculum* seguito, mentre solo in alcuni casi il voto con il quale il titolo è stato rilasciato ha un suo peso. In un sistema che riconosce valore legale ai titoli di studio, sottolinea il Sottosegretario, si discute pertanto sulla opportunità o meno di differenziare tra loro i titoli di studio nominalmente equivalenti, con effetti ai fini sia dell'ammissione a esami o concorsi pubblici sia dell'attribuzione di specifici punteggi in sede di esame o concorso.

Ella illustra poi analiticamente le modalità di svolgimento della consultazione pubblica, iniziata il 22 marzo 2012 e conclusa il 24 aprile 2012, resa conoscibile attraverso il *web* e sul sito istituzionale del Ministero. Nel richiamare la specifica attenzione riservata al tema dal Presidente del Consiglio, precisa peraltro che sempre nella *homepage* dedicata alla consultazione erano presenti i *link* a due dei più importanti *social network*, Facebook e Twitter, attraverso i quali i cittadini hanno avuto modo di esprimere il proprio gradimento nei confronti dell'iniziativa e di discuterne i contenuti. Fa presente inoltre che era disponibile anche un indirizzo e-mail al quale rivolgersi per ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento della consultazione, a cui infatti sono giunti circa 200 messaggi nell'arco temporale della consultazione.

Circa i risultati, il Sottosegretario riferisce che le risposte inoltrate al Ministero sono state 24.217 così articolate per Regioni in termini di più alto numero: Lombardia (12,9 per cento), Lazio (11,3 per cento), Sicilia (9,6 per cento), Campania e Puglia (9,4 per cento), Veneto (7,5 per cento), Emilia-Romagna (6,5 per cento), Piemonte (6 per cento), Toscana (5,8 per cento). Le percentuali delle altre Regioni vanno dal 4 per cento della Sardegna allo 0,4 per cento della Valle d'Aosta, mentre le risposte provenienti dall'estero sono state lo 0,2 per cento.

Venendo al bacino occupazionale di provenienza dei partecipanti, precisa che il 33,9 per cento di coloro che hanno inviato il questionario era composto da studenti universitari, l'11,8 per cento da liberi professionisti e il 10,6 per cento da impiegati d'azienda, mentre i docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria hanno rappresentato il 6,3 per cento e i professori o ricercatori universitari il 5,9 per cento. Per quanto riguarda il pubblico impiego, fa notare che gli impiegati di amministrazioni pubbliche sono stati il 5,9 per cento, i funzionari il 3,2 per cento e i dirigenti l'1,6 per cento, al pari dei dirigenti d'azienda. La percentuale di coloro che sono in attesa di occupazione è stata invece del 5,7 per cento. Rileva poi che la partecipazione degli operai e dei commercianti è stata scarsa, pari allo 0,3 per cento, come quella degli artigiani (0,2 per cento) e degli agricoltori (0,1 per cento).

Per quanto concerne il titolo di studio, comunica che il 66,5 per cento di coloro che hanno partecipato alla consultazione è laureato e il 32, 1 per cento è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, mentre

solo l'1,3 per cento ha la licenza media e lo 0,1 per cento la licenza elementare.

Rende quindi in dettaglio i risultati dei singoli quesiti suddivisi per area tematica, a partire dalla prima, relativa all'accesso alle professioni regolamentate. In proposito, evidenzia che il 74 per cento delle risposte giudica positivamente la necessità del possesso di uno specifico titolo di studio per poter esercitare una specifica professione, il 10 per cento lo valuta negativamente e il 16 per cento ritiene che dipenda dal tipo di professione. Un'alta percentuale di partecipanti, il 71,1 per cento, valuta positivamente la necessità di possedere uno specifico titolo di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio di una professione, contro il 19,1 per cento che lo reputa negativo e un 9,8 per cento che pensa dipenda dalla professione. Sottolinea poi che il 71,7 per cento delle risposte date non ritiene che vi siano professioni non regolamentate per le quali dovrebbe essere richiesto uno specifico titolo di studio, attualmente non necessario, e il 76,1 per cento non ritiene che vi siano professioni per le quali il titolo di studio oggi richiesto sia eccessivo rispetto al tipo di prestazione che si è chiamati a svolgere.

Quanto alla seconda area, inerente il pubblico impiego, chiarisce che il 58,5 per cento valuta necessario il possesso di uno specifico titolo di studio per l'accesso a tale settore, il 22 per cento lo ritiene poco significativo e il 19,5 per cento ritiene che dipenda dal tipo di funzioni che si è chiamati a svolgere. Alla domanda se si ritiene necessario il conseguimento di un voto elevato per partecipare ai concorsi per l'accesso ad alcune tipologie di impiego nella pubblica amministrazione, la percentuale più alta di risposte, il 47,3 per cento, risponde negativamente in quanto ritiene che indipendentemente dalla valutazione finale il titolo conseguito assicura il possesso delle competenze-conoscenze necessarie. Osserva comunque che il 35 per cento risponde positivamente e il 17,7 per cento risponde altro. Rileva altresì che anche le disposizioni di bandi di concorso che prevedano l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a coloro che abbiano conseguito un voto di laurea elevato vengono valutate negativamente dal 46,3 per cento delle risposte e positivamente dal 44,2. Percentuali molto alte di risposte, rispettivamente il 76,9 per cento e il 79,3 per cento, prosegue il Sottosegretario, ritengono che non ci siano concorsi in cui, pur non essendo prevista, dovrebbe essere necessaria la laurea e che non ci siano concorsi per i quali il titolo di studio oggi richiesto sia eccessivo rispetto al tipo di funzioni che si è chiamati a svolgere. Per quanto riguarda il possesso di uno specifico titolo di studio dei dipendenti pubblici ai fini delle progressioni in carriera, il 56,3 per cento delle risposte lo giudica positivamente, contro un 34,2 per cento che lo reputa negativo in quanto il passaggio da una qualifica funzionale ad un'altra dovrebbe basarsi sulle competenze acquisite.

Venendo alla terza tematica, sulla valutazione dei titoli di studio, fa presente che la differenziazione qualitativa dei titoli di studio nominalmente equivalenti viene ritenuta negativa dal 53,8 per cento delle risposte perché creerebbe distinzioni basate su criteri opinabili, mentre è positiva

per il 39,7 per cento dei partecipanti al questionario. Specifica inoltre che una differenziazione tra titoli di studio nominalmente equivalenti è considerata utile per attribuire punteggi differenti ai partecipanti ad un pubblico concorso, all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione o ai fini della carriera dei dipendenti pubblici dal 44,7 per cento delle risposte, mentre il 34,1 per cento risponde per altre finalità e il 21,2 per cento risponde sia utile per selezionare i partecipanti ad un concorso pubblico o per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Riferisce indi che, per un'eventuale differenziazione dei titoli di studio nominalmente equivalenti, dalle risposte ottenute si dovrebbe tener conto di valutazioni relative all'istituto che lo ha rilasciato per il 16,7 per cento e di valutazioni relative al percorso di studio proprio di ogni soggetto per il 27,9 per cento. Sottolinea tuttavia che la percentuale più alta, il 37,4 per cento, afferma che si dovrebbe tener conto di valutazioni che riguardano entrambi gli aspetti. Il Sottosegretario rende poi noto che secondo il 54,7 per cento dei partecipanti al questionario un organismo centrale dovrebbe valutare i titoli di studio rilasciati da ciascun istituto autorizzato a fornire criteri per valutare il singolo soggetto che abbia conseguito un titolo di studio. In ultima analisi, fa presente che sono state fornite 15.163 risposte al quesito 15, che – ribadisce – dava la possibilità di fornire ulteriori osservazioni o proposte sugli argomenti discussi. Tali risposte non sono state tuttavia ancora elaborate.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per aver fornito dati dettagliati, alla luce dei quali e tenuto conto dell'indagine conoscitiva a suo tempo conclusa dalla Commissione, il Governo dovrebbe prendere atto della impraticabilità di una eventuale abolizione del valore legale del titolo di studio. Riconosce peraltro l'attenzione che l'Esecutivo ha dedicato al tema, i cui propositi sono stati tuttavia per certi versi confutati dall'esito della predetta consultazione pubblica.

Ritiene del resto che, data la struttura del Paese e la riforma universitaria voluta dall'ex ministro Gelmini, vi sia il rischio concreto di una ulteriore accentuazione dei divari tra i territori, determinando disuguaglianze a suo giudizio inaccettabili. Pur affermando la valenza, sul piano teorico, dell'argomento, ribadisce dunque la sua inattuabilità, soprattutto con riferimento all'accesso al pubblico impiego. A tale ultimo riferimento ritiene che le modalità di selezione tramite *test* nei concorsi pubblici siano un metodo brutale, ancorché necessario, che finirebbe per essere ulteriormente ampliato qualora non vi fosse nemmeno il riconoscimento del valore legale del titolo quale requisito di accesso. Conclude interrogandosi sulla reale possibilità di valutare il merito tanto più se svincolato dal possesso di un titolo di studio.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) insiste sulla valenza sociale, morale, economica e sociologica dell'argomento, che ha interessato

gran parte del Paese anche attraverso la consultazione pubblica indetta dall'Esecutivo. Questa occasione ha infatti offerto al Paese la possibilità di esprimersi sulla sua capacità di istruire e formare.

Ricorda comunque che la questione del valore legale è attualmente connessa ad un dato ordinamentale ineludibile, tenuto conto che è la stessa Costituzione a prevedere l'accesso al pubblico impiego tramite concorso, secondo pari condizioni di partenza.

Ritiene peraltro che il valore legale del titolo di studio rappresenti la certificazione formale di una meta raggiunta, la quale ha a suo avviso grande valore anche in termini educativi. Nel sottolineare come anche nei decenni della contestazione veniva spesso riproposto il tema, fa presente che il valore legale del titolo di studio costituisce un elemento di promozione sociale per le famiglie, le quali possono così fregiarsi di un'attestazione certificata dallo Stato.

Rammenta a sua volta che durante l'esame del documento conclusivo della indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, è emersa con chiarezza l'impossibilità di addivenire ad una modifica del contesto attuale. Sulla scia di quanto affermato in più occasioni, si augura comunque che nelle riforme della scuola e dell'università il merito possa effettivamente corrispondere esso stesso ad una certificazione, coniugando promozione personale ed opportunità di crescita per il Paese.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che le conclusioni cui è giunto il Governo sono le stesse della Commissione. Tuttavia, tiene a porre l'accento sull'esigenza di una maggiore meritocrazia, che premi davvero i più capaci. In questo senso, rammenta, si è posta l'istituzione di un'apposita Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca ed egli auspica pertanto una sollecita entrata in vigore del conseguente sistema di accreditamento. Pur lasciando in vigore il valore legale, auspica infatti che il diverso accreditamento delle sedi universitarie possa introdurre nell'ordinamento gli opportuni stimoli per una proficua concorrenza fra atenei.

Egli ricorda altresì come nel Sessantotto i giovani non chiedessero solo l'abolizione del valore legale, ma anche la garanzia della promozione a tutti gli esami scolastici e universitari con la «sufficienza politica». In questo modo, soprattutto in alcune Regioni e in alcune facoltà, si sono laureati moltissimi giovani non adeguatamente preparati, che oggi hanno lo stesso titolo di studio di loro colleghi che si sono dovuti sforzare assai di più. Sottolinea perciò come, in molti casi, al diploma cartaceo non corrisponda un'effettiva professionalità.

Egli invoca poi una maggiore meritocrazia anche nelle nomine governative, cogliendo l'occasione per stigmatizzare alcune recenti iniziative dell'Esecutivo in carica, che hanno sembrato garantire un futuro a politici in uscita dalla rappresentanza parlamentare piuttosto che premiare professionalità specifiche.

Prende comunque atto con soddisfazione che la consultazione *on line* abbia confermato le riflessioni cui era giunta la Commissione.

Interviene quindi il presidente POSSA (*PdL*), ad avviso del quale una consultazione telematica su un argomento così complesso come il valore legale della laurea risulta di assai dubbia legittimità. Una scelta di tal genere sottintende infatti una profonda sfiducia nella democrazia rappresentativa, cui invece compete l'esame e la soluzione di tematiche così delicate. Non a caso, del resto, la Commissione ha condotto a termine un'approfondita indagine conoscitiva su questo tema, conclusasi con l'approvazione di un documento articolato e ponderato.

Il questionario predisposto per la consultazione pubblica testimonia invece la totale inadeguatezza di un siffatto strumento di fronte ad un tema così importante e ricco di implicazioni giuridiche e sociali.

Deplora pertanto l'ingiustificata sfiducia evidentemente nutrita dal Governo rispetto al sistema democratico e censura il tentativo di aggirare la complessità con scelte superficiali.

Agli intervenuti replica il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale tiene a rassicurare il Presidente che la consultazione telematica non aveva in alcun modo lo scopo di sostituire il prezioso lavoro del Parlamento. Il Governo, ella afferma, tiene nella massima considerazione la rappresentanza democratica e ne rispetta pienamente le decisioni tanto più su temi così delicati.

La consultazione *on line* era dunque esclusivamente volta ad acquisire elementi aggiuntivi, da parte di soggetti direttamente interessati, nell'ambito della sfera sia privata che pubblica. Le successive decisioni avranno invece natura evidentemente politica.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Elena Ugolini e dichiara chiusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3510. Parere alla 14^a Commissione sul documento LXXXVII, n. 5 e LXXXVII-bis, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale si sofferma anzitutto sul disegno di legge comunitaria, che come di consueto all'articolo 1 conferisce una delega al Governo per adottare

decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B, i cui principi e criteri direttivi sono precisati nell'articolo 2. L'articolo 3 conferisce poi un'ulteriore delega al Governo per adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti o in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, mentre l'articolo 5 impegna l'Esecutivo a tener conto degli atti di indirizzo delle Camere su progetti legislativi o altri atti o questioni relative all'Unione. Al riguardo, egli rammenta il recente impegno della Commissione su numerosi progetti normativi comunitari ed esprime perciò piena condivisione circa l'articolo 5.

Dopo aver segnalato che l'articolo 6 delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore per il riordino delle disposizioni derivate dal recepimento di direttive, egli menziona brevemente l'articolo 8, inerente una direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Segnala indi la distinzione tra l'Allegato A, contenente direttive per il cui recepimento non è richiesto il parere del Parlamento a meno che non contengano disposizioni penali, e l'Allegato B, in cui sono elencate nove direttive da recepire previo parere parlamentare. Fa presente peraltro che nessuna di esse è di interesse della 7^a Commissione, salvo in senso lato la direttiva 2011/77/UE, che estende da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore e riguarda altresì alcuni diritti connessi.

Osserva peraltro che nel periodo 2000-2011 le direttive da recepire sono state 456, di cui 130 solo del Consiglio europeo e 326 del Consiglio e del Parlamento europeo, nessuna delle quali tuttavia inerente gli ambiti di riferimento della Commissione.

Prima di soffermarsi in dettaglio sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2011, tiene a precisare che a fronte del Trattato di Lisbona non ha più fondamento giuridico il termine «Comunità europea», ma solo il termine «Unione Europea»; l'espressione «legge comunitaria» risulta pertanto ancora una volta impropria, come già rilevato in passato. In proposito, ricorda tuttavia che è attualmente all'esame dell'Assemblea l'Atto Senato n. 2646, già approvato dalla Camera dei deputati, che, ai fini del periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, prevede due distinti disegni di legge: la «legge di delegazione europea» (volta esclusivamente all'attuazione di direttive europee) e la «legge europea» (per l'adeguamento delle disposizioni statali agli obblighi europei). Precisa altresì che l'articolo 10 del medesimo disegno di legge n. 2646 conferma la presentazione al Parlamento di due relazioni annuali, una programmatica entro il 31 dicembre e l'altra consuntiva, entro il 28 febbraio.

Venendo quindi alla Relazione consuntiva 2011, rileva che essa è trasmessa per la seconda volta alle Camere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, e sarebbe dovuta giungere entro il 31 gennaio 2012.

Nell'espone considerazioni generali, deplora che i rilievi critici da parte italiana alle azioni o deliberazioni dell'Unione siano alquanto scarsi, nonostante episodi quali l'uso del trilinguismo per il brevetto europeo e i

discutibili criteri di distribuzione delle risorse nel prossimo bilancio 2014-2020 con particolare riguardo ai fondi per la coesione e l'agricoltura. Ravvisa dunque la prevalenza di un atteggiamento di adesione totale, esplicita o implicita, come se la partecipazione all'Unione fosse un obiettivo da non poter mettere in discussione. Altre osservazioni generali – prosegue il Presidente relatore – concernono, da un lato, la mancata citazione del principio di sussidiarietà, pur richiamato nel Trattato di Lisbona, e dall'altro l'eccessiva mole di contenuti inerenti le competenze della Commissione, che risulta difficile esaminare in dettaglio. Auspica perciò che ciascuna delle politiche settoriali venga prima inquadrata nelle sue linee generali e su queste linee generali siano poi inseriti gli avanzamenti avvenuti nell'anno.

Reputa poi che moltissime attività dell'Unione dimostrino una volontà di *governance* europea altamente direttiva, più di quanto non siano stati finora i nostri Governi, come si evince ad esempio dalla generale tendenza a fissare obiettivi, a promuovere piani di azione, a individuare *benchmark*.

Segnala altresì che, per seguire l'evoluzione della partecipazione italiana alle attività dell'Unione Europea, è assai utile l'esame delle attività dei Consigli dei Ministri Competitività (per la parte ricerca) e dei Consigli dei Ministri Istruzione, Gioventù e Cultura. L'elenco di tali Consigli è presentato nell'Allegato II, a seguito di un emendamento a sua firma che ha reso obbligatorio non solo il richiamo a tali Consigli, ma anche la espressa menzione dei temi trattati e dei rappresentanti del Governo italiani partecipanti. Giudica parimenti utili i comunicati stampa dei vari Consigli, disponibili fra l'altro via *internet*, dai quali emerge l'evoluzione delle decisioni o delle pre-decisioni a livello ministeriale europeo.

Descrive quindi la struttura della Relazione, divisa in 4 parti: la prima concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea nell'anno 2011; la seconda dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione; la terza riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali; la quarta illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia. Relativamente alla prima parte, ne sintetizza il contenuto, evidenziando che l'obiettivo principale dell'anno è stato rappresentato dalle iniziative riguardanti il governo dell'economia, in particolare per far fronte alla crisi dei debiti sovrani nell'eurozona. Rileva in particolare che l'Italia ha seguito con attenzione il negoziato sul prossimo periodo di programmazione finanziaria dell'Unione 2014-2020, avviato con la proposta della Commissione del giugno 2011, tanto più che essa è attualmente il terzo contribuente netto al bilancio europeo. Esprime poi preoccupazione per il saldo netto negativo italiano, che nel 2010 è stato di 4,5 miliardi di euro (0,3 per cento del PIL), mostrando uno squilibrio eccessivo. In base alle proposte della Commissione, nel prossimo settennio il saldo negativo sarà destinato a peggiorare, in particolare per effetto delle citate variazioni nel settore della politica agricola e in quello della politica di coesione.

Per quanto riguarda il processo di allargamento, fa presente che l'Italia ne ha continuato a sostenere con vigore la strategia, appoggiando l'integrazione europea non solo dei Balcani Occidentali ma anche della Turchia, con riferimento alla quale egli manifesta tuttavia una certa perplessità. Dopo aver ricordato che la Croazia ha firmato il 9 dicembre 2011 il Trattato di adesione, sottolinea che il Governo italiano si è adoperato a favore dell'avanzamento del cammino europeo anche di Serbia e Montenegro.

Circa le varie iniziative nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ricorda l'impegno dell'Italia a supporto dell'Unione nello sviluppo del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), principale innovazione istituzionale del Trattato di Lisbona nel quadro delle relazioni esterne.

Nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) reputa opportuno menzionare che l'Italia è stata impegnata con altri Paesi membri in numerose missioni: in Bosnia, in Libia, in Afganistan, in Somalia, in Kosovo, in Georgia, nella Striscia di Gaza, in Congo. Giudica tuttavia inadeguate le informazioni su queste missioni desumibili dalla Relazione, in particolare quelle relative alla Libia.

In ordine alla parte seconda, riferisce che ai fini della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione resta centrale il ruolo del CIACE, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, la cui attività è caratterizzata da un approccio selettivo, cioè dalla concentrazione su un numero limitato di *dossier*. Tra questi, egli si sofferma in particolare su quello inerente l'energia e i cambiamenti climatici, lamentando l'assenza di obiezioni da parte italiana alla consueta linea radicale dell'Unione. È previsto infatti che le aste dei diritti di emissione nel sistema ETS diventeranno onerose a partire dal 2013, al prevedibile costo di 15 euro a tonnellata di CO₂ emessa. In Italia ciò equivale a circa un miliardo e mezzo di euro all'anno, che rappresenta un ulteriore pesante onere sul costo della nostra energia elettrica, costo fondamentale per la nostra economia.

Nel rammentare che, in tema di brevetto dell'Unione, l'Italia ha espresso forti critiche sull'utilizzo della procedura di cooperazione rafforzata e sull'adozione del trilinguismo, menziona il tema degli organismi geneticamente modificati (OGM), per i quali nella Relazione non è chiarita la «posizione nazionale orientata alla prudenza». Riferisce quindi che nel settore delle procedure di infrazione la situazione registra un lieve miglioramento, tenuto conto che quelle ufficialmente pendenti sono scese da 144 all'inizio del 2011 a 136 alla fine dell'anno, anche se è aumentato il numero di quelle giunte ad uno stato di avanzato aggravamento.

Illustra inoltre la parte terza, sulla partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali, sottolineando come il tema dello sviluppo del mercato interno e della concorrenza resti uno dei punti cardine dell'integrazione europea. Dà indi conto dello stato di attuazione della cosiddetta «direttiva servizi», della valutazione condotta circa la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché dell'attività di revi-

sione del diritto societario e dell'avanzamento della strategia globale di innovazione nel quadro giuridico dei diritti di proprietà intellettuale. Coglie peraltro l'occasione per ribadire il proprio rammarico per la mancata citazione, nella Relazione, degli sviluppi circa la creazione di un brevetto dell'Unione europea.

Dopo aver accennato alle politiche settoriali non di diretto interesse della Commissione, delinea i cardini della politica per la ricerca e l'innovazione e della politica per lo spazio, nell'ambito delle quali il Governo italiano ha partecipato a tutte le iniziative europee, in termini di riunioni ministeriali, di supporto al 7° Programma Quadro, nonché di implementazione delle *Joint Technology Initiatives* (JTI). A quest'ultimo riguardo, specifica che si tratta di partenariati pubblico-privati di ricerca e sviluppo a lungo termine in settori ben precisi e riferisce che le JTI finora attivate sono: ARTEMIS (per lo sviluppo di sistemi informatici integrati – *embedded systems*), ENIAC (per la progettazione e realizzazione di nuovi circuiti nanoelettronici), CLEAN SKY (per un sistema di trasporto aereo ecocompatibile e sostenibile), INNOVATIVE MEDICINES (IMI) (miglioramento di processi per lo sviluppo di farmaci), *Fuel Cell and Hydrogen* (FCH) (sviluppo di celle a combustibile e delle tecnologie dell'idrogeno), Coordinamento di Programmi Nazionali di ricerca (per il sostegno europeo ad iniziative volte a favorire la cooperazione di programmi nazionali degli Stati membri), EUROSTARS (per aiutare le PMI in progetti di ricerca e innovazione), AMBIENT ASSISTED LIVING (AAL) (per lo sviluppo di tecnologie informatiche volte al miglioramento della qualità della vita degli anziani).

Precisa inoltre che l'Italia ha partecipato direttamente ad alcuni progetti ERANET, che hanno come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, alla configurazione del Programma Quadro 2014-2020 denominato «*Horizon 2020*», allo *Steering Group on Human Resources and Mobility*, all'iniziativa EUREKA, al programma internazionale di ricerca europea COST, alle attività del Comitato per lo Spazio europeo della ricerca (ERAC), al Forum Strategico Europeo sulle Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), al Programma Euratom 2012-2013, alle *Joint Programming Initiatives* (JPI) e al programma di ricerca sulla fusione nucleare ITER. In particolare dà conto del ruolo giocato dall'Italia nella definizione delle politiche europee dello spazio, citando la collaborazione con l'ESA, la costruzione del lanciatore VEGA, la *governance* di Ariane-space, il programma di navigazione satellitare Galileo e il programma di osservazione della Terra GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*). A fronte di tali importanti programmi, ritiene tuttavia che la parte della Relazione dedicata alla politica spaziale sia molto carente di informazioni e di indicazioni strategiche.

In materia di istruzione, formazione e cultura, dopo aver ricordato l'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnala: la partecipazione a tre Consigli Ministeriali «Istruzione, gioventù, cultura e sport» (a due dei quali non ha tuttavia partecipato nessun Ministro o sottosegretario); l'approvazione da parte dei suddetti Consigli di vari docu-

menti tra cui quelli sul ruolo dell'istruzione e della formazione nella «Strategia Europa 2020», sulle politiche di contrasto all'abbandono scolastico, sulla promozione della mobilità dei giovani per l'apprendimento (*Youth on the Move*), sulle competenze linguistiche a favore di una maggiore mobilità, sulla modernizzazione dell'educazione superiore, sull'apprendimento degli adulti; l'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale nell'istruzione scolastica; la formulazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione; la partecipazione al Processo di Copenhagen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale; lo sviluppo del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; la partecipazione al «Quadro Europeo delle Qualifiche»; la partecipazione al Programma di azione nel campo dell'apprendimento permanente (*Lifelong Learning Programme* – LLP); il supporto allo sviluppo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

In ambito culturale, il Presidente relatore menziona: le attività implementate nel quadro della politica di coesione (nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale), le iniziative promosse dagli Stati membri nell'ambito del Piano di lavoro per la cultura 2011-2014, la partecipazione del Governo alle riunioni del Comitato di gestione del Programma Media e infine l'impegno dell'Esecutivo nei programmi di respiro europeo finalizzati alla digitalizzazione e fruizione del vasto patrimonio culturale e archivistico.

Infine, riferisce che la parte quarta attiene alle politiche di coesione e all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione verso l'Italia. Al riguardo, rammenta che nel 2010 è proseguita l'attuazione dei Programmi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, sui quali è peraltro in corso, per le parti di competenza, una approfondita indagine conoscitiva della 7^a Commissione.

Passando alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2012, osserva che per quanto riguarda le questioni legate al processo di integrazione europea le priorità strategiche dell'Italia sono due: partecipare attivamente al processo di revisione della *governance* economica, coniugando gli obiettivi del rigore e della disciplina fiscale con l'esigenza di intervenire a favore della crescita economica; far avanzare il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Il Presidente relatore ritiene peraltro fondamentale tener conto della componente di solidarietà della nuova *governance* economica della zona euro, rappresentata dal Trattato per un Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), che avrà l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà. In aggiunta a ciò il Consiglio europeo presterà grande attenzione in tema di sorveglianza macroeconomica e di bilancio al secondo Semestre europeo. Egli ricorda poi che, nell'ambito del Semestre europeo, per il coordinamento delle politiche economiche ogni Stato membro è chiamato ad inviare entro il mese di aprile il proprio Programma di stabi-

lità e il Programma Nazionale di Riforma (PNR); in questo contesto, l'Italia ha più volte ribadito l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013.

Riferisce altresì che il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 prevede, secondo la proposta della Commissione, una dotazione complessiva di 1.025 miliardi di euro in 7 anni, pari all'1,05 per cento del PIL europeo. Il Governo, pur essendo l'Italia un contribuente netto al bilancio europeo, continua a ritenere che tale bilancio debba essere ispirato ai principi di solidarietà e non ha pertanto una posizione pregiudiziale sul livello complessivo della spesa, al contrario di tutti gli altri Stati membri contribuenti netti. Precisa infatti che l'Esecutivo ritiene piuttosto prioritaria un'analisi accurata delle singole rubriche di bilancio, sia per quelle i cui fondi sono pre-attribuiti agli Stati membri (PAC e Coesione) sia per quelle ai cui fondi si accede in base ad elementi competitivi (esempio Ricerca e Innovazione), per le quali sono ovviamente cruciali le regole dei bandi di gara. Ribadisce dunque che, allo stato attuale del negoziato, il Governo nutre forti preoccupazioni per agricoltura e coesione. Puntualizza inoltre che l'Esecutivo ha avviato un'azione volta a contrastare le pressioni di numerosi Stati membri a favore di meccanismi di consolidamento dei cosiddetti RAL (*Reste à liquider*), la differenza delle somme impegnate e quelle effettivamente spese, che la Commissione stima oggi complessivamente pari a circa 230 miliardi di euro. Paventa in proposito il rischio che tali iniziative siano particolarmente pregiudizievoli per l'Italia la quale, in virtù delle scarse capacità di assorbimento dei fondi europei, è tra i principali Stati membri a produrre RAL.

Elenca indi le principali rubriche di spesa proposte dalla Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020: per il finanziamento della politica agricola comune: 382,9 miliardi di euro (contro 413 miliardi nel periodo 2007-2013, con una riduzione quindi di 30,1 miliardi di euro); per il finanziamento della politica di coesione: 336 miliardi di euro (contro 354 miliardi nel periodo 2007-2013, con una riduzione quindi di 18 miliardi di euro); per il Fondo per la Ricerca e Innovazione: 80 miliardi di euro (contro 55 miliardi nel periodo 2007-2013, con un aumento quindi di 25 miliardi di euro); per la sicurezza e cittadinanza: 18,5 miliardi di euro (contro 11,8 miliardi nel periodo 2007-2013, con un aumento quindi di 6,7 miliardi di euro).

Dopo aver ribadito che il Governo italiano ha espresso sostanziali riserve sui criteri proposti dalla Commissione per la distribuzione dei fondi riguardanti l'agricoltura e la coesione, particolarmente penalizzanti per l'Italia, fa presente che la Commissione europea chiede un incremento delle entrate anche attraverso una nuova risorsa IVA sostitutiva dell'attuale complesso sistema ed una tassa sulle transazioni finanziarie. L'Italia ritiene tuttavia che la questione vada meglio approfondita.

Sul Piano di azione e coesione, il Presidente relatore ricorda che è in atto una significativa azione di riprogrammazione dei fondi strutturali, con l'obiettivo di recuperare il grave ritardo nella spesa e di rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, puntando a 4 priorità: istruzione e formazione; agenda digitale; occupazione; mobilità ferroviaria. La metà dell'importo

di riprogrammazione – 3,7 miliardi di euro – è destinata a finanziare azioni finalizzate ai giovani. Il Piano prevede interventi per 321,27 milioni di euro a favore dello sviluppo dell'agenda digitale, destinati ad azzerare il *digital divide* di primo livello e a diffondere la banda larga ultra veloce. Rileva peraltro che nel corso del 2012 la riprogrammazione dei fondi strutturali sarà estesa anche ai programmi nazionali Ricerca e competitività e ai programmi interregionali Attrattori ed energie rinnovabili.

In tema di politica per l'istruzione, riferisce che il Governo è impegnato nel rafforzamento del ruolo dell'educazione nella Strategia «Europa 2020», perseguendo gli obiettivi nazionali in coerenza con quelli europei (abbattimento al 10 per cento del livello di dispersione scolastica e raggiungimento del 40 per cento dei laureati). Rimarca poi che un tema di particolare rilevanza nell'agenda europea è la modernizzazione dell'istruzione superiore, per il quale la Commissione europea ha lanciato 5 direttive sulle quali le autorità nazionali e gli istituti di istruzione superiore stanno confrontandosi.

In relazione allo sport, fa notare l'azione dell'Esecutivo in conformità alla comunicazione della Commissione del 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport», tra i cui obiettivi menziona: le attività di promozione dello sport di base, la lotta al *doping* nello sport, la lotta alle partite truccate, lo sviluppo di una buona *governance* nello sport.

Per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio comunica che le attività proseguiranno nel 2012 secondo le linee già presenti nel 2011, con particolare attenzione alla partecipazione italiana al 7° Programma Quadro di Ricerca e alla formulazione dell'8° Programma «Orizzonte 2020».

Descrive successivamente i principali temi dell'Agenda europea per la cultura, tra cui: diversità culturale e dialogo interculturale; creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione; cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali. Rileva inoltre che al vigente «Programma Cultura 2007-2013» succederà per il periodo 2014-2020 il nuovo Programma «Europa creativa», con una dotazione di 1,8 miliardi di euro, e che è prevista la revisione della direttiva in materia di restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente da uno Stato membro.

In conclusione, in materia di ricerca applicata al patrimonio culturale segnala: l'iniziativa Net-Heritage, la JPI «*Cultural Heritage and Global Change: a New Challenge for Europe*», nonché le azioni per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Ricorda infine che l'Italia ospiterà nel 2019 una Capitale europea della cultura e che entro la fine dell'anno verrà pubblicato il relativo bando per la raccolta delle candidature.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 14,30, è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 3533 (decreto-legge crescita) e n. 3534 (decreto-legge tutela della salute).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria**346^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 3510. Parere alla 14^a Commissione sui documenti LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVIII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PdL*) riferisce sugli atti in esame, evidenziando preliminarmente che, in base a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (legge «Buttiglione») – che modifica la legge n. 86 del 1998 (legge «La Pergola») – il disegno di legge comunitaria costituisce lo strumento annuale con cui l'ordinamento italiano si adegua al diritto comunitario, ottemperando agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In questo senso esso è stato individuato nell'ordinamento come lo strumento fondamentale per l'adeguamento interno al processo normativo comunitario, anche se non esclusivo, in considerazione delle prerogative delle regioni per le materie di propria competenza.

Quanto alla struttura della legge comunitaria – prosegue il relatore – permane la divisione in due Capi fondamentali, di cui il primo contiene le disposizioni di delega al Governo per l'attuazione delle direttive di cui

agli allegati A e B, mentre il secondo ha ad oggetto specifiche norme di delega per l'attuazione di determinate direttive.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati in ambedue i Capi citati, in quanto contenenti ciascuno una disposizione di diretto interesse per il comparto primario.

Tra le direttive elencate nell'allegato B – prosegue il relatore – rientranti perciò nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, figura la direttiva 2012/12/UE, volta a modificare la precedente disciplina in materia di succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

In particolare la citata direttiva modifica la previgente direttiva 2001/112/CE, relativa alla produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, al fine di adeguarla al progresso tecnico e tenendo conto, per quanto possibile, dello sviluppo delle norme internazionali in materia.

In via di sintesi, il contenuto modificativo riguarda l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione relativa agli alimenti, l'obbligo di adottare la denominazione di vendita sulla base dell'indicazione della frutta utilizzata, come riportata nell'elenco degli ingredienti, l'obbligo di menzione, nell'etichettatura del succo di frutta concentrato, della presenza e della quantità di succo di limone, di limetta o di altre sostanze acidificanti aggiunte, il conferimento alla Commissione europea di una delega quinquennale al fine di adeguare gli allegati della direttiva agli sviluppi delle norme internazionali e di tener conto del progresso tecnico.

Si ricorda che il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 28 ottobre 2013 e che viene istituito un regime transitorio, in virtù del quale i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data potranno essere ancora commercializzati fino al 28 aprile 2015.

Quanto al Capo II – prosegue il relatore – la disposizione di interesse è contenuta nell'articolo 9 che è inteso a modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992, riguardante l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Oggetto della modifica è l'aspetto particolare concernente gli allergeni alimentari, in ordine ai quali la norma interviene al fine di evitare incertezze agli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza degli stessi, prevedendo che tale obbligo viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Appare opportuno ricordare che la disposizione in esame è stata predisposta in relazione ad una procedura di infrazione comunitaria, peraltro archiviata, a suo tempo aperta perché la normativa di recepimento, ovvero il citato decreto legislativo n. 109 del 1992, dava luogo a insufficiente chiarezza sul punto. Tuttavia ragioni di certezza del diritto esigono che sia esplicitata in via definitiva la regola oggetto della disposizione in esame.

Per quel che concerne la Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea – prosegue il relatore – presentata annualmente alle Camere, si fa preliminarmente presente che la stessa si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei e i risultati conseguiti, nonché un'occasione fondamentale di confronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento.

La relazione, confrontando gli interventi programmatici del Governo sui temi europei con i risultati ottenuti, rappresenta un'importante occasione di riflessione sia sull'incisività della politica italiana in sede europea, sia sull'attuazione della politica europea in Italia, considerando altresì che nella fase di recepimento della normativa comunitaria, l'Italia ha conseguito importanti risultati nella sua azione di consolidamento della propria posizione tra gli Stati membri.

In linea con la finalità di fornire un quadro sintetico ed esaustivo della partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea, la Relazione è divisa in due distinti documenti, aventi ad oggetto rispettivamente la Relazione consuntiva per il 2011 e la Relazione programmatica per il 2012.

La relazione consuntiva per il 2011 – prosegue il relatore – è suddivisa in quattro parti, delle quali quella che esplica maggiore interesse per il settore primario è la terza, dedicata alla realizzazione delle principali politiche del 2011.

Appare tuttavia opportuno preliminarmente richiamare l'attenzione anche su un tema, quello relativo agli OGM contenuto nella parte II, che riveste un evidente rilievo per i riflessi che la materia può esplicitare nei confronti dell'agricoltura.

Dalla relazione si apprende che il tema è stato sottoposto ad un Gruppo di lavoro in sede comunitaria con il compito di esaminare una proposta di modifica della vigente normativa in tema di limitazioni e divieti delle coltivazioni da sementi geneticamente modificate.

L'Italia ha inizialmente assunto una posizione prudente – prosegue il relatore – sulla base del confronto con le Amministrazioni centrali interessate e con le Regioni, da cui è emersa una linea contraria alle coltivazioni geneticamente modificate. È stata, in particolare, sottolineata l'esigenza di introdurre nella vigente normativa disposizioni che consentano ai singoli Stati Membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM in base a specifiche motivazioni, connesse alla tutela della biodiversità e dei prodotti di qualità, nonché all'esigenza di un'accurata valutazione dei potenziali impatti socioeconomici sul sistema di produzione agricola.

Venendo alla parte III, la sua maggiore rilevanza, come accennato, per i profili di competenza è ravvisabile nel capitolo specificamente dedicato alla politica agricola e alla pesca, a sua volta suddiviso in paragrafi.

Il paragrafo concernente la politica agricola affronta diversi temi di rilievo, tra cui al primo posto le prospettive della politica agricola comune (PAC).

In questo contesto – prosegue il relatore – si richiama il pacchetto di proposte di riforma e la posizione assunta dal Governo il quale, in fase di negoziato, ha contrastato le ipotesi di ridimensionamento della dotazione di bilancio relativa alla PAC, evidenziando che l'Italia non può accettare penalizzazioni nella redistribuzione delle risorse finanziarie.

Il Governo, inoltre, ha posto la massima attenzione a tutela delle produzioni nazionali e delle relative filiere, partecipando attivamente all'esame delle proposte nell'ambito delle norme inserite nel pacchetto qualità e nell'*iter* di approvazione del pacchetto latte.

Per quanto riguarda il progetto di modifica delle norme di commercializzazione, il Governo è stato impegnato nel sostenere la proposta della Commissione intesa ad inserire l'obbligo dell'indicazione dell'origine dei prodotti agricoli, che però ha incontrato la forte opposizione da parte dei Paesi del Nord Europa. In relazione al pacchetto latte sono stati ottenuti importanti risultati con l'inserimento di norme specifiche in materia di programmazione produttiva per i formaggi protetti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica.

Viene inoltre ricordata l'attività svolta in tema di pagamenti diretti, di aiuti alimentari agli indigenti, di OCM del settore ortofrutticolo, e della linea di azione intrapresa a seguito della crisi del mercato ortofrutticolo, che ha portato all'adozione di misure di sostegno eccezionali stanziando risorse aggiuntive per gli agricoltori.

Il paragrafo dedicato all'elaborazione della normativa e alla cooperazione internazionale – prosegue il relatore – sottolinea le attività concernenti il settore sementiero e la revisione di tutta la legislazione europea su sementi e materiali di moltiplicazione.

Nel settore della ricerca e sperimentazione, il Governo ha assicurato la partecipazione attiva a tutti i comitati istituiti a livello europeo e internazionale, per i diversi settori di interesse.

Nell'ambito del paragrafo riguardante il settore forestale, la Relazione informa circa la sesta Conferenza Ministeriale per la protezione delle foreste in Europa del giugno 2011, durante la quale si è firmato l'accordo sull'apertura di negoziati ufficiali sulla preparazione di una Convenzione forestale europea legalmente vincolante.

Quanto al paragrafo relativo alla pesca marittima e all'acquacoltura – prosegue il relatore – il Governo ha partecipato al processo normativo comunitario sulle proposte di regolamento concernenti le normative che regolano il settore della pesca, ritenendo opportuno rinviare la nuova programmazione di settore al perfezionamento dell'*iter* di adozione delle norme concernenti la riforma della politica comune della pesca (PAC).

All'interno della parte III della Relazione occorre richiamare l'attenzione sui profili, pur non configurati nella materia della politica agricola, aventi ad oggetto la sanità alimentare e quella animale.

Quanto alla prima, si sottolinea il lavoro svolto nell'ambito del controllo all'importazione degli alimenti.

Nell'area dell'igiene degli alimenti di origine animale, diversi aspetti della normativa sono stati oggetto di discussione, mentre nel settore delle

tecnologie alimentari sono stati adottati diversi provvedimenti relativi ai miglioratori alimentari.

Oltre all'adozione di tre specifiche decisioni autorizzative su nuovi OGM, si è concluso l'esame della proposta di Regolamento relativa alla presenza in tracce di OGM autorizzati in Paesi terzi, ma non in Europa.

Con riferimento alla salute animale – prosegue il relatore – sono stati predisposti accordi internazionali, relativi agli scambi intracomunitari di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (*Blue tongue*), con la Spagna e con la Francia.

È stato quindi aggiornato il piano nazionale per l'alimentazione animale 2009/2011 sulla base dei risultati dei controlli effettuati nell'anno 2009-2010 e si è provveduto alla redazione del piano nazionale per l'alimentazione animale per il triennio 2012-2014.

Il secondo dei documenti in esame contiene la Relazione programmatica, finalizzata a esporre gli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea, nonché i relativi orientamenti e priorità che il Governo intende perseguire.

Il documento è articolato in 3 capitoli di cui il secondo contiene gli orientamenti e le priorità nazionali sulle singole politiche dell'Unione.

Gli aspetti di competenza – prosegue il relatore – sono oggetto essenzialmente del paragrafo 4, dedicato all'agricoltura ed alla pesca, con richiamo alle rispettive politiche comuni (PAC e PCP).

Quanto alla PAC, l'impegno del Governo nel corso del 2012 si articola a due livelli: partecipare attivamente ai processi di aggiornamento e revisione della legislazione esistente, e, in secondo luogo, impegnarsi a fondo per la ridefinizione della PAC nel quadro del negoziato per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale.

In tale contesto, viene descritta l'attività legislativa in relazione ad alcuni profili rilevanti nel quadro della PAC, quali il materiale di propagazione, il settore fitosanitario e quello dei fertilizzanti.

Inoltre il Governo dichiara il proprio impegno per una maggiore trasparenza e sicurezza nei confronti dei consumatori attraverso un rafforzamento della tracciabilità e delle previsioni sull'etichettatura dei prodotti agricoli, con particolare attenzione all'indicazione dell'origine dei medesimi, e per un rafforzamento delle politiche sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Nell'ambito delle misure di mercato – prosegue il relatore – il Governo persegue l'obiettivo della revoca della decisione tesa a porre fine al regime dei diritti di impianto dei vigneti.

Si segnalano infine le attività relative al settore forestale, e in particolare la revisione della strategia forestale europea e alla valutazione del Piano di Azione forestale UE 2007-2011.

Particolare rilievo viene attribuito al negoziato per la riforma della PAC nel cui ambito il Governo intende perseguire una crescita sostenibile che passi prioritariamente dalla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, ma che nel contempo assicuri la produttività dell'agricoltura per promuovere la sicurezza alimentare mondiale e la crescita economica.

In tale quadro, il Governo intende giungere a un compromesso che non penalizzi il modello agricolo italiano, perseguendo gli indirizzi indicati negli atti approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

In questo senso gli obiettivi delineati – prosegue il relatore – hanno ad oggetto la revisione delle proposte in materia di pagamenti diretti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*), la semplificazione delle procedure di attuazione della PAC 2014-2020, una maggiore flessibilità delle misure al fine di tener conto delle peculiarità delle molteplici agricolture europee e regionali e migliorare gli strumenti di mercato destinati a combattere la volatilità dei prezzi agricoli, il massimo impegno nel processo di rafforzamento e miglioramento delle singole filiere agricole.

Quanto alla politica comune della pesca (PCP) il Governo nutre perplessità su alcuni argomenti specifici della proposta di riforma, quali: diritti trasferibili, regionalizzazione della pesca e modalità concernenti il divieto dei rigetti in mare.

La proposta di riforma dell'OCM necessita di alcune correzioni rilevanti, con l'obiettivo di mantenere il finanziamento per incentivare la costituzione di nuove organizzazioni di produttori, ritenute necessarie per assicurare la funzione di conservazione e gestione delle risorse ittiche locali.

Si ricorda infine che è in fase di avvio l'esame della proposta relativa al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che dovrà essere collegata con la riforma della PCP in quanto strumento di sostegno finanziario all'applicazione delle norme della nuova politica della pesca.

All'interno del paragrafo 7 – prosegue il relatore – è ricordato il tema degli OGM, riguardo ai quali viene ribadita l'attuale posizione di contrasto tra i diversi Paesi membri e vengono richiamate le pronunce parlamentari in merito. Sulla materia il Governo, pur apprezzando l'ipotesi di possibili soluzioni di compromesso, ritiene preferibile un testo dettagliato e di diretta applicazione, in quanto ritiene opportuno un chiarimento sui criteri da utilizzare in sede di adozione delle misure di restrizione o divieto di coltivazione degli OGM, evitando così difficoltà in sede applicativa.

Nel paragrafo 10, dedicato alla tutela dei consumatori e alla sanità, assumono particolare rilievo le considerazioni concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari e la salute alimentare.

In particolare, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, il Governo intende completare il percorso iniziato con l'introduzione obbligatoria dell'origine per alcuni prodotti, segnalando al riguardo che la legge n. 4 del 2011 impone l'obbligo di indicare nell'etichetta dei prodotti alimentari il luogo di origine e provenienza.

In tema di salute alimentare – prosegue il relatore – la Relazione richiama l'attenzione su alcuni profili specifici, tra i quali le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi, l'igiene degli alimenti, le esportazioni di alimenti e prodotti della zootecnia, i prodotti fitosanitari e la materia della nutrizione, assai complessa in quanto l'indi-

viduazione di criteri rigidi per definire i profili nutrizionali può comportare per molti alimenti l'esclusione dalla possibilità di veicolare indicazioni in etichetta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 24 ottobre, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3534, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, avente ad oggetto disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 185

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria**334^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti. Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ABI Giuseppe Mussari, presidente, accompagnato da Giovanni Sabatini, direttore generale, Gianfranco Torriero, responsabile direzione strategie e mercati finanziari, Carlo Capoccioni, responsabile ufficio relazioni istituzionali, Maria Carla Gallotti, dell'ufficio relazioni istituzionali e Ildegarda Ferraro, responsabile ufficio stampa; per Federutility Giancarlo Cremonesi, consigliere, accompagnato da Adolfo Spaziani, direttore generale, e Fabio Santini, direttore area mercato dell'energia.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE VINCENTI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-03093 e 3-03094, trattandosi del medesimo argomento, per evidenziare che il Governo segue con la massima attenzione le vicende legate alla fusione tra Outokumpu ed Inoxum, per le significative ricadute in termini occupazionali che può avere per il territorio dell'area di Terni. Fornisce puntuali indicazioni riguardo alla procedura in atto presso la Commissione *antitrust* in sede europea, tesa ad evitare eccessi di concentrazione produttiva nella *newco* che si sta realizzando, precisando altresì che espressa richiesta da parte governativa nei confronti della società Outokumpu ha riguardato il mantenimento dell'integrità delle lavorazioni attualmente svolte a Terni. In proposito la società finlandese ha dato la sua

disponibilità a raccogliere tale proposta purché nell'ottica di ricercare il miglior acquirente possibile.

Replica la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) ringraziando il Sottosegretario per le informazioni fornite ed esprimendo tuttavia forti perplessità rispetto alla paventata scomposizione delle attività di produzione degli acciai speciali a Terni. Sollecita quindi il Governo ad esperire ogni tentativo presso i vertici aziendali di ThyssenKrupp per favorire la creazione di un quarto polo dell'acciaio a Terni.

Interviene in replica anche la senatrice FIORONI (*PD*) che, dopo aver riconosciuto l'impegno del Governo, sottolinea come sia prioritaria una scelta nel segno della conservazione dell'unitarietà produttiva, al fine di non mortificarne la competitività ed il valore sul mercato. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di indicare i tempi certi per l'operazione in atto, si aspetta che la ricerca di un altro acquirente avvenga nell'ottica di una programmazione della politica industriale per il territorio di Terni.

Il sottosegretario DE VINCENTI risponde quindi all'interrogazione 3-03095, evidenziando che il provvedimento che fissa l'entità e le modalità di accesso agli incentivi a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica è ormai in dirittura d'arrivo e che nelle prossime settimane sarà presentato alla Conferenza unificata per acquisirne l'intesa. Parimenti in fase avanzata di definizione è il provvedimento riguardante l'individuazione degli obiettivi annuali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2012. Entrambi i provvedimenti saranno emanati dal Governo entro la fine dell'anno.

Replica la senatrice VICARI (*PdL*) che ringrazia il Sottosegretario per gli elementi forniti, pur senza mancare di sottolineare il ritardo con cui il Governo procede alla regolazione dei titoli di efficienza energetica, con il rischio di far mancare le necessarie certezze a chi si accinge ad affrontare significativi investimenti.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario De Vincenti e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Esame e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra il decreto-legge in titolo, che rappresenta un ulteriore passo in avanti dell'Agenda per la cre-

scita sostenibile del Governo, soprattutto nel segno del recepimento dello spirito dell'agenda digitale europea fino al 2020. Lo spirito di questo complesso di norme è orientato alla creazione di condizioni favorevoli per le moderne attività imprenditoriali che si contraddistinguono per un elevato contenuto tecnologico e più in generale il rilancio della competitività. In questa direzione il Governo vara una serie di misure estremamente puntuali che dovrebbero consentire, in una prospettiva di breve-medio periodo, una condivisione delle informazioni di pubblica utilità, anche attraverso l'adozione di *standard* nelle infrastrutture digitali che assicurino l'apertura e l'interoperabilità, la connettività e l'offerta di servizi digitali alla collettività.

Grande attenzione è dedicata alla ricerca e allo sviluppo, come dimostra il sostegno alle *start up* innovative, vale a dire quelle iniziative imprenditoriali connotate fortemente dall'innovazione tecnologica legata ad investimenti in ricerca e sviluppo o comunque nelle quali il personale impiegato risulti titolare di un dottorato di ricerca o di elevata qualificazione, oppure abbia la possibilità di sfruttare una privativa su un brevetto.

Per stimolare ulteriormente la crescita del Paese vengono introdotte norme che incentivano la realizzazione di nuove infrastrutture così come il miglioramento dei trasporti e dei servizi pubblici locali, oltre alla previsione di uno sportello unico nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri.

Per completare la panoramica sui principali interventi contenuti nel decreto, segnala alcune misure nel campo delle assicurazioni, della mutualità e del mercato finanziario, per contrastare le frodi assicurative, favorire la concorrenza nel mercato assicurativo e la tutela del consumatore e infine il finanziamento di alcune agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone urbane ricadenti nell'obiettivo convergenza.

Per entrare più nel dettaglio, tra gli interventi previsti per dare attuazione all'Agenda digitale italiana, figura il rilascio a tutti i cittadini di un unico tesserino magnetico che servirà da carta d'identità elettronica e da tessera sanitaria, rilascio che avverrà gratuitamente da parte dei Comuni. L'utilizzo di questa tessera da parte dei cittadini consentirà una decisa semplificazione dei rapporti di natura burocratica ed una immediata percezione del funzionamento della macchina amministrativa. Per compiere un effettivo monitoraggio dell'efficacia di queste disposizioni, il Governo presenterà ogni due anni una legge sul digitale, mentre apposite relazioni annuali indicheranno lo stato di attuazione dei provvedimenti relativi all'agenda digitale. Ogni cittadino avrà inoltre un indirizzo di posta elettronica certificata, che potrà utilizzare come proprio domicilio digitale, attraverso cui inviare o ricevere tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Viene anche istituita l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che rappresenta l'evoluzione dell'Indice nazionale delle anagrafi, sia per la popolazione residente in Italia che per quella residente all'estero. A partire dal 2016 l'Istat, con cadenza annuale, effettuerà il censimento

della popolazione e di conseguenza aggiornerà l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici.

Dall'anno accademico 2013/2014 è prevista l'introduzione del fascicolo elettronico dello studente, per favorire la mobilità tra i diversi atenei, come anche la progressiva adozione di testi scolastici in versione digitale nelle scuole.

In campo sanitario è prevista l'introduzione del fascicolo sanitario elettronico per raccogliere i dati relativi al paziente, oltre alla possibilità di conservare le cartelle cliniche solo in forma digitale e all'estensione della spendibilità delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il territorio nazionale.

Per completare la rete a banda larga e permettere l'azzeramento del cosiddetto *digital divide*, favorendo la piena competitività delle diverse zone del nostro Paese, il Governo stanZIA 150 milioni di euro che serviranno ad attivare risorse sia private sia regionali. Una serie di norme specifiche di semplificazione autorizzativa faciliterà gli investimenti degli operatori di telecomunicazioni.

Un ulteriore stimolo alla diffusione degli strumenti di pagamento elettronici sarà legato all'introduzione dell'obbligo per la pubblica amministrazione di accettare i pagamenti in formato elettronico, dando piena pubblicità ai codici bancari che ne consentono l'effettuazione.

In campo giudiziario le comunicazioni e le notifiche potranno avvenire per via telematica, riducendosi così drasticamente i tempi e il numero di adempimenti di natura procedimentale.

In ambito assicurativo, con particolare riguardo ai contratti per la responsabilità civile auto, una serie di prescrizioni consentirà maggiore chiarezza nelle offerte da parte delle compagnie e quindi una maggiore consapevolezza da parte dell'utente di quanto va a spendere per ogni singola voce che compone il contratto. In questo modo si dovrebbe favorire la concorrenza ed un «raffreddamento» delle tariffe praticate dalle compagnie assicurative sulla base di parametri non sempre di chiara evidenza. Viene anche rafforzata la funzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS), che opera nel campo della prevenzione amministrativa delle frodi assicurative.

Una serie di misure riguarda poi – come ricordato all'inizio – la nascita e lo sviluppo di imprese *start up* innovative, che rappresentano un indubbio motore di crescita economica e la concreta possibilità di creare occupazione, in particolare giovanile, attraverso un reale sostegno all'innovazione e all'attrazione di talenti e capitali dall'estero. Queste società dovranno avere sede principale in Italia e svolgere l'attività da meno di quattro anni, oltre ad essere fortemente connotate dall'innovazione conseguente alla ricerca. Sono previsti incentivi fiscali per privati o aziende che investono nelle *start up* come anche la possibilità da parte di queste ultime di accedere al cosiddetto *crowdfunding*, vale a dire la raccolta di capitale diffuso attraverso portali *on line*. Le risorse messe a disposizione dal Governo ammontano a 200 milioni di euro, con il fine di facilitare il raccordo tra il tessuto produttivo tradizionale e le imprese che fanno innova-

zione tecnologica. Saranno valorizzate anche le società che offrono servizi utili all'avvio di *start up* innovative (i cosiddetti incubatori) attraverso l'accesso ad alcune misure previste specificamente per le *start up*.

Nel campo delle infrastrutture viene compiuto un concreto sforzo per attrarre gli investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere per le quali non è previsto un contributo pubblico a fondo perduto: la misura si estrinseca in un credito d'imposta a valere sull'Ires e sull'Irap legate alla realizzazione e alla gestione di un'opera che altrimenti non sarebbe stata realizzata e che in quanto tale non costituisce un minor gettito bensì la rinuncia ad un maggior gettito. Per accrescere l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, viene istituito «Desk Italia – sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri» con il compito di espletare per conto degli investitori tutte le procedure burocratiche e autorizzative in raccordo con le Regioni interessate.

Viene infine rafforzato il patrimonio dei confidi per sostenere maggiormente il credito alle piccole e medie imprese.

Il presidente CURSI propone di effettuare un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati dal provvedimento in esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'accesso al credito e sugli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI: seguito dell'audizione di rappresentanti dell'ABI

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 giugno scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'avvocato Mus-sari, presidente dell'ABI e lo invita a prendere la parola per proseguire l'audizione del 21 giugno 2011.

L'avvocato MUSSARI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale viene segnalata la notevole difficoltà patita dalle imprese bancarie a causa di un difficile quadro reddituale, condizionato da forti restrizioni di ricavi e le contestuali pressioni del costo del rischio, oltre che da costi operativi e imposizione fiscale. Una condizione che, se dovesse permanere troppo a lungo, potrebbe mettere in dubbio la capacità delle banche di continuare a svolgere il proprio ruolo a favore di imprese e famiglie. Si sofferma quindi sugli sviluppi di mercato e del contesto macrofinanziario, auspicando un severo controllo degli equilibri di finanza pubblica attraverso il *fiscal compact*; un progetto di crescenti stimoli alla crescita; un'azione decisa per stroncare il connubio malato tra rischio sovrano e rischio bancario.

Per quanto concerne l'attività di raccolta, le tensioni sul debito sovrano italiano hanno avuto necessariamente ripercussioni sulla raccolta, al punto che le risorse della BCE anziché aggiungere liquidità si sono di fatto sostituite a quella venuta a mancare. Fornisce quindi una serie di dati riguardanti l'impiego delle risorse sul mercato.

Passando ad esaminare le iniziative adottate dalle banche a supporto dell'accesso al credito, sottolinea per tutte l'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI, oltre alla convenzione tra ABI e Cassa depositi e prestiti che ha consentito di mettere a disposizione delle PMI un *plafond* finanziario pari a 8 miliardi di euro.

Evidenzia infine il peso delle regole adottate da Basilea 3 sulle banche che praticano un tradizionale modello di *business* orientato agli impieghi a famiglie e imprese, cui si associa anche il peso di significativi svantaggi competitivi legati alla regolamentazione nazionale.

Il presidente CURSI interviene per chiedere un approfondimento in ordine agli accordi con Cassa depositi e prestiti per il sostegno alle PMI, giudicando utile un quadro più preciso delle imprese che hanno usufruito delle agevolazioni. Desidera conoscere altresì le previsioni di ABI rispetto alla competitività delle aziende sul mercato interno e se c'è una strategia dietro le ristrutturazioni bancarie, che destano preoccupazione sotto il profilo occupazionale.

Il senatore SANGALLI (PD) osserva che rispetto ai dati indicati vi è nel mondo economico una percezione assai diversa della disponibilità delle banche, forse anche a causa della debolezza delle iniziative assunte. Chiede quindi quale sia la disposizione del mondo bancario nei confronti del settore immobiliare; quale la situazione della certificazione dei ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e, infine, quale sia l'incidenza delle commissioni bancarie sul complesso delle operazioni.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) sottopone alla riflessione il peso della raccolta del risparmio sulla concessione del credito, domandandosi anche quando la riduzione dello *spread* tra Bund e Btp produrrà effetti sull'economia interna.

La senatrice VICARI (*PdL*), facendo riferimento all'ultimo decreto-legge sviluppo presentato dal Governo, chiede se vi sono suggerimenti utili a stimolare la crescita e quali iniziative le banche hanno assunto per stimolare un approccio di tipo moderno e digitale da parte della propria clientela.

L'avvocato MUSSARI, partendo dall'assunto che il calo dello *spread* non si traduce in una maggiore liquidità o in un minor costo del denaro se risulta comunque rilevante rispetto al maggior concorrente europeo, la Germania, ricorda che il *plafond* messo a disposizione da Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti è stato completamente utilizzato per finanziare gli investimenti e non per quegli interventi che sono stati necessari per dare tempo alle imprese e alle famiglie per rimodulare e ristrutturare il debito. Le banche peraltro pongono grande attenzione al processo di certificazione dei debiti da parte della pubblica amministrazione, avendo in tal senso un diretto interesse, mentre per quanto concerne l'esposizione nei confronti del mercato immobiliare ritiene che l'acquisto di un immobile per una famiglia rappresenta, oggi più che mai, una fondamentale forma di investimento, anche rispetto alle maggiori prospettive di vita. Riguardo ai costi delle commissioni bancarie farà pervenire al più presto i relativi dati, pur ribadendo che l'attività economica passa necessariamente per la remunerazione delle operazioni. Quanto all'aspetto territoriale, esso non è mai stato trascurato dalle banche italiane, ma la sfida oggi è quella dell'Agenda digitale e quindi la possibilità di compiere *on line* le operazioni che fino a ieri venivano svolte allo sportello.

Il presidente CURSI ringrazia l'avvocato Mussari per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dall'auditore, poiché nulla osta da parte sua, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione di rappresentanti di Federutility

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto all'avvocato Cremonesi, consigliere di Federutility, e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'avvocato CREMONESI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale si esprime apprezzamento per le scelte operate dal Governo nell'ambito della strategia energetica nazionale, per dare alle aziende un riferimento normativo stabile. Nel sottolineare l'esigenza che siano colmate le lacune del processo di efficientamento energetico degli edifici pubblici, richiama l'attenzione sulle tempistiche degli *iter* autorizzativi e decisionali nel campo dell'energia che dovranno necessariamente essere accelerati. Esprime infine interesse per la creazione di un *hub* in chiave europea sottolineando la necessità di promuovere una regolazione che favorisca il pieno utilizzo della capacità dei metanodotti.

Il dottor SPAZIANI interviene per approfondire il tema delle politiche di sviluppo, finalizzate ad indicare quelle priorità che consentono di dare certezza agli investimenti. Rispetto alla creazione di un *hub* per l'Europa ritiene prioritario verificare le capacità di assorbimento del mercato in un momento di contrazione dei consumi, mentre in tema di energie rinnovabili ritiene vadano adeguate le reti di distribuzione tenendo conto di dove insiste maggiormente l'impatto della generazione distribuita.

Il presidente CURSI ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica altresì che la documentazione depositata dagli auditi, poiché nulla osta da parte loro, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

355^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3181) TREU ed altri. – Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la senatrice Sbarbati ha annunciato la presentazione di un disegno di legge in materia attinente. Non essendo ancora giunta l'assegnazione di tale nuovo provvedimento, dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 3181.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3400) TOFANI ed altri. – Norme per favorire il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, comunica che l'11 ottobre scorso la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sulla valutazione degli oneri del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, ricorda che nella seduta del 17 aprile scorso la Commissione aveva convenuto di adottare il disegno di legge n. 3233, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per la prosecuzione dell'esame. La successiva approvazione della legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro, rende però necessario un adeguamento del testo alle modifiche normative così intervenute. Tali tematiche sono state approfondite da un Comitato ristretto, all'esito del quale egli ha proceduto alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge (pubblicato in allegato al resoconto), di cui oggi propone l'adozione.

Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione delibera l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE (*PdL*), relatore, nel richiamare l'urgente necessità di procedere, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, che andranno ovviamente riferiti al testo unificato testé adottato, entro le ore 18 del prossimo giovedì 25 ottobre.

La Commissione conviene.

Il senatore PASSONI (*PD*) auspica che l'apposizione di un termine così ristretto consenta di licenziare il nuovo testo già nella seduta di martedì 30 ottobre prossimo, onde consentirne la tempestiva trasmissione alla Camera dei deputati.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, nel ribadire l'urgenza di provvedere nella materia, si impegna a sollecitare la rapida espressione dei prescritti pareri da parte della 1^a e della 5^o Commissione permanente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14^a Commissione per i Doc. LXXXVII-bis, n. 2 e LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento del Senato, sia il disegno di legge n. 3510 sia le Relazioni sono assegnati per l'esame generale in sede referente alla 14^a Commissione permanente e, per l'esame delle parti di relativa competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame del disegno di legge da parte delle Commissioni si conclude con l'approvazione di una relazione. Contemporaneamente, deve concludersi anche l'esame delle Relazioni con l'espressione di due pareri.

Propone, quindi, che l'esame dei provvedimenti in titolo proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà comunque luogo ad esiti separati, con l'approvazione di distinti atti.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra congiuntamente il disegno di legge n. 3510 ed i documenti collegati, che rappresentano lo strumento normativo annuale volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. La procedura sarà molto probabilmente l'ultima del suo genere, in conseguenza della prossima approvazione del disegno di legge n. 2646, recante nuove norme sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La relatrice non ritiene che né nell'articolato né negli allegati nel disegno legge, che elencano le direttive comunitarie di cui si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, siano contenute disposizioni di interesse per la Commissione; rileva tuttavia che al 31 dicembre 2011 risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 136 procedure d'infrazione, di cui 10 riguardano materie di competenza del Ministero del lavoro (7 relative alla violazione della normativa comunitaria e 3 concernenti casi di mancato recepimento). Il documento, peraltro, non contiene specifiche indicazioni circa il merito delle procedure di infrazione né sugli argomenti oggetto della mancata trasposizione.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività

svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. In particolare, la Relazione mette in risalto l'attiva partecipazione dell'Italia al processo di valutazione dell'applicazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di verificare la necessità di modificare il testo vigente per facilitare la mobilità dei professionisti; la nuova proposta di modifica della Direttiva dovrebbe ottenere il consenso degli Stati membri entro il 2012.

Tra gli interventi a favore delle politiche per l'occupazione, la Relazione contempla una serie di progetti avviati a livello europeo con il contributo dell'Italia: la Rete europea dei *Public Employment Services* (PES), per la definizione delle strategie d'azione comuni sul mercato del lavoro; la *Rete EURES Italia*, dove si realizzano programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale per la mobilità geografica volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; le politiche per la programmazione e la gestione della formazione e del lavoro, con specifici temi di interesse quali l'adattabilità delle imprese, l'occupabilità dei lavoratori, anche con la revisione dell'apprendistato, lo sviluppo del capitale umano, la connessione tra politiche del lavoro attive passive e la parità di genere, le pari opportunità e la dimensione transnazionale; il *Network EX-OFFENDERS* (programma triennale 2009-2012, articolato in 3 aree di attività: *prison portal* europeo, gruppo di lavoro europeo sulla valutazione, eventi tematici); il *Gender Mainstreaming*, rete transnazionale per lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita e lavoro; la «Rete per il lavoro», promossa dal Governo italiano per valorizzare i risultati conseguiti con lo scambio tra Stati membri sulle diverse strategie nazionali anticrisi.

Nella Relazione programmatica, che analizza gli sviluppi in atto nel processo di integrazione europea e gli orientamenti e le priorità che il Governo si propone di perseguire in relazione a tali sviluppi, gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili al capitolo 6, «Occupazione e politiche sociali». Il Governo italiano segue gli avanzamenti delle iniziative del «pacchetto occupazione», rientrante nella Strategia Europa 2020, che concernono la revisione della direttiva in materia di orario di lavoro, riguardante la disciplina dei turni di guardia e riposi compensativi, la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, i contratti multipli, la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, la proposta di direttiva per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, la revisione di alcune direttive in materia di diritto del lavoro che escludono i lavoratori marittimi dal loro ambito di applicazione e la proposta di modifica del regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Inoltre, il Governo italiano partecipa attivamente alla Rete PES, che mette in collegamento tutti i servizi per l'impiego degli Stati membri, al fine di definire strategie comuni in materia di mercato del lavoro, e alla rete EURES. Da ultimo, con riferimento al Fondo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), che favorisce il processo di reinserimento dei lavo-

ratori in esubero a seguito dei mutamenti economici globali, l'Italia ha proposto che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, siano individuate risorse soprattutto a sostegno del settore agricolo, gravemente penalizzato in questi ultimi anni.

Tanto premesso, la relatrice si riserva di avanzare le proprie proposte di relazione e di parere al termine del dibattito.

La senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) domanda un approfondimento specifico con riferimento alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia in materie di competenza del Ministero del lavoro.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) si impegna a fornire tali indicazioni nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3233, 2429**

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

*(Commissione per la valutazione dell'equo compenso
nel lavoro giornalistico)*

1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;
- f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione di cui al comma 1, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce il compenso equo dei giornalisti iscritti all'Albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con i quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione provvede al costante aggiornamento dell'elenco stesso.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3.

(Accesso ai contributi in favore dell'editoria)

1. Al decorrere dal 1° gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione del compenso equo è nullo.

Art. 4.

(Relazione annua)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 213

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

indi del Vice Presidente
BOSONE

indi del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena conclusasi.

Nel confermare il calendario dei lavori della corrente settimana, dedicato all'esame del disegno di legge n. 3534 (decreto-legge tutela della salute), si è convenuto di avviare, nel più breve tempo possibile, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3533 (decreto-legge n. 179 del 2012), nonché l'esame dell'Atto comunitario n. 548 sulla disciplina dei precursori delle droghe. Conseguentemente l'esame dell'Atto del Governo n. 507 proseguirà nella prossima settimana, con l'espressione del parere.

Si è poi deciso di sospendere il ciclo delle audizioni in sede informale avviato sul disegno di legge n. 2935 (sperimentazione clinica e riforma degli ordini delle professioni sanitarie), dando ai Gruppi la facoltà di manifestare, entro 48 ore, la disponibilità all'eventuale trasferimento in sede deliberante di tale disegno di legge, nell'ipotesi in cui siano espunte dal testo le disposizioni contenenti deleghe legislative.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3534) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

I relatori, SACCOMANNO (*PdL*) e BOSONE (*PD*), illustrano il disegno di legge in titolo, il quale – approvato con modifiche ed integrazioni dalla Camera dei deputati – reca un complesso di misure nel settore sanitario.

L'articolo 1 concerne, in primo luogo, il riordino dell'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria, prevedendo che le regioni ridefiniscano tale organizzazione mediante il ricorso a forme organizzative sia monoprofessionali sia multiprofessionali. Le prime sono denominate – da parte delle norme in esame – aggregazioni funzionali territoriali; esse condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Le seconde sono denominate unità complesse di cure primarie; esse erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto – come specificato dalla Camera – della peculiarità delle aree territoriali, quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa ed isole minori.

La riorganizzazione deve essere volta a garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. In particolare, per le unità complesse di cure primarie, le regioni privilegiano la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operino in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le

forme monoprofessionali e multiprofessionali summenzionate erogano l'assistenza primaria attraverso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. La Camera ha così riformulato il riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale – riferimento che, nel testo originario del decreto-legge, era tra l'altro limitato alle sole forme multiprofessionali.

In base alle norme in esame, gli accordi collettivi nazionali relativi al personale convenzionato summenzionato devono prevedere l'adozione delle forme suddette nonché definire gli altri contenuti individuati dall'articolo 1 – tra cui, l'istituzione del ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale (fermo restando che le graduatorie sono redatte a livello regionale); la definizione dei compiti, delle funzioni e dei criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative summenzionate; la possibilità per le aziende del Servizio sanitario nazionale (fattispecie introdotta dalla Camera) di stipulare accordi con le medesime forme organizzative per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità ed in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale –.

La Camera ha introdotto specifici termini temporali per l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali e per la stipulazione – senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica – dei relativi accordi regionali attuativi; in caso di mancato rispetto del termine temporale per l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali, si provvede in via transitoria con decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura di cui al comma 7.

Un comma inserito dalla Camera (comma 5) prevede che, nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengano definiti modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso le aziende del Servizio sanitario nazionale e presso i servizi della medicina convenzionata.

Il successivo comma 8 concerne la mobilità del personale dipendente dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 riguarda l'attività libero professionale intramuraria. Si stabilisce al 31 dicembre 2012 (30 novembre 2012 nel testo originario, così modificato dalla Camera) il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività suddetta. Gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere

attivata un'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati – il testo originario, così modificato dalla Camera, faceva riferimento ad un collegamento «telematico» –. Il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale mediante mezzi che assicurino la tracciabilità. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, limitatamente alle aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda di appartenenza. Entro il 28 febbraio 2015, la regione o la provincia autonoma interessata provvede alla verifica del programma sperimentale summenzionato; in caso di verifica positiva, la regione può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si sia svolto il programma sperimentale, lo svolgimento dell'attività intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete.

L'articolo 2 in esame reca anche norme sugli importi a carico dell'assistito (per l'attività intramuraria) e sulla destinazione delle medesime somme.

L'articolo 2-bis – inserito dalla Camera – prevede l'istituzione di una Commissione per la formulazione di proposte sull'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale. Si definisce anche la procedura per l'eventuale aggiornamento delle medesime tariffe, in relazione alle proposte della Commissione.

L'articolo 3 concerne la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie. Il comma 1 – nel testo riformulato dalla Camera – esclude la responsabilità penale per i casi di colpa lieve, a condizione che, nello svolgimento dell'attività, il soggetto si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Il medesimo comma fa salva, invece, la responsabilità civile – che viene dalla norma in esame ricondotta nell'ambito della cosiddetta responsabilità extracontrattuale –. Si prevede, tuttavia, che, nella determinazione della misura del risarcimento del danno, il giudice tenga debitamente conto dell'eventuale conformità dell'operato alle linee guida e buone pratiche summenzionate.

Il comma 2 demanda ad un regolamento governativo, adottato secondo la procedura definita dal medesimo comma 2 e dal primo periodo del comma 4, la disciplina di alcuni profili dei contratti assicurativi contro la responsabilità civile (per gli esercenti professioni sanitarie). Il regolamento deve prevedere: l'istituzione di un fondo per garantire idonea copertura assicurativa per alcuni casi, individuati sulla base di definite categorie di rischio professionale; l'obbligo di inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongano, alla scadenza, la variazione in aumento o in diminuzione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri; la limitazione della possibilità di disdetta della polizza (da parte dell'impresa

assicuratrice) al caso di reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario – accertata, come aggiunto dalla Camera, con sentenza definitiva –. In ogni caso, ai sensi del secondo periodo del comma 4, è esclusa, a carico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista (per il relativo personale) dalla normativa contrattuale vigente.

Il comma 3 concerne la determinazione del danno biologico, eventualmente conseguente all'attività degli esercenti professioni sanitarie.

Il comma 5 reca norme – con riferimento all'area sanitaria – sulla redazione e l'aggiornamento degli albi dei consulenti tecnici del giudice civile.

L'articolo 3-*bis* – inserito dalla Camera – prevede che, al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedano ad analisi e studi in materia ed adottino le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.

L'articolo 4 reca alcune norme in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico. Si segnala, in primo luogo, la nuova disciplina sui criteri, i requisiti e la procedura per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere (comma 1, lettera *a*). Le novelle prevedono che la nomina (da parte della regione) avvenga nell'ambito di elenchi di idonei, redatti a livello regionale – si può attingere anche ad un nominativo inserito nell'elenco di idonei di un'altra regione –. Gli elenchi sono redatti mediante avviso pubblico e successiva selezione da parte di una commissione, costituita dalla regione in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti (di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

In base ad una modifica operata dalla Camera (alla lettera *b*) del comma 1), si prevede che le regioni concordino, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per la valutazione dell'attività dei direttori generali.

Una novella inserita dalla Camera (lettera *b-bis*) del comma 1) stabilisce che il direttore del dipartimento di prevenzione (delle aziende sanitarie locali) può essere scelto da parte del direttore generale esclusivamente tra i direttori di struttura complessa del dipartimento medesimo, aventi almeno cinque anni di anzianità nella funzione – mentre la norma vigente fa riferimento ai dirigenti del medesimo dipartimento di prevenzione (aventi il requisito summenzionato di cinque anni di anzianità nella funzione) –.

Inoltre, si modifica la disciplina sulle valutazioni dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale (lettera *c*) del comma 1) – tra l'altro, una riformulazione operata dalla Camera prevede che la verifica sia annuale – e si pone (lettera *d*)) una nuova normativa per il conferi-

mento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Quest'ultima prevede: la selezione di una terna di candidati idonei, da parte di una commissione, composta da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché dal direttore sanitario dell'azienda interessata (quest'ultimo componente è stato inserito dalla Camera); la nomina, da parte del direttore generale, nell'ambito della suddetta terna, con obbligo di motivazione per l'ipotesi in cui s'intenda nominare uno dei due candidati aventi punteggio inferiore.

Le novelle definiscono altresì criteri, requisiti e procedure per il conferimento degli incarichi di struttura semplice (lettera *d*)), capoverso 7-*quater*) e modificano i limiti numerici per alcuni contratti di lavoro subordinato a termine, relativi a determinati incarichi dirigenziali (lettere *e-bis*) ed *e-ter*)).

Si modifica, inoltre, la disciplina del collegio di direzione (nell'ambito dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale) (lettera *f*)). I commi 2 e 3 dello stesso articolo 4 recano norme transitorie, con riferimento ad alcune delle novelle di cui al precedente comma 1. Il comma 4 – inserito dalla Camera – prevede che ogni regione promuova, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali sanitarie e della loro qualità. Il comma 5 – anch'esso introdotto dalla Camera – esclude i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui contratti di lavoro subordinato a termine (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni).

L'articolo 4-*bis* – inserito dalla Camera – prevede la possibilità di una parziale disapplicazione del blocco delle assunzioni del personale nel servizio sanitario regionale, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e nelle quali sia operante, per l'anno 2012, il blocco summenzionato.

L'articolo 5 prevede un aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, con particolare riferimento ad una nuova ricognizione delle malattie croniche e di quelle rare, nonché alle persone affette da ludopatia. Il comma 2-*bis* – inserito dalla Camera – dispone un aggiornamento del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, e per accelerare l'impiego delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza ai fini del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. In questo ultimo caso, vengono anche consentite alcune deroghe alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria e – in base ad una norma inserita dalla Camera – si prevede che i programmi regionali deb-

bano consentire la realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi individuali.

L'articolo 6-*bis* – inserito dalla Camera – concerne, al comma 1, l'impiego di plusvalenze derivanti da determinate fattispecie di vendita di immobili da parte delle regioni. Il comma 2 estende fino al 31 dicembre 2013 il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario e commissariate ed estingue di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni summenzionate alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 7 prevedono, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, il divieto di vendita di prodotti del tabacco per tutti i minorenni – anziché, come nella disciplina finora vigente, per i minori di anni 16 –. I commi 3-*bis* e 3-*ter* – inseriti dalla Camera – dispongono un'omologa estensione dell'ambito soggettivo per il divieto di vendita di bevande alcoliche.

Il comma 3-*quater* – anch'esso introdotto dalla Camera – vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. I commi 4, 4-*bis* (inserito dalla Camera), 5, 6 e 7 recano norme restrittive in materia di pubblicità e di formule di avvertimento relative ai giochi. Il comma 5-*bis* – introdotto dalla Camera – prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile. I commi 8 e 9 recano alcune norme di divieti e di controlli in materia di gioco minorile. Il comma 10 prevede una progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta di alcuni giochi, con riferimento ai punti prossimi a: istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto.

Il comma 11 prevede che, con decreto ministeriale, si disciplini l'obbligo di idonea certificazione medica per i cittadini che praticino un'attività sportiva non agonistica o amatoriale e si definiscano linee guida per lo svolgimento di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande. Tra le varie disposizioni, si segnala che: viene attribuita alle regioni, alle province autonome ed alle aziende sanitarie locali la funzione di riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento e viene attribuita al Ministero della salute la facoltà di compiere verifiche ispettive; sono stabiliti alcuni obblighi e divieti, riguardanti il commercio e la somministrazione di pesce, di latte crudo e di crema cruda; riguardo alle bibite analcoliche vendute con il nome di uno o più frutta a succo – o recanti denominazioni che si richiamino alla frutta a succo –, si eleva

dal 12 per cento al 20 per cento il livello minimo di succo naturale, fatte salve le norme transitorie e finali di cui al comma 16-*ter*, inserito dalla Camera.

L'articolo 9 reca norme in materia di emergenze veterinarie. Il comma 1 dell'articolo 10 novella alcune specifiche norme in materia di farmaci, mentre i commi da 2 a 6 concernono: la disponibilità, per gli assistiti, a carico del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali che risultino possedere il requisito dell'innovatività terapeutica; la revisione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali; l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dei suddetti prontuari e strumenti.

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale, al fine di escludere dalla rimborsabilità (a carico del Servizio sanitario nazionale) i farmaci terapeuticamente superati. Lo stesso comma pone, inoltre, una norma a regime, in base alla quale ogni revisione del prontuario in esame può includere nell'ambito della rimborsabilità i medicinali equivalenti a quelli in scadenza di brevetto o di certificato di protezione complementare con effetto non anteriore alla scadenza medesima. La Camera ha soppresso nello stesso articolo 11 alcune norme, concernenti i medicinali la cui efficacia non risultasse sufficientemente dimostrata o che non soddisfacessero il criterio di economicità, i farmaci che costituiscano un'alternativa terapeutica a medicinali già autorizzati, nonché i dosaggi da parte delle farmacie ospedaliere. Il comma 2 riguarda una fattispecie di proseguimento transitorio della rimborsabilità, successivo all'esclusione del medicinale dalla relativa classe. Il comma 5 riguarda la sperimentazione di sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali.

L'articolo 11-*bis* – inserito dalla Camera – prevede che, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorizzazione all'esercizio della farmacia non possa essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale (a séguito di sentenza definitiva).

L'articolo 12 concerne alcune procedure relative ai medicinali. Si segnala, tra l'altro, che: la domanda di inserimento del farmaco tra quelli rimborsabili (a carico del Servizio sanitario nazionale) è istruita – in base al comma 1 – contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo; la domanda in esame – ai sensi del comma 2 – può essere presentata soltanto dopo il conseguimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tranne le eccezioni individuate dal comma 3; si definiscono, al comma 6, alcune fattispecie di automatico collocamento (senza contrattazione del prezzo) di un farmaco generico o biosimilare nella classe di rimborso a cui appartenga il medicinale di riferimento; si esclude che, in caso di estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale, esso possa essere prescritto per le nuove indicazioni con rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale prima o senza il contestuale espletamento delle procedure di cui al comma 7; il comma 8 pone una novella intesa ad ac-

celerare la stipula di convenzioni (da parte delle regioni, singole o in consorzio tra di esse) con i centri e le aziende per la lavorazione del plasma raccolto in Italia; si pongono – ai commi da 9 a 12 – alcune norme, soprattutto di natura amministrativa ed organizzativa, in materia di sperimentazioni cliniche sull'uomo di medicinali.

L'articolo 13 concerne: i medicinali omeopatici, anche veterinari (in particolare, per le procedure di registrazione o di autorizzazione) (commi 1 e 3); l'aggiornamento delle tariffe e dei diritti annuali dovuti nel settore farmaceutico (comma 2); gli adempimenti riguardanti la macellazione degli animali (comma 4); alcune particolari fattispecie di somministrazione dei medicinali veterinari (comma 4-*bis*, inserito dalla Camera).

L'articolo 14 reca norme relative a: la società consortile «Consorzio anagrafi animali», che viene soppressa (comma 1); l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) (commi da 2 a 7); la contribuzione obbligatoria in favore della Fondazione ONAOSI per determinati periodi pregressi (commi 8 e 9); i requisiti e la procedura per il riconoscimento e la conferma, per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (sia di diritto pubblico sia di diritto privato), l'individuazione di criteri di classificazione dei medesimi Istituti (anche ai fini del loro inserimento nella rete di attività di ricerca) e la determinazione delle modalità per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale (commi da 9-*bis* a 12; i commi 9-*bis*, 9-*ter* e 10-*bis* sono stati inseriti dalla Camera).

Il comma 1 dell'articolo 15 opera una revisione della disciplina sul trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile). Il comma 2 del presente articolo 15 individua le prestazioni rese dal Ministero della salute a titolo oneroso (per le quali la tariffa è rideterminata secondo la procedura di cui al comma 3). I commi 3-*bis* e 3-*ter* – inseriti dalla Camera – differiscono il termine per il riordino di alcuni organi collegiali ed organismi operanti presso il Ministero della salute ed escludono dall'ambito del medesimo riordino la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate dalla stessa.

L'articolo 15-*bis* – introdotto dalla Camera – reca talune modifiche alle norme sull'acquisto di beni, prestazioni e servizi – sanitari e non sanitari, ed ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ovvero, per conto di essi, da parte delle regioni e delle province autonome).

Il PRESIDENTE propone di fissare sin da ora il termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 19 di oggi.

Ad avviso della senatrice BASSOLI (*PD*) la complessa natura del provvedimento esige un termine più ampio per i Gruppi. Pertanto, ritiene

ragionevole che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posto entro le ore 12 di domani.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti degli altri Gruppi a pronunciarsi sulla questione.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) ritiene che sia interesse della Commissione velocizzare il più possibile l'iter del disegno di legge in titolo, fermo restando il rispetto della dignità del lavoro dei senatori.

Secondo il senatore BOSONE (*PD*) deve essere lasciata la possibilità al ministro Balduzzi di verificare se vi sono margini per un eventuale terza lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, dal momento che la volontà della Commissione è quella di provare ad introdurre alcune modifiche. Anche per questa ragione, per dare modo di valutare tale scenario e per consentire alle altre Commissioni di potersi pronunciare sugli emendamenti, ritiene ragionevole l'ipotesi di prevedere per questi ultimi un termine di presentazione più congruo.

Ad avviso del senatore CALABRÒ (*PdL*), poiché la Commissione si impegna a rendere più rapido possibile l'iter del provvedimento, appare plausibile semmai ridurre gli spazi per il dibattito ed anticipare il termine di presentazione degli emendamenti.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) condivide l'ipotesi avanzata dalla senatrice Bassoli di posticipare a domani, entro le ore 12, il termine di presentazione degli emendamenti.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) per ragioni di coerenza rispetto all'impegno assunto dalla Commissione di svolgere un rapido esame del decreto-legge, si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dal senatore Calabrò.

Anche ad avviso della senatrice BAIÒ (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) occorre lavorare fin da subito sulle proposte emendative, dando modo al Ministro di verificare se vi siano le condizioni per una terza lettura da parte della Camera dei deputati.

Il senatore RIZZI (*LNP*) condivide l'ipotesi di anticipare il più possibile il termine di presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che ha appreso dal Presidente del Senato che vi è la disponibilità ad un rapido esame del decreto-legge presso questo ramo del Parlamento che consentirebbe, in caso di modifiche approvate, un ulteriore, definitivo passaggio alla Camera dei deputati.

La senatrice BASSOLI (PD) ribadisce che la Commissione deve concentrarsi sull'esame di pochi e mirati emendamenti che possano recepire anche quello che emergerà durante la discussione generale. In quest'ottica, quindi, va letta la sua proposta di posticipare il termine per gli emendamenti a domani, anche per permettere ai relatori di effettuare ulteriori verifiche sulle eventuali proposte emendative.

Il senatore COSENTINO (PD) reputa che occorre individuare un delicato equilibrio tra l'esigenza di un iter veloce del provvedimento in titolo e la necessità di un largo consenso per talune ipotesi di modifica, dando modo anche al Governo di comprendere se davvero vi siano i margini per un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Pertanto, la fissazione del termine degli emendamenti nella giornata di domani consentirebbe ugualmente ai relatori di svolgere un approfondimento sulle esigenze richiamate, ferma la possibilità per i senatori che lo desiderano di intervenire in discussione generale.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso, propone che la seduta pomeridiana della Commissione possa quindi concludersi, dando modo ai relatori di approfondire fin da subito il contenuto di talune proposte emendative per le quali resta fissato il termine di presentazione per le ore 19 di oggi. Nella seduta notturna potrà quindi avere inizio la discussione generale ed eventualmente si potrà valutare l'ipotesi di una riapertura del termine degli emendamenti.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 ottobre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza della Vice Presidente
MAZZUCONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL PARCO ADDA NORD E DELL'UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2849 (SOVRACANONE A CARICO DEI CONCESSIONARI DEL CONSORZIO DELL'ADDA)

Plenaria

381^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MAZZUCONI

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3510) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2012

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3510. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII-bis, n. 2. Parere alla 14^a Commissione per il Documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3510. Parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 5. Parere favorevole sul documento LXXXVII-bis, n. 2)

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per le parti di competenza della Commissione, facendo preliminarmente presente la possibilità che questo venga unificato con il disegno di legge n. 3129, relativo al disegno di legge comunitaria per il 2011, non ancora definitivamente approvato. In particolare, per quanto attiene alle materie di interesse della Commissione, l'allegato A contiene la direttiva 2011/97/UE recante modifiche alla direttiva 1999/31/CE sui criteri di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto. Con tale direttiva, che prevede che gli Stati membri adeguino le tecniche di stoccaggio del mercurio metallico entro il 15 marzo 2013, l'Unione europea intende mettere in atto tutte le misure possibili per ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l'ambiente, attraverso l'indicazione di nuovi criteri conformi alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Strategia comunitaria sul mercurio» del 28 gennaio 2005. L'Allegato B contiene la direttiva 2011/70/Euratom – Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La direttiva impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. La direttiva stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri istituiscano e mantengano un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti. La direttiva prevede altresì specifici obblighi informativi, in base ai quali gli Stati membri devono provvedere affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori ed alla popolazione e l'autorità di regolamentazione informi il pubblico nei settori di propria competenza.

Per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011, si sofferma sugli obiettivi conseguiti con riferimento alla tabella di marcia per l'energia verso il 2050, al tema della sicurezza nucleare nonché a quello della trasparenza del mercato dell'energia. Per quanto riguarda in particolare la politica per l'ambiente ricorda i risultati conseguiti nell'ambito della iniziativa «Una Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» e fa presente l'importanza della valutazione finale del 6° Programma d'azione ambientale. Nel corso del 2011, l'Italia ha inoltre continuato a seguire i temi connessi ai cambia-

menti climatici, dando seguito ai risultati della Conferenza di Cancun. Illustra poi le attività svolte sul tema della biodiversità, anche in relazione al dibattito sulla politica agricola comune (PAC). Si sofferma quindi sull'attività legislativa comunitaria nell'anno 2011 con particolare riferimento alle iniziative legislative volte a disciplinare il trattamento delle sostanze prioritarie e pericolose, dei biocidi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nel merito della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea fa presente che particolare attenzione sarà rivolta al 7° Programma d'azione ambientale, alle iniziative sull'ambiente legate al Piano d'azione per l'eco innovazione e alla proposta di regolamento relativa agli organismi geneticamente modificati. Si sofferma poi sul quadro finanziario pluriennale, nell'ambito del quale assumono particolare rilievo l'esame della proposta di regolamento sulla istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e l'analisi del documento della Commissione europea sul finanziamento della rete «Natura 2000».

Preannuncia infine l'intenzione di formulare una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2012, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011 ed un proposta di parere favorevole sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012.

Si apre la discussione.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritiene opportuno sottolineare nella relazione sul disegno di legge la necessità di assicurare, da parte del Governo, il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza sulle modalità di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti nucleari, qualunque sia la loro provenienza, per evitare preventivamente l'insorgere di comprensibili preoccupazioni delle collettività territoriali vicine al sito nazionale di stoccaggio. Sollecita altresì il rafforzamento della previsione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, relativa alla realizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Il senatore FERRANTE (*PD*) fa presente che la normativa nazionale di attuazione della direttiva riportata nell'allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2012 sarà prevalentemente incentrata sulle modalità di trattamento dei prodotti contaminati o rifiuti radiologici da ambito nucleare, industriale e radioterapico (scorie nucleari di I e II categoria), piuttosto che sul combustibile radioattivo esausto (scoria di III categoria).

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), relatore, condivide l'opportunità di inserire nella relazione sul disegno di legge comunitaria una osser-

vazione sulla necessità di dare compiuta attuazione agli obblighi in capo al Coordinamento nazionale, anche al fine di risolvere e prevenire le esigenze informative connesse alla esigenza di trasparenza sulle modalità con cui si procede allo stoccaggio ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Parimenti condivisibile è la sollecitazione relativa alla realizzazione del Deposito nazionale delle scorie nucleari.

Poiché non vi sono altri interventi, la presidente MAZZUCONI dichiara conclusa la discussione.

Dopo che la presidente MAZZUCONI ha verificato la presenza del numero legale, è posto ai voti ed approvato il mandato al Relatore a redigere una relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2012, con le osservazioni illustrate.

È quindi posto ai voti ed approvato il mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011.

È quindi posto ai voti ed approvato il mandato al Relatore a redigere una proposta di parere favorevole sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente MAZZUCONI avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 24 ottobre 2012, già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3510

La 13^a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– in fase di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2012, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, appare opportuno dare compiuta attuazione agli obblighi informativi e di coordinamento nazionale volti ad assicurare la necessaria trasparenza sulle modalità di stoccaggio e di smaltimento di tali rifiuti, già previsti dall'articolo 10 della citata direttiva in capo all'autorità nazionale di regolamentazione, al fine di risolvere e prevenire l'insorgere di comprensibili preoccupazioni da parte delle collettività territoriali vicine al sito nazionale di stoccaggio;

– si sollecita altresì, alla luce della citata direttiva, il rafforzamento della previsione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, relativa alla realizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 13,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. Audizione del Direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Direttore generale delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, il Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, dottor Paolo Puglisi, e il Dirigente dell'Ufficio XII della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, dottoressa Claudia Rotunno.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola alla professoressa Fabrizia LAPECORELLA, che svolge una relazione al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, e il senatore Giuliano BARBOLINI (PD).

La professoressa Fabrizia LAPECORELLA e il dottor Paolo PUGLISI rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 23 ottobre 2012

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione del Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein
(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Christopher HEIN, *Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Massimo LIVI BACCI (*PD*) e Diana DE FEO (*PDL*), il deputato Ivano STRIZZOLO (*PD*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Christopher HEIN, *Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Direttore Hein e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni di delegazioni del Comitato in Turchia (16 – 18 maggio 2012) e in Romania (10 e 11 ottobre 2012)

Margherita BONIVER, *presidente*, deposita le relazioni sulle missioni svolte da delegazioni del Comitato in Turchia (16 e 18 maggio 2012) (*v. allegato 1*) e in Romania (10 e 11 ottobre 2012) (*v. allegato 2*).

(Il Comitato prende atto).

Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che il Ministro dell'Interno ha trasmesso i seguenti atti: con lettera in data 27 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (Europol), riferita all'anno 2010 (*Doc. CXXXII-bis*, n. 4); con lettera in data 3 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (Europol), riferita all'anno 2011 (*Doc. CXXXII-bis*, n. 5); in data 13 luglio 2012, la Relazione da obbligo di legge sull'attività della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale nell'ambito delle previsioni di cui al trattato di Prüm, riferita agli anni 2010 e 2011 – Artt. 19, e 30, comma 1, della legge 30 giugno 2009 (*Doc. CCXXXV-bis*, n. 1).

Tali atti sono a disposizione dei componenti del Comitato presso la relativa segreteria.

La seduta termina alle ore 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,10.

ALLEGATO 1

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN TURCHIA
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO SCHENGEN
(16-18 maggio 2012)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, da mercoledì 16 a venerdì 18 maggio 2012 una delegazione del Comitato, guidata dalla Presidente Boniver e composta dall'onorevole Ivano Strizzolo e dai senatori Massimo Livi Bacci e Diana De Feo, si è recata in missione in Turchia, per incontrare i rappresentanti delle istituzioni competenti per le politiche europee e il controllo dell'immigrazione.

Il primo giorno, giunta ad Ankara, la delegazione del Comitato ha incontrato il sottosegretario per gli Affari Europei Mehmet Haluk Ilicak.

Il sottosegretario ha espresso gratitudine nei confronti dell'Italia per l'appoggio che il nostro Paese ha manifestato in relazione al processo di adesione della Turchia all'Unione europea, che ha espresso il suo interesse ad entrare in Europa fin dal 1959. Sottolineando che una buona parte dell'economia turca dipende dai rapporti con i Paesi dell'Unione europea, si è augurato che l'Europa esca presto dalla crisi economica in cui si trova: un crisi che ha ridotto il volume delle esportazioni dalla Turchia verso i Paesi europei dal 50% del 2010 al 41% del 2011, rischiando così di ripercuotersi negativamente anche sulla bilancia commerciale turca.

Quanto alle questioni più strettamente connesse all'accordo di Schengen, è emerso fin dal principio che il nodo cruciale dei rapporti fra Turchia ed Unione europea attualmente è rappresentato dal duplice scoglio della politica europea di concessione dei visti di ingresso sul territorio dell'Unione a cittadini turchi (sempre più restrittiva) e delle contemporanee negoziazioni della stesse istituzioni di Bruxelles con la Turchia per la conclusione di accordi di riammissione relative ai migranti che varcano le frontiere clandestinamente le frontiere dell'Unione provenendo dal territorio turco.

Su questo punto il Sottosegretario agli Affari europei ha subito chiarito la ferma posizione della Turchia, in base alla quale le due negoziazioni devono procedere parallelamente: nella fattispecie, la Turchia è disponibile alla conclusione degli accordi di riammissione (che l'Europa considera essenziali per esercitare un efficace controllo delle frontiere europee) solo a patto che l'Unione europea riveda la sua politica di concessione dei visti ai cittadini turchi, che allo stato attuale i turchi considerano

del tutto immotivata, se non addirittura punitiva nei confronti del loro Paese. In particolare, l'introduzione del visto, avvenuta dopo il colpo di stato militare del 1980, contrasterebbe con un processo di segno opposto che ha visto il progressivo avvicinamento della Turchia all'Europa, sia in termini di progresso politico e civile, sia in termini economici e di flussi migratori: da Paese di emigrazione la Turchia si è infatti trasformata in Paese di immigrazione per una vasta area che va dal Caucaso al Medio-riente e che rappresenta oggi il principale bacino di influenza economica e politica della Turchia stessa, senza menzionare il fatto che molti dei flussi di uscita di lavoratori turchi verso l'Europa si sono radicalmente ridotti, a causa dell'alto tasso di disoccupazione attualmente esistente nei Paesi dell'Unione.

Sotto questo profilo, i rappresentanti delle istituzioni e delle autorità competenti per l'immigrazione che il Comitato ha avuto modo di incontrare nel corso della visita hanno ripetutamente manifestato la loro contrarietà a quello che viene considerato un atteggiamento di chiusura pregiudiziale dell'Unione europea – se non di vera e propria diffidenza – nei confronti della Turchia, la quale, oltre a non essere più per parte sua un Paese di origine di immigrazione clandestina, ha anche dimostrato di essere un valido partner nel controllo delle frontiere dell'Unione. La ricorrente espressione di questo malumore da parte degli interlocutori turchi (fondamentalmente da attribuire allo stallo che sta scontando il processo di adesione della Turchia, soprattutto se confrontato, ad esempio, con i negoziati intrapresi con Paesi dell'area balcanica giunti molto più tardi alla richiesta di adesione), ha trovato un appiglio concreto nel fatto che l'Unione europea sta effettivamente avviando una politica dei visti molto più favorevole nei confronti di alcuni Paesi emergenti (Russia e Brasile), trascurando il ruolo chiave della Turchia in questo ambito, nonché sottovalutando quella che i turchi hanno definito come una maggiore efficienza delle autorità turche rispetto alla stessa Grecia nel controllo dei confini. Per questi motivi, la delegazione del Comitato ha ritenuto di esprimere in più occasioni il fermo sostegno italiano ai negoziati di adesione della Turchia e la volontà delle autorità diplomatiche e consolari italiane di garantire la massima flessibilità possibile nella concessione di visti a cittadini turchi che si recano in Italia per turismo o affari e che pertanto non meritano di essere discriminati rispetto a cittadini di altri Paesi terzi.

In particolare, il Sottosegretario ha fatto presente che il rischio di una migrazione di massa dalla Turchia verso l'Europa è da considerare infondato, mentre invece i dati statistici confermano piuttosto un'inversione di tendenza del fenomeno.

Da sondaggi effettuati da istituti universitari risulta ad esempio che la percentuale degli studenti turchi che si trasferirebbero in Europa ammonta attualmente al 25%, grazie al basso tasso di disoccupazione della Turchia odierna, contro il 75% registrato negli anni passati. Fonti tedesche hanno dimostrato che nel 2011 27.000 cittadini turchi si sono trasferiti in Germania, mentre dalla Germania in Turchia il flusso registrato è stato di 35.000 unità.

Sul versante degli accordi di riammissione, il Sottosegretario ha chiarito che la copertura finanziaria di questi accordi costituisce un forte onere per la Turchia, rispetto al quale i finanziamenti offerti da parte europea appaiono del tutto insufficienti. Ha ricordato che se l'Europa continua a non rispettare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di concessione di visti ai cittadini turchi sarà difficile trovare un accordo anche sui temi della riammissione dei migranti. Peraltro, ha fatto presente che, nonostante i suoi confini non siano quelli dell'area Schengen, la Turchia intercetta molti più clandestini rispetto alla Grecia: l'Unione europea dovrebbe allora domandarsi perché continua a servirsi di un partner – la Grecia – che non è in grado di bloccare il traffico di migranti irregolari in entrata nel proprio territorio, anziché usufruire del sostegno e dell'efficace azione di contenimento che ha dimostrato di poter esercitare in questo ambito la Turchia.

Secondo il Vicepresidente Ivano Strizzolo la Turchia ha una funzione strategica per il Medio Oriente e l'area del Mediterraneo soprattutto in relazione ai Paesi protagonisti della «Primavera araba», rispetto ai quali la Turchia rappresenta un modello politico ed economico; pertanto è auspicabile e necessaria la collaborazione tra la Turchia e l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea, più nell'interesse di questi ultimi che della Turchia stessa. L'Italia del resto ha sempre sostenuto l'ingresso della Turchia nel contesto europeo e l'accelerazione del processo di adesione.

Nel suo intervento il senatore Massimo Livi Bacci ha dichiarato che l'Italia – a differenza dell'Unione europea – non è intimorita dallo divario demografico con la Turchia (la cui popolazione nel 2050 sarà il doppio di quella italiana), ma piuttosto preoccupata dell'aumento della migrazione irregolare di transito sul territorio turco: in vista di un suo ingresso in Europa, la Turchia dovrebbe necessariamente rafforzare le proprie frontiere con la Siria e l'Iraq, in modo sufficiente a rassicurare anche gli altri Paesi europei sulla questione del controllo dei flussi migratori.

La senatrice Diana De Feo ha sostenuto che alla base dell'atteggiamento europeo vi sono, oltre che differenze di natura religiosa e culturale, preoccupazioni che derivano dall'importante peso anche economico che la Turchia avrà in futuro in termini di dimensioni e popolazione.

Il sottosegretario ha replicato che la Turchia è fonte di ispirazione per i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente in virtù del proprio modello politico in cui Islam e democrazia possono pacificamente convivere: la dimostrazione è nella realizzazione delle riforme attuate, anche nel campo della giustizia e del rispetto dei diritti umani. Rappresenta, in ordine di grandezza, il secondo esercito dei Paesi aderenti alla Nato ed il primo in Europa. Nel processo di adesione della Turchia nell'Unione europea ogni ostacolo e offesa frapposte non sono solo dirette alla Turchia, ma ad ogni Paese che ad essa si ispira: per evitare un conflitto tra civiltà occorre dimostrare che al rispetto delle regole consegue un uguale trattamento.

Per quanto concerne i traffici illeciti connessi ai flussi dell'immigrazione clandestina, anche la Turchia è seriamente preoccupata dal feno-

meno, aggravato anche dal fatto che in molti i casi i migranti che arrivano in Turchia decidono di rimanervi, anziché defluire verso altri Paesi. Per rafforzare i confini turchi sono stati pianificati investimenti per 6.500 milioni di euro fino al 2018.

In particolare, per quanto concerne il contrabbando di armi, l'immigrazione clandestina e il terrorismo, il Sottosegretario ha posto in rilievo quelle che a suo giudizio sono pesanti responsabilità del PKK, il movimento politico clandestino armato incluso nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE. Ha stigmatizzato l'atteggiamento tollerante di alcuni Paesi membri dell'UE nei confronti del PKK (in Danimarca ad es. l'organizzazione dispone addirittura di un canale televisivo tuttora attivo, nonostante sia stato riconosciuto in sedi giudiziali che si tratta di un mezzo di propaganda), rimarcando come in generale la cooperazione giudiziaria con i Paesi europei sul fronte della lotta al PKK sia insoddisfacente.

Sulla questione siriana, il Sottosegretario ha tenuto a sottolineare che la Turchia ha cambiato il proprio iniziale atteggiamento nei confronti di Assad, divenendo capolista del blocco antisiriano, ma solo per ragioni umanitarie. La Siria resta un interlocutore importante per i turchi, anche perché rappresenta il Paese con il confine più lungo (800 chilometri), ma la Turchia non interverrà mai nel conflitto interno, se non per legittima difesa, e comunque non prima di una decisione multilaterale. Ha infine segnalato che attualmente il governo turco sta sostenendo la permanenza di circa 35.000 rifugiati siriani all'interno di campi di accoglienza considerati tra i migliori al mondo, dotati di strutture come scuole, ospedali, luoghi di culto, servizi di vario genere.

Il secondo giorno della missione (17 maggio 2012) ha avuto luogo l'incontro con il Vice Ministro degli Affari Esteri Naci Koru, il quale ha immediatamente affrontato la questione dei flussi migratori successivi alla crisi nordafricana diretti verso la Turchia: il governo turco sta predisponendo nuove misure amministrative e legislative per garantire un approccio più efficace nella gestione dell'immigrazione irregolare e nel controllo delle frontiere, anche in ragione del lunghissimo confine asiatico – marittimo e terrestre – che fa della Turchia la porta di comunicazione fra Europa ed Asia.

Su questo punto in particolare, il Vice Ministro ha segnalato il progressivo incremento dei centri di accoglienza per immigrati irregolari, che richiede molte risorse. Ha informato che dal 2010 è in uso il passaporto biometrico, che l'80% dei passaporti in uso sono stati rinnovati e 5 milioni di nuovi passaporti sono stati rilasciati. E' anche all'esame del Parlamento un disegno di legge sullo *status* degli stranieri in Turchia.

Tornando sulla questione dei visti, il Vice Ministro ha definito inconcepibile la politica che alcuni Paesi dell'Unione europea perseguono nei confronti dei cittadini turchi (artisti ed intellettuali compresi), in tempi in cui non esiste più il rischio che essi entrino clandestinamente in territorio europeo.

Sul fronte dei rapporti con i Paesi dell'area, questione sollevata dall'Onorevole Strizzolo, il Vice Ministro ha tenuto a sottolineare il clima di

buona collaborazione e gli ottimi rapporti di vicinato non solo con i Paesi caucasici (con la Georgia – oltre che con la Russia – è stato abolito l'obbligo di visto), ma anche con la Grecia e tutta l'area balcanica, legata alla Turchia da profondi legami culturali e storici da più di 400 anni. Esistono consistenti minoranze turche in tutti i Paesi balcanici (solo in Grecia vi sono 750.000 cittadini di origine turca); in Macedonia sono ancora evidenti le opere dell'Impero ottomano; in Romania la popolazione ha intensi rapporti con la Turchia.

Sul tema dei visti è intervenuto il senatore Livi Bacci, per il quale l'accordo sui visti e quello sulle riammissioni rappresentano priorità da risolvere in tempi brevi, ma occorre trovare una ragionevole forma di compromesso perché la contemporaneità auspicata dalla Turchia non è praticabile. Il Senatore ha poi chiesto delucidazioni sulle procedure di espulsione e sulle modalità di trattenimento dei circa 50.000 immigrati irregolari fermati dalle autorità turche, chiedendo altresì conferma del reale numero di immigrati irregolari sul territorio turco (che a seconda degli studi effettuati oscillano fra i 200.000 e il milione di unità).

Il Vice Ministro degli Affari Esteri Koru non ha fornito dati numerici precisi sul numero di immigrati clandestini presenti in Turchia, ma ha parlato di una drastica riduzione del flusso irregolare diretto in Grecia, ribadendo la ferma intenzione della Turchia di combattere il fenomeno anche per motivi di sicurezza interna.

L'efficiente attività di controllo di sicurezza dei confini svolta dalla Guardia Costiera, continue consultazioni con le autorità greche e scambi tra le rispettive *intelligence* hanno ridotto del 70% il fenomeno degli ingressi clandestini dalla Turchia verso la Grecia. Nel contempo è aumentato il numero dei centri di accoglienza ed è prevista l'apertura di altri centri, mentre è in corso uno sforzo per migliorare le condizioni di tali strutture di accoglienza per risolverne il problema di sovraffollamento, sempre nell'ambito di stretti rapporti i cooperazione con i Paesi confinanti.

Il 17 maggio si è svolto l'incontro con il Presidente della Commissione Affari Interni del Parlamento Turco, Muammer Guler, che si è principalmente incentrato sul problema dell'immigrazione clandestina in transito sul territorio turco, proveniente non solo dall'Ucraina e dai paesi caucasici limitrofi ma anche dall'Africa. Poiché la Presidente del Comitato, Onorevole Boniver, ha tenuto a sottolineare che la gestione dell'immigrazione richiede il massimo rispetto dei diritti dei migranti e del loro bisogno di trovare – ove possibile – un ragionevole inserimento lavorativo, il Presidente Guler ha assicurato che la Turchia garantisce il pieno rispetto dei diritti umani nella gestione dell'immigrazione irregolare. La maggiore criticità nella lotta a tale fenomeno è comunque rappresentata dalla loro identificazione, necessaria per un eventuale rimpatrio, dato che quasi sempre mancano i documenti di identità che accertino il Paese di origine al quale poter reindirizzare i soggetti irregolari.

In questo quadro è particolarmente importante intercettare e controllare le navi in transito nelle acque territoriali turche: negli ultimi anni nu-

merose navi provenienti dall'India, transitando dal Canale di Suez ed attraversando il Mar Egeo dirette verso la Grecia, sono state intercettate grazie all'azione di contrasto della Guardia Costiera turca.

Nel corso dell'incontro il Vicepresidente Strizzolo ha evidenziato la difficoltà dell'Italia nel far comprendere ai Paesi del centro e nord Europa l'importanza e la necessità di una politica comune di contrasto al complesso problema dell'immigrazione irregolare (anche alla luce dei recenti fatti che hanno interessato il Nord Africa e il Medio Oriente), anche ai fini dell'ordine pubblico. Ha rimarcato che se la Turchia fosse già nell'Unione europea sarebbero possibili azioni più coordinate ed incisive nel Mediterraneo. Anche per questa ragione l'Italia auspica che l'ingresso della Turchia nel contesto europeo avvenga in tempi brevi.

L'incontro successivo si è svolto con il Presidente della Commissione Affari Esteri Volkan Bozkir, il quale ha preliminarmente rimarcato come le recenti modifiche del Codice Penale turco abbiano inasprito le pene per l'ingresso illegale nel territorio turco. Fornendo un ampio quadro degli attuali flussi migratori che interessano il territorio turco, conseguentemente minacciando anche le frontiere di Schengen, il Presidente Bokzir ha parlato di 870.000 migranti fino al 2011 (in media 50.000 all'anno), soffermandosi sugli enormi profitti che questo traffico rappresenta per la criminalità organizzata e le organizzazioni terroristiche (fra cui naturalmente il PKK).

Sottolineando come i suoi predecessori che la maggiore difficoltà di gestione dell'immigrazione irregolare consiste nel fatto che molti migranti distruggono i propri documenti di identità per impedire la loro identificazione (e conseguente espulsione verso il Paese di origine) Bokzir si è particolarmente soffermato sulla questione dei costi relativi alla gestione degli immigrati irregolari in caso di conclusione degli accordi di riammissione con l'Unione europea.

A questo proposito, chiarendo che i costi da prevedere (circa 7 miliardi di dollari, secondo i turchi) riguardano non solo il trattenimento e l'accoglienza a tempo indeterminato di un numero crescente di migranti clandestini, ma anche il controllo materiale dei confini e l'addestramento delle forze dell'ordine, il Presidente Bokzir ha fatto presente che per la Turchia è essenziale che si trovi un accordo per un'equa condivisione di questi oneri (*burden sharing*), versante sul quale le proposte dell'Unione europea appaiono del tutto inadeguate. Per illustrare la disparità finanziaria, il Presidente Bokzier ha affermato che in base ad un accordo di riammissione con la Grecia la Turchia riceve 70 euro per ogni clandestino rimpatriato, mentre la Turchia nell'ambito di un analogo accordo con il Pakistan paga a questo Paese ben 1000 dollari per ogni migrante riammesso. È altresì necessario quindi, secondo i turchi, concludere preliminarmente adeguati accordi di riammissione fra la Turchia stessa e i Paesi confinanti, sui quali l'UE potrebbe opportunamente esercitare la propria influenza politica in tal senso.

Sul punto, il Presidente Bokzir, pur riconoscendo che la negoziazione con l'Unione europea sul fronte dell'accordo di riammissione sta portando i suoi frutti, pervenendo ad un testo condiviso, ha esplicitamente subordi-

nato la firma di questo stesso accordo da parte turca ad una precisa svolta nella politica dei visti dell'area Schengen nei confronti dei cittadini turchi, nonché ad un'accelerazione del processo di adesione della Turchia all'Unione europea.

Questo processo agli occhi degli interlocutori turchi che il Comitato ha avuto modo di incontrare appare infatti pretestuosamente rallentato, se non bloccato, dalle continue richieste rivolte dall'UE alla sola Turchia, volte a soddisfare sempre nuovi requisiti per l'adesione, requisiti che invece – secondo i turchi – la stessa UE non ha il coraggio o l'intenzione di chiedere ad altri Paesi aspiranti all'adesione. Paesi che per dimensioni e peso strategico o economico non possono competere con la Turchia, ma che evidentemente, secondo i turchi, godono di un trattamento di favore motivato dalla sola contiguità geografica o – peggio – da una presunta maggiore omogeneità storica o religiosa.

Inoltre, ha proseguito Bokzir, con lo sblocco della questione dei visti non sarebbe da escludere, a suo giudizio, un'inversione di tendenza del flusso migratorio non più dalla Turchia all'Europa, ma nella direzione inversa, a causa del crescente tasso di disoccupazione dei Paesi europei.

Infine, ha avuto luogo l'incontro della delegazione del Comitato con il Ministro degli interni Idris Naim Sahin, reduce dal vertice intergovernativo italo-turco di Roma, nel corso del quale è stato concluso un significativo Accordo di cooperazione contro la criminalità, come il Ministro stesso ha tenuto a sottolineare. In questa sede è stato altresì evidenziato il ruolo crescente della Turchia nella lotta contro l'immigrazione clandestina, in collaborazione con l'Unione europea e la Nato, nonché il rilevante numero di centri di accoglienza per i migranti costruiti dalle autorità turche (più di 40 su tutto il territorio turco). Il Ministro ha poi sottolineato la difficoltà di controllare un confine terrestre di circa 2.700 km (di cui 400 con l'area Schengen), cui si aggiungono altri 2.500 km di confini marittimi, riaffermando la necessità di garantire prioritariamente la sicurezza dei confini in un quadro di gestione integrata con l'Unione europea, cioè compatibile fin d'ora con l'*acquis* europeo.

Il Ministro in particolare ha fornito alcuni dati sull'afflusso di immigrati clandestini sul territorio turco, specificando che negli ultimi 12 anni sono stati fermati sul suolo turco circa 850.000 clandestini, dei quali 33.000 nel 2010 e 41.000 nel 2011. Le autorità di pubblica sicurezza turche si concentrano maggiormente sull'attività di contrasto e cattura dei trafficanti, piuttosto che sui respingimenti: negli ultimi quindici anni sono state perciò arrestate 11.000 persone coinvolte nei traffici di persone connessi all'immigrazione clandestina, contemporaneamente sono state sensibilmente inasprite le sanzioni a carico dei trafficanti, motivo per cui attualmente la Turchia non rappresenta più una base operativa per il traffico di immigrati clandestini come in passato. Il Ministro ha altresì contestato le stime relative al numero di immigrati irregolari presenti sul territorio turco riferite dal senatore Livi Bacci (tra i cinque e i dieci milioni), affermando che il numero complessivo di queste persone non supera i 150.000 (di 1 o 2 immigrati irregolari al massimo per ogni 1.000

abitanti). Ha inoltre precisato che il maggior numero di immigrati irregolari sul suolo turco si concentra nelle aree metropolitane, dove il controllo sociale è normalmente più alto: a Istanbul ad esempio sarebbero presenti non più di 70.000 immigrati irregolari. A domanda del senatore Livi Bacci, ha poi risposto che l'abolizione dei visti d'ingresso in Turchia con i Paesi limitrofi non ha aggravato la presenza di immigrati irregolari, ma al contrario ha consentito un più corretto monitoraggio del fenomeno. In particolare, ha chiarito che le autorità turche non hanno registrato significativi flussi da e per la Siria negli ultimi otto mesi.

Il 18 maggio, in conclusione della missione, la delegazione parlamentare si è recata a visitare la frontiera con la Grecia, in località Edirne, attraverso la quale transitano circa 65.000 autovetture l'anno. Si tratta di una piccola dogana per la quale non passano mezzi pesanti. La frontiera terrestre misura 13 chilometri, mentre quella naturale, delineata dal fiume Evros misura 190 chilometri. Attraverso questo punto del confine transita ogni anno l'80% del traffico di migranti irregolari diretto verso l'area Schengen (25.000 persone nel 2011).

Sulla questione della costruzione da parte della Grecia di una frontiera artificiale con la Turchia (un muro di 12 chilometri per 3 metri di altezza), gli interlocutori si sono dichiarati contrari perché convinti, da un lato, dell'incisività della sorveglianza messa in atto dalle forze di polizia turche e, dall'altro, dell'inefficacia di tale tipo di misura per fermare il traffico di esseri umani. Ai fini dei controlli vengono utilizzati pattugliamenti organizzati da cinque posti di Polizia e telecamere sensibili termiche. Gli immigrati fermati lungo questa frontiera rappresentano un decimo rispetto a quelli intercettati nelle altre postazioni della frontiera greca. Secondo le autorità greche gli irregolari transitano per lo più attraverso Edirne.

Nell'incontro con il Governatore di Edirne, è emerso quindi che i Paesi di maggiore provenienza dei migranti irregolari sono la Palestina, la Birmania, l'Afghanistan e la Somalia. Anche il Governatore, come gli altri interlocutori si è detto certo che l'adesione della Bulgaria all'area Schengen comporterà un aumento del flusso di clandestini in transito per la Turchia.

Infine la delegazione ha brevemente visitato il centro di accoglienza situato nel Governatorato di Edirne, costruito con fondi turchi, che ha una capienza di 656 posti, dei quali attualmente sono occupati solo 400.

ALLEGATO 2

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A BUCAREST
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO SCHENGEN
(10-11 ottobre 2012)**

Il 10 e 11 ottobre 2012 una delegazione del Comitato Schengen guidata dalla Presidente Margherita Boniver e composta dai deputati Ivano Strizzolo, Teresio Delfino e Vincenzo Taddei, si è recata in missione a Bucarest, in Romania, per svolgere incontri con le autorità locali di livello parlamentare e governativo, con lo scopo di approfondire i temi di competenza del Comitato e di reciproco interesse bilaterale, in vista del previsto ingresso della Romania nell'area Schengen.

Nel corso della visita, che si è incentrata su una fitta agenda di incontri al massimo livello istituzionale, la delegazione del Comitato ha potuto incontrare in ordine di tempo il Ministro dell'Interno e dell'Amministrazione Pubblica, Mircea Dusa; il capo del Dipartimento Schengen, Affari europei e Relazioni internazionali, Marian Tutilescu; il Presidente della Romania, Traian Basescu; il Presidente della Camera dei deputati, Valeriu Zgonea; il Vice Presidente del Senato, Petru Filip; i Presidenti ed i membri della Commissione per la Politica estera del Senato e della Camera dei deputati e della Commissione Difesa, Ordine pubblico e Sicurezza nazionale del Senato e della Camera dei deputati; il Primo Ministro, Victor Ponta; il Segretario della Commissione Romeni all'estero, Senatore Viorel Badea; il Vice Ministro degli Affari esteri con delega agli Affari europei, Luminita Odobescu; il Ministro della Giustizia, Mona Pivniceru.

Nell'incontro con il Ministro dell'Interno Mircea Dusa, cui è intervenuto anche il capo del Dipartimento Schengen, Affari europei e Relazioni internazionali, Tutilescu, sono stati preliminarmente sottolineati gli sforzi compiuti dalla Romania per ottemperare a tutti i requisiti – non solo tecnici – necessari per l'ingresso nell'area Schengen, inclusa la costruzione di infrastrutture e la conclusione di Accordi di riammissione con la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. In questo frangente è stato chiarito che i richiedenti asilo in Romania (tra cui molti Serbi, anche se questi ultimi sono per lo più senza titolo a richiedere l'asilo) sono stati nel 2011 circa 800, in prevalenza provenienti da Afghanistan, Iraq e Palestina.

Il Direttore Tutilescu in particolare ha fatto presente che la difficoltà nell'assorbimento dei Fondi europei di coesione manifestata dalla Romania è spesso dipesa, oltre che per l'inesperienza delle autorità rumene competenti, dalle scadenze talora molto brevi di utilizzo degli stessi Fondi, che perciò non sono stati adeguatamente sfruttati (questo è vero soprattutto per la costruzione di aeroporti, come invece si sperava che fosse). Sono invece stati acquisiti gli strumenti e le strutture tecnologicamente

più avanzate per l'ammodernamento dei sistemi di sorveglianza delle frontiere, inclusi macchinari molto sofisticati in grado di rivelare il passaggio di persone sul confine terrestre.

Il Ministro Dusa ha assicurato che la cooperazione di polizia con i Paesi circostanti per il controllo delle frontiere è particolarmente intensa: il modello di cooperazione trilaterale promosso dalla Romania nei confronti di Grecia e Turchia sembra aver portato dei buoni risultati finora, in termini di controllo dei flussi e soprattutto di lotta alle reti internazionali della criminalità organizzata e del traffico di persone. Il Ministro ha perciò posto l'accento sul ruolo essenziale svolto dalla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello regionale, soffermandosi particolarmente sul recente sviluppo di un rapporto privilegiato fra Romania e Turchia, Paese da cui proviene il maggior numero di migranti che entrano in Unione europea attraverso il territorio greco.

La Romania ha anche previsto un pacchetto di misure compensative, consistenti in un rafforzamento delle forze di polizia sui confini interni (particolarmente con la Bulgaria), nel momento in cui venissero meno i controlli di polizia a seguito dell'ingresso nello spazio Schengen (e sarà comunque opportuno non abbassare la guardia sul quel tratto di territorio), o nel caso di eventi eccezionali che comportino ingenti flussi migratori. Rimane in ogni caso un fondamentale interesse nazionale rumeno quello di mettere in sicurezza i propri confini terrestri, marittimi e fluviali.

Il Ministro Dusa ha infine espresso la contrarietà all'ipotesi – ventilata in sede europea – di consentire alla Romania un ingresso in due tempi nell'area Schengen, riguardante cioè separatamente le frontiere marittime e quelle terrestri.

Nell'incontro con il Primo Ministro Victor Ponta ci si è anzitutto soffermati sul principale ostacolo politico che si frappone all'ingresso della Romania nell'area Schengen, rappresentato dall'opposizione della Germania e dei Paesi Bassi, e soprattutto sull'indebito (secondo i rumeni) collegamento, operato dalle autorità europee, fra l'ingresso della Romania in Schengen e il soddisfacimento di condizioni eminentemente politiche, rappresentate dal Meccanismo di cooperazione e verifica con il quale la Commissione europea monitora periodicamente lo stato di avanzamento delle riforme nei Paesi di recente adesione. Si tratta infatti di un monitoraggio politico, che di fatto esula dalle regole concordate in precedenza per l'ingresso del Paese nell'area Schengen (consistenti nel soddisfacimento di requisiti meramente tecnici), e che invece costituisce un corpo di consistenti condizioni politiche aggiuntive. La Romania – come è emerso ripetutamente anche nel corso dei colloqui successivi – respinge decisamente questo mutamento di linea dell'Unione europea, interpretandolo come una mancanza di fiducia, se non addirittura come una forma di discriminazione nei confronti dei rumeni, che ne ricavano anzitutto ingenti danni economici.

Il Primo Ministro ha fatto presente che la Romania ha investito ben due miliardi di euro (di cui uno proveniente da fondi europei) nella costruzione delle infrastrutture e per l'acquisizione dei macchinari necessari alla

soddisfazione dei requisiti tecnici per il controllo delle frontiere: un ulteriore ritardo del suo ingresso nello spazio Schengen a questo punto non è più frutto di una valutazione tecnica, ma è una decisione chiaramente politica, che si auspica possa essere presa il prima possibile in sede europea.

La delegazione del Comitato è stata poi ricevuta dal Presidente della Repubblica, Traian Basescu, protagonista nella scorsa estate un scontro istituzionale che lo ha posto in conflitto con il Primo Ministro e il partito di riferimento dell'attuale governo. A seguito delle gravi forzature costituzionali che sono derivate da questo scontro per opera di entrambe le parti è scaturita da parte della Commissione europea la richiesta di adempiere ad una specifica agenda di avanzamento delle riforme istituzionali, che si è concretata in una lettera del Presidente Barroso contenente undici specifiche condizioni politiche da soddisfare (concernenti principalmente il rispetto della separazione dei poteri, la garanzia dell'indipendenza della magistratura, un maggiore efficacia nella lotta alla corruzione).

Il Presidente Basescu si è detto consapevole delle preoccupazioni che il grave conflitto istituzionale rumeno ha destato in sede europea e ha affermato la necessità di fugare questo tipo di timori attraverso un rapido ritorno alla normalità costituzionale (già realizzatosi peraltro) e un forte recupero di credibilità, volto a rassicurare i partner europei sulla effettiva rispondenza della Romania all'*acquis* europeo. Anche Basescu tuttavia ha stigmatizzato la decisione europea di trasformare i requisiti tecnici di ingresso della Romania nello spazio Schengen in condizioni aggiuntive di natura politica da soddisfare per il futuro immediato, condizioni del tutto estranee al testo del Trattato di adesione all'Unione europea firmato dalla Romania e che pertanto sono interpretate dai rumeni alla stregua di vere e proprie «sanzioni» nei confronti del loro Paese.

Il Presidente si è poi diffuso sulla situazione economica del Paese, all'origine anche delle tensioni politiche dell'estate: l'adozione di misure anticrisi estremamente impopolari (dai tagli alla spesa pubblica all'introduzione di nuove tasse) ha scatenato una forte reazione popolare, che ha messo in crisi la maggioranza di governo e innescato una sensibile instabilità politica. Gli alti tassi di interesse seguiti alla crisi del 2008 hanno determinato un ridotto ricorso al mercato, da cui è scaturita la necessità di ulteriori tagli al bilancio dello Stato, per i quali i partiti del momento hanno pagato un alto prezzo politico. Pur in presenza di un sensibile calo degli investimenti esteri, il processo di modernizzazione del Paese tuttavia è proseguito, con misure di liberalizzazione del mercato del lavoro (maggiore flessibilità in entrata nel mercato del lavoro), con una riduzione del livello di *welfare* (giudicato troppo alto dal Presidente Basescu). La crescita del PIL nel 2012 si è attestata all'1%, il debito pubblico ha raggiunto il livello del 30% in rapporto al PIL e l'inflazione è intorno al 3%.

L'incontro con il Presidente della Camera dei deputati rumeni Valeriu Stefan Zgonea ha ancora una volta sottolineato gli enormi sforzi compiuti dalla Romania per adeguarsi ai requisiti tecnici di accesso all'area Schengen, rispetto ai quali un'ulteriore decisione di ritardarne l'ingresso è percepita come una forma di sanzione ingiustificata. L'Unione europea

rappresenta per il mondo un modello sociale ed economico da emulare, ma proprio per questo le regole per entrare a farne parte devono essere uguali per tutti e rispettate nello stesso modo: un dossier eminentemente tecnico come quello di adesione all'area Schengen non deve diventare uno strumento di pressione politica nei confronti della Romania, che ha compiuto e sta ultimando importanti progressi in campo economico, di consolidamento fiscale, di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

Il Vice Presidente del Senato Petru Filip si è invece soffermato nei colloqui con la delegazione sul problema dell'immagine e della credibilità della Romania in Unione europea, che a suo giudizio risulta particolarmente danneggiata da isolati episodi di criminalità commessi da alcuni cittadini rumeni, nonché dalla presenza di consistenti insediamenti di rom in molti Paesi membri dell'UE. Di fronte al timore che in conseguenza di ciò possa diffondersi in Europa un atteggiamento ingiustificatamente ostile o addirittura discriminatorio nei confronti dei cittadini rumeni, la Presidente Boniver ha rassicurato il Vice Presidente Filip sul fatto che in Italia alcune manifestazioni di ostilità presenti sul *web* nei confronti dei cittadini rumeni sono attribuibili ad una ristretta minoranza di persone, mentre il pessimismo che si diffonde sul futuro dell'Europa in alcuni Paesi membri dipende largamente dalla crisi economica e dalla percezione del pericolo rappresentato da alcune ridottissime frange di immigrazione islamica non sufficientemente integrata, problema che ovviamente non riguarda la Romania.

La delegazione del Comitato ha quindi incontrato alcuni membri e i rispettivi presidenti delle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato rumeni, in un ampio colloquio che ha avuto principalmente ad oggetto la qualità eccezionale delle relazioni italo-rumene e lo stato di avanzamento del dossier Schengen, ulteriormente rallentato dai recenti sconvolgimenti politici rumeni.

In particolare il Presidente della Commissione esteri del Senato Mircea Geoana ha parlato di una strategia politica nazionale rumena di integrazione delle minoranze rom, che costituiscono oggettivamente anche un problema di visibilità all'estero della Romania; dell'obiettivo nazionale di potenziare la lotta alle reti della criminalità organizzata, in considerazione della posizione geografica che fa della Romania un crocevia fra traffici criminali da est verso ovest e viceversa; della necessità che l'Unione europea sia fondata anche sul principio della solidarietà, fra Sud e Nord, fra vecchi e nuovi membri.

Il presidente della Commissione difesa del Senato (ed ex Ministro dell'Interno) Cristian David si è invece soffermato sul ruolo svolto dalla numerosa comunità rumena presente in Italia, fattore di importante sviluppo economico che non può essere messo in ombra da isolati episodi di criminalità; nonché sulle prospettive di accesso all'eurozona, attualmente previsto per il 2015, ma obiettivamente ancora piuttosto lontano da raggiungere, soprattutto in ragione dell'ancora limitato livello di competitività dell'economia rumena.

La delegazione del Comitato ha poi chiesto ai propri interlocutori di esprimere un'opinione in merito al ruolo e al futuro di Frontex: tutti si sono trovati d'accordo nella necessità di potenziare l'Agenzia sia sotto il profilo tecnico e delle risorse, sia sul versante istituzionale, rimarcando l'opportunità di una reale interoperabilità delle forze di polizia di tutti i Paesi UE sui confini dell'Unione, in modo che il carico del controllo delle frontiere non ricada unicamente sui governi dei Paesi membri periferici.

Nell'incontro con il Ministro degli esteri con delega agli Affari europei Luminita Odobescu si è ritornati sulla questione dell'opposizione politica di alcuni Paesi membri dell'UE (segnatamente della Germania e dei Paesi Bassi) all'ingresso della Romania nello spazio Schengen e del sopravvenuto collegamento fra il soddisfacimento dei requisiti tecnici di adesione e l'esito dei *Report* della Commissione europea in base al Meccanismo di cooperazione e verifica. L'applicazione di questo Meccanismo infatti, a giudizio della parte rumena, non dovrebbe influire sulla tempistica di abolizione dei controlli alle frontiere già prevista per la Romania e ripetutamente spostata in avanti proprio in ragione del prolungarsi di queste verifiche di natura eminentemente politica.

Il Ministro ha fatto presente che, in vista dell'obiettivo temporale di marzo 2013, che il governo rumeno si è posto per entrare a far parte dello spazio Schengen (e che si auspica possa essere la data definitiva), è stato deciso di adottare alcune misure supplementari (cd. *flanking measures*), per confermare la volontà della Romania di ottemperare a tutti i requisiti dell'*acquis* di Schengen. Sono stati così ricevuti esperti provenienti da vari Paesi membri dell'Unione europea (tra cui i Paesi Bassi), per consentire loro di verificare sul posto il grado di preparazione raggiunto dal sistema rumeno di controllo delle frontiere (in particolare negli aeroporti e al confine con la Serbia). Anche le verifiche aggiuntive di questi esperti hanno dato esito positivo. Contemporaneamente è stata rafforzata la cooperazione di polizia e giudiziaria con Grecia, Bulgaria e Turchia, nella consapevolezza che il punto debole da potenziare non è il confine con la Bulgaria sul Danubio, ma quello che corre fra Grecia e Turchia.

I rapporti con la Bulgaria confermano, secondo le dichiarazioni del Ministro, il comune intento di Romania e Bulgaria di entrare contemporaneamente nello spazio Schengen, rigettando ogni ipotesi di ingresso separato di uno dei due Paesi. Per quanto invece riguarda un futuro accesso all'eurozona, i principali indicatori macroeconomici della Romania confermano che il Paese si sta preparando all'adesione: il governo prevede di farcela per il 2015, pur nella consapevolezza che occorre ancora fare molti passi sulla via della completa integrazione economica. Da parte italiana si è sottolineata anche in questo frangente la necessità che si proceda ad una profonda e completa integrazione economica europea nell'interesse del futuro della stessa Unione europea, che solo così potrà fare fronte alla concorrenza dell'economia globale.

Da ultimo la delegazione del Comitato ha incontrato il Ministro della Giustizia, Mona Pivniceru, la quale ha fornito un ampio ed esaustivo quadro del complesso processo di transizione che la Romania sta sperimen-

tando nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento giuridico, richiesto dal Trattato di adesione all'Unione europea. In particolare, è in atto nel sistema giuridico rumeno una colossale operazione di revisione dei quattro codici (penale, civile, di procedura penale e civile), che implica una rifondazione completa dei rapporti giuridici nella società rumena per adeguarli all'*acquis* europeo. Questa grande opera di trasformazione sta richiedendo un enorme dispendio di energie e risorse, lungo un arco temporale molto ampio, che deve tenere conto delle difficoltà connesse all'esame e alla revisione delle cause e dei processi in corso, della grande volatilità di molte norme giuridiche emanate dopo la rivoluzione (con grave danno alla credibilità internazionale del Paese), del pesante sovraccarico di lavoro che pesa su ogni giudice, considerata anche la (preesistente) notevole lunghezza dei processi. Si tratta di uno straordinario sforzo di adeguamento, di cui occorre rendere merito alla Romania, che richiede un tempo commisurato alla difficoltà di riconvertire le cause pendenti e di condurre le necessarie campagne informative per aiutare la popolazione in questo senso.

Il Ministro si è poi soffermato sullo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti alla Romania nel quadro del Meccanismo di cooperazione e di verifica, per quanto concerne non soltanto la revisione dei quattro codici, ma anche l'efficienza dell'intera macchina giudiziaria, l'inasprimento delle misure contro la corruzione, la garanzia di indipendenza dei giudici, la situazione delle carceri. Ha contestualmente auspicato che la severità con cui la Commissione europea ha attivato il Meccanismo di cooperazione e verifica nei confronti della Romania sia analoga a quella applicata per tutti i Paesi membri, consentendo altresì alla Romania di giungere quanto prima ad una definitiva normalizzazione dell'attività giudiziaria a tutti i livelli come presupposto di progresso giuridico e sociale.

Nel corso dei diversi incontri la delegazione italiana ha sempre fermamente espresso l'incondizionato sostegno italiano alla posizione della Romania per quanto riguarda un suo rapido ingresso nello spazio Schengen: sostegno, che – come ha ripetutamente sottolineato la Presidente Boniver – è tanto più solido in quanto è condiviso da tutte le forze politiche italiane.

Gli altri componenti della delegazione hanno più volte posto l'accento sul prezioso apporto che la Romania all'interno di Schengen può fornire non solo alla messa in sicurezza dei confini dell'Unione, ma anche alla stabilizzazione democratica dell'area balcanica e alla lotta alle reti della criminalità organizzata che transitano per il suo territorio (On. Strizolo). In particolare, il processo ineludibile che condurrà la Romania all'interno dell'area Schengen accrescerà il peso politico ed economico dell'Unione europea, accelerando il passaggio verso quelli che dovrebbero diventare gli Stati Uniti d'Europa (On. Delfino). Semplificando ed abbattendo i costi degli scambi commerciali interni, si rafforzerà sensibilmente anche la fiducia reciproca fra gli Stati membri dell'Unione, contribuendo così a fare dell'Europa un soggetto politico ed economico più adeguato ad

affrontare la competizione globale e la concorrenza dei mercati emergenti (On. Taddei).

La Presidente ha altresì auspicato che al convinto sostegno politico italiano alla posizione rumena possano corrispondere più intensi legami economici e commerciali fra i due Paesi, anche considerato il grande numero di imprese italiane da tempo stabilmente insediate in Romania.

